

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968

(173^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (249) (D'iniziativa dei senatori Palermo ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (263) (D'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (565) (D'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (794) (D'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (867) (D'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (868) (D'iniziativa del senatore Schietroma); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (869) (D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri); « Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette » (944) (D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri); « Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recanti integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra » (983) (D'iniziativa dei senatori Galato ed altri) e « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (2782-Urgenza) (Seguito della discussione dei disegni di legge nn. 249, 263, 565, 794, 867,

868, 869, 944 e 983; discussione ed approvazione del disegno di legge 2782-Urgenza con assorbimento dei disegni di legge nn. 249, 263, 565, 794, 867, 868, 869, 944 e 983):

PRESIDENTE	Pag. 3110, 3115, 3116, 3118, 3119
	3122, 3123, 3124, 3125, 3128, 3129, 3130, 3132
	3136, 3138, 3141, 3142, 3144, 3152, 3153, 3155
	3161, 3163, 3166, 3167, 3168, 3169, 3172, 3175
	3179, 3180, 3181, 3184, 3186, 3201, 3218, 3219
ANGELILLI	3115, 3118
BERNARDINETTI	3117, 3118, 3153, 3155, 3167
	3168, 3174, 3175, 3218
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il	
tesoro	3119, 3122, 3123, 3124, 3128, 3129, 3132
	3136, 3140, 3150, 3151, 3153, 3155, 3160, 3161
	3166, 3168, 3172, 3175, 3179, 3181, 3201, 3219
CARELLI	3115
COPPO	3129
CUZARI	3143
DE LUCA	3153, 3155, 3161, 3181, 3217, 3218
FRANZA	3142, 3150, 3151, 3152, 3167
GIGLIOTTI	3118, 3122, 3123, 3130, 3152, 3153, 3155
	3160, 3167, 3169, 3172, 3179
	3180, 3181, 3184, 3186, 3217
MAIER	3116, 3119, 3153, 3155, 3166, 3168, 3218
MURDACA	3140, 3151
PALERMO	3113, 3115, 3116, 3121, 3122, 3125, 3127
	3129, 3131, 3132, 3135, 3136, 3138, 3140, 3741
	3143, 3144, 3150, 3151, 3152, 3153, 3160, 3167
	3169, 3172, 3175, 3179, 3180, 3181, 3201, 3217
PELEGRINO	3144
SALERNI, relatore	3121, 3122, 3123, 3125, 3129
	3140, 3144, 3150, 3151, 3155, 3160, 3166, 3168
	3175, 3179, 3180, 3181, 3186, 3217, 3218, 3129

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

TRABUCCHI, *relatore* . Pag. 3111, 3113, 3116, 3117
3118, 3122, 3123, 3125, 3129, 3132
3135, 3137, 3140, 3142, 3143, 3150
3151, 3153, 3155, 3161, 3163, 3166

« Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto » (2716) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 3096, 3097, 3098, 3099
BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3099
GIGLIOTTI 3097
PENNACCHIO, *relatore* 3096, 3098
PIRASTU 3096, 3098
SALERNI 3097

« Provvedimenti tributari per l'artigianato » (2744) (D'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri; Mazzoni ed altri; Abelli ed altri; Turnaturi e De Maria) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 3090, 3095
BERTOLI 3092
COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3093, 3095
DE LUCA, *relatore* 3091, 3093
FORTUNATI 3094
GIGLIOTTI 3092
TRABUCCHI 3092, 3094

« Concessione di una indennità mensile di perequazione ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità » (2766) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE 3099, 3100, 3102, 3104
BERTOLI 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104
BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3104
DE LUCA 3104
GIGLIOTTI 3100, 3102, 3103, 3104
PECORARO 3102, 3103
SALERNI, *relatore* 3099, 3100, 3103, 3104
TRABUCCHI 3101

« Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto di studi per la pro-

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità ».

grammazione economica (ISPE) » (2768) (Discussione e approvazione) (2):

PRESIDENTE Pag. 3106, 3019
BERTOLI 3107
CARON, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica* . 3108
3109
DE LUCA, *relatore* 3106, 3109
FORTUNATI 3109
SALERNI 3107, 3108, 3109

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bosso, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerno e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Cenini, Conti e Maccarrone, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Celasco, Carelli, Angelilli e Palermo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Murdaca.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio Caron, per le finanze Colombo Vittorino e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri; Mazzoni ed altri; Abelli ed altri; Turnaturi e De Maria: « Provvedimenti tributari per l'artigianato » (2744) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Patrini, Merenda, Titomanlio Vittoria,

(2) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 ».

de' Cocci, Dosi, Tambroni, Laforgia, Urso, Bova, Pala, Degan, Pucci Ernesto, De Leonardis, Castellucci, Zugno; Mazzoni, Armadori, Gelmini, Pigni, Raffaelli, Angelino, Gorrieri, Curti Ivano; Abelli, Servello, De Marzio Ernesto, Franchi, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Cruciani; Turnaturi e De Maria: « Provvedimenti tributari per l'artigianato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. L'onorevole Presidente ha già presentato il disegno di legge n. 2744 come risultante, non dico dalla fusione, ma di ciò che è avvenuto dopo la discussione di parecchi disegni di legge alla Camera dei deputati. Comunque il contenuto di questi disegni di legge è di natura fiscale.

La legge 25 luglio 1956, n. 860, disciplinava l'attività artigianale sotto il profilo giuridico. Questa legge stabiliva che cosa si dovesse intendere per imprese artigiane. In quella occasione il trattamento fiscale del reddito artigianale veniva rimandato ad altro provvedimento, che poi non è stato mai predisposto. Praticamente i redditi provenienti dalle attività artigiane sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile che è applicata in base ad alcune circolari ministeriali che classificano tale attività in categoria C/1, ponendo come condizione che l'imposta artigianale non abbia più di quattro dipendenti a carattere continuativo, oltre a non più di due apprendisti e lavoratori saltuari ed occasionali.

È sembrato agli autori dei vari disegni di legge richiamati che questa limitazione sancita dalle circolari ministeriali sia un po' eccessiva: l'attività artigianale, pur essendo tale, è oggi, come tutte le attività, in espansione e sotto un profilo relativistico c'è la tendenza all'aumento del reddito delle attività stesse, senza che si raggiunga quel limite per cui si può cominciare a parlare di piccole e medie industrie.

Nel disegno di legge in esame si propone di allargare il criterio dei quattro dipendenti, come criterio necessario affinché l'attività artigianale sia classificata agli effetti della imposta di ricchezza mobile, nella categoria C/1, e si precisa, agli effetti delle imprese

artigiane, che esse soddisfino alle seguenti due condizioni: 1) che non abbiano oltre dieci addetti, compresi i familiari, dei quali non più di sei operai, per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a) e c) della legge 25 luglio 1956, n. 860; 2) che non abbiano oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di quattro operai, per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge.

Ciò significa che l'impresa artigiana di cui alla lettera a) è quella che, non lavorando in serie, impiega non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare, ed esclusi gli apprendisti. Le altre imprese di cui alla lettera c) della citata legge, svolgono la loro attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

Si trattava inoltre di concedere la classifica di categoria C/1 anche alle imprese artigiane aventi più di sei dipendenti, compresi i familiari del titolare.

La lettera b) comprende le imprese che, pur dedicandosi alla produzione esclusivamente di serie, non impiegano più di cinque dipendenti, esclusi i familiari del titolare, esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processi non del tutto meccanizzati.

La lettera d) comprende le imprese che prestino servizio di trasporto e impieghino numericamente non più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

In realtà il gruppo compreso nella lettera b) dell'articolo 1 di questo disegno di legge discosta un pochino da ciò che è sancito nelle lettere b) e d) dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, in quanto il numero dei dipendenti viene elevato da cinque a sei. Questo sempre ai fini fiscali.

Io personalmente ritengo che noi dovremmo approvare questo articolo per andare incontro ad una categoria universalmente riconosciuta come benemerita nel campo delle attività economiche.

Mediante l'articolo 2 del disegno di legge in esame si provvede all'esonero dall'imposta di consumo dei materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie, nonché nelle costruzioni e riparazioni di opifici in-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

dustriali e artigianali, di edifici coloniali, di opere di bonifica e di miglioramento agrario: L'articolo 30 del testo unico delle leggi sulla finanza locale stabiliva infatti che i materiali per costruzioni edilizie provvisorie della durata non inferiore a un anno o per costruzioni e riparazioni di opifici industriali, di edifici coloniali, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari erano esenti dall'imposta di consumo. Qui si aggiungono anche gli opifici artigianali: mi pare che l'estensione sia più che giustificata quando l'esenzione è accordata agli opifici industriali da una parte e ad edifici di natura agricola dall'altra.

Questo è il contenuto del disegno di legge che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Pertanto raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge. Aggiungo che il minor gettito di imposta derivante da queste facilitazioni fiscali oscillerebbe dai quattro ai sei miliardi.

B E R T O L I . Noi siamo favorevoli.

T R A B U C C H I . Io sono favorevole al disegno di legge, ma vorrei chiedere al Sottosegretario dei chiarimenti.

Fino a che c'è stata una certa direttiva, c'è stata una certa distinzione fra gli artigiani in relazione al lavoro familiare, ma si è sempre pensato che mentre un barbiere con quattro dipendenti nel suo complesso è pur sempre un barbiere, un orafo con sei dipendenti è un piccolo industriale, perchè sostanzialmente lavora una materia preziosa che gli consente un notevole reddito. Cioè si era sempre voluto e cercato di legare le piccole imprese non soltanto al fattore lavoro, ma anche al fattore capitale investito. Ma, naturalmente, poichè le pressioni non le fanno mai i piccoli imprenditori, ma sono essi le catapulte che si lanciano in difesa dei grandi, sempre e dovunque, anche qui si sono lanciate le « orde dei barbari », ma in difesa di coloro che veramente avevano ragione di mettere le carte in tavola.

Dico questo perchè tutte le volte in cui ho partecipato ad assemblee di artigiani, ho sempre domandato chi pagava secondo la categoria B, ma nessuno ha mai risposto affermativamente. Quelli che pagavano in ca-

tegoria B non figuravano tra gli « arieti », ma erano andati a ... lanciaarli.

E questo succede anche adesso. Vorrei sapere se il Sottosegretario ha l'animo tranquillo; e in tal caso anche il mio lo sarà.

Anche nei confronti degli opifici ho una piccola incertezza, perchè, parlando di opifici industriali, si è sempre pensato che vi fossero compresi anche quell'artigianali, dovendosi escludere che proprio i più piccoli debbano pagare l'imposta sui materiali da costruzione. È allora evidente che sotto sotto ci deve essere un piccolo machiavello, e vorrei che l'onorevole Sottosegretario me lo spiegasse. Non vorrei, cioè, che fossero considerati opifici artigianali anche quelli in cui c'è una lama in un cassetto mentre tutto il resto è casa d'abitazione. Se anche in questo caso il cuore dell'onorevole rappresentante del Governo è tranquillo e sereno, il mio lo sarà ugualmente, perchè significa che è stato escogitato un contro-machiavello; altrimenti, la mia serenità diventerà minore.

G I G L I O T T I . Premetto di essere favorevole al disegno di legge; solo vorrei fare due osservazioni, una di carattere specifico e l'altra di carattere generale. Quella di carattere specifico riguarda l'articolo 2. D'accordo sull'opportunità di eliminare l'imposta di consumo sui materiali da costruzione. Non sono per niente favorevole all'imposta di consumo e il mio Gruppo sarà contrario al provvedimento del ministro Preti col quale si aumentano tali imposte per 80 miliardi, comprendendo finanche i detersivi. Però, nel caso particolare, pur rimanendo favorevole alla soppressione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, devo far rilevare che si continua nella solita politica di diminuzione delle entrate comunali senza provvedere a una giusta compensazione

L'osservazione di carattere generale concerne la diminuzione dell'imposta di ricchezza mobile contemplata pure dal disegno di legge in discussione. Anche su tale diminuzione sono d'accordo, però vorrei ricordare al Governo un problema già messo in evidenza e rimasto insoluto in attesa della riforma della finanza pubblica. I minimi del-

le imposte di ricchezza mobile per quanto riguarda la categoria C/2 sono gli stessi delle vecchie leggi, allorchè il valore della lira era ben diverso dall'attuale. Continuare ad applicare quei minimi rappresenta una grande ingiustizia, in quanto alcuni redditi di lavoro dipendente colpiti, appunto, dalla C/2 sono pressochè insufficienti ad assicurare il minimo fondamentale per vivere. Quindi, vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul problema, che riguarda anche l'esenzione delle tasse di successione, il cui minimo tassabile è sempre fermo a 750.000 lire. È un problema che occorre risolvere al più presto, a prescindere dalla attuazione della riforma della finanza pubblica, trattandosi di eliminare delle grosse ingiustizie, tenuto conto del ben differente valore della lire tra oggi e l'epoca in cui le disposizioni furono emesse

D E L U C A , *relatore* Ringrazio i colleghi intervenuti nella discussione per il favore da essi dimostrato al disegno di legge. Relativamente alle osservazioni dell'amico Gigliotti, rilevo che la prima è giusta come principio, ma che da un punto di vista pratico riflette un minor gettito di portata limitata. Per quanto si riferisce alle preoccupazioni del collega Trabucchi, il quale in modo specifico ha parlato degli opifici degli orafi, siccome il provvedimento contempla da 4 a 6 dipendenti, la situazione non si modifica. Evidentemente, si tratta di una risposta che non esaurisce il problema, delicato e importante, sollevato dal collega Trabucchi, ma non aggiungo altro lasciando alla cortesia dell'onorevole Sottosegretario di approfondire meglio l'argomento.

C O L O M B O *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Innanzitutto ringrazio il senatore De Luca per la sua relazione, molto chiara e precisa, e i colleghi intervenuti nella discussione. Il Governo non fa che ribadire il parere positivo su un disegno di legge che è frutto di un lavoro congiunto di tutte le parti politiche, in quanto tre erano le iniziali proposte, scaturite dalla iniziativa dei vari partiti, sfociate poi nel

presente provvedimento, sul quale si è raggiunta una globale convergenza in sede di Sottocommissione. Alla elaborazione delle nuove norme hanno inoltre collaborato tutte le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e non soltanto delle federazioni dell'artigianato, dai parrucchieri ai mobiliari, ai metalmeccanici, e così via. Siamo così riusciti a trovare una posizione abbastanza comune, che risolve alcuni problemi e forse ne lascia aperti altri. Però, mi pare che la positività delle nuove disposizioni sia notevole, in quanto si tratta di un problema rimasto aperto fin dal 1956 alle varie interpretazioni di carattere amministrativo e che ora finalmente viene risolto con il coordinamento a livello legislativo dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sia per quanto riguarda il trattamento sindacale di assegni familiari sia per quel che attiene al trattamento fiscale. Ecco perchè il disegno di legge è certamente positivo: apporta una grande chiarezza tra contribuenti e fisco e va a favore di circa un milione di aziende interessate. Per quanto riguarda l'eventuale diminuzione dei gettiti, devo dire che, nella misura in cui c'è chiarezza tra contribuente e fisco, si riesce a eliminare quella massa di contenzioso che in questi casi è veramente enorme, per cui in termini di economicità della gestione del settore si avrà certamente la possibilità di ripagarsi di alcune perdite iniziali nel gettito.

Al senatore Trabucchi faccio presente che il disegno di legge è senza dubbio richiesto da tutte le categorie e che si tratta di vedere in concreto quali saranno i redditi delle singole aziende: se alcune raggiungeranno certi limiti, saranno colpite nelle misure previste dalla legge più delle altre.

Per quanto riguarda gli opifici, abbiamo inserito quelli che ritenevamo doveroso, perchè, mentre si dava la possibilità agli opifici di carattere industriale, colonico e altro di beneficiare di minore aggravii, veniva ad essere completamente esclusa questa categoria, che tra le varie è la maggiormente bisognosa

Il senatore Gigliotti, parlando di diminuzione delle entrate comunali, ha messo il

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

dito su una piaga che mi trova decisamente molto sensibile, cioè quella della finanza locale. Egli vorrà tuttavia convenire con me che non è certo in questa sede che possiamo dare una soluzione non dico definitiva, ma nemmeno abbastanza sostanziale a questo particolare problema. Per quanto concerne l'altra questione sollevata dal senatore Gigliotti, quella relativa ai minimi di ricchezza mobile già in vigore da molti anni, è innegabile che si tratta di misure che dovranno essere riesaminate, in modo da raggiungere decisamente l'obiettivo politico, tra l'altro anche di giustizia contributiva, di una perequazione.

Nuovamente ringrazio gli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione, in particolare il relatore; e a nome del Governo raccomando caldamente alla Commissione di voler approvare il disegno di legge possibilmente all'unanimità, come è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, dimostrando unità d'intenti in favore di una categoria tanto benemerita per la situazione economica e per il tessuto sociale del nostro Paese.

F O R T U N A T I . Nell'altro ramo del Parlamento, in sede di approvazione del presente disegno di legge, i deputati La Forgia e Tambroni hanno presentato il seguente ordine del giorno, che il Governo ha accolto come raccomandazione:

« La Camera dei deputati,

nell'approvare il testo unificato delle proposte di legge nn. 297, 439, 493 e 784,

impegna il Governo a disporre con opportune istruzioni ai dipendenti uffici fiscali che la normativa concernente la classificazione dei redditi derivanti da attività artigiane ai fini della imposta di ricchezza mobile è applicata anche alle società artigiane di persone di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, purchè i soci partecipino direttamente al lavoro dell'impresa e questo abbia funzione preminente sul capitale ».

Ripresento a mio nome l'ordine del giorno, modificandolo opportunamente all'inizio e aggiungendo alle società artigiane di

persone anche le società cooperative, dato che l'articolo 3 della legge n. 860 del 1956 cui si fa riferimento riguarda, appunto, anche le società cooperative. Pertanto, l'ordine del giorno che sottopongo all'attenzione del Governo e che invito ad approvare è così formulato:

« La 5^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 2744, recante provvedimenti tributari per l'artigianato,

impegna il Governo a disporre con opportune istruzioni ai dipendenti uffici fiscali che la normativa concernente la classificazione dei redditi derivanti da attività artigiane ai fini dell'imposta di ricchezza mobile è applicata anche alle imprese costituite in forma di società cooperativa o di società di persone di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860, purchè i soci partecipino personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia una funzione preminente sul capitale ».

T R A B U C C H I Sono d'accordo di approvare l'ordine del giorno, però faccio notare che esso investe solo per metà il problema, in quanto la questione riguarda non soltanto le imprese artigiane, ma anche quelle collettive, le quali ultime, dal punto di vista fiscale, sono sempre considerate distinte dalle persone. All'atto pratico, in tema di riduzione per figli a carico, se due persone lavorano assieme, la riduzione non viene concessa nè all'una nè all'altra, perchè sono considerate un ente collettivo. Fino a che si tratta di imprese aventi una personalità giuridica propria, niente da dire, ma la situazione è ben diversa quando si verifica il caso di due fratelli, i quali continuano l'attività aziendale del padre defunto e non viene loro concessa la riduzione che spetterebbe invece per la situazione personale. Infatti, dato che lavorano insieme, si considerano un patrimonio e un'azienda distinti. È perciò evidente che non possiamo trascurare la soluzione del problema: se ce ne occupiamo dal punto di vista delle società cooperative, dobbiamo farlo anche da quello degli altri casi analoghi.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

Quindi, mentre dichiaro di dare il mio voto favorevole all'ordine del giorno del senatore Fortunati, preciso che do a questo voto il significato di auspicio che si risolva unitariamente in unico senso il problema delle imprese collettive, perchè altrimenti commetteremmo una ennesima ingiustizia. E siccome di ingiustizie ne stiamo commettendo tante per fare le cose in fretta, non c'è proprio bisogno di aggiungerne un'altra.

P R E S I D E N T E . Se mi è consentito esprimere una opinione, vorrei pregare il senatore Trabucchi di non proporre l'esame di un problema tanto generale, da investire tutto il settore dell'accertamento dei redditi delle società. L'ordine del giorno del senatore Fortunati, che condivido pienamente, fa riferimento all'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, il quale dice che è considerata artigianale l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Con l'ordine del giorno si vuole in fondo spingere gli uffici fiscali, che si sono sempre trovati in imbarazzo nell'adottare un modulo pratico di applicazione di questo utilissimo principio, a sforzarsi a fare un po' di più limitatamente al campo artigianale.

Quindi io l'ordine del giorno lo vedo, così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, pienamente accoglibile, con l'aggiunta della forma cooperativa che evidentemente è stata deliberata perchè l'articolo 3 della legge n. 860 del 1956 lo afferma esplicitamente.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, facendo però presente che abbiamo ritenuto opportuno introdurre un emendamento per dare un'interpretazione autentica.

P R E S I D E N T E . Non si tratta di un emendamento a un ordine del giorno: è un

chiarimento portato dal senatore Fortunati, accettato da tutta la Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Dopo l'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente articolo 85-bis:

« *(Imprese artigiane organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei componenti la famiglia)*

Agli effetti della classificazione del reddito in categoria C/1 si considerano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia le imprese artigiane, previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il titolare, impiegano:

a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di sei operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a) e c) della citata legge;

b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di quattro operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge ».

(È approvato).

Art. 2.

Il n. 6° dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6) I materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazione di opifici industriali e artigianali, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari ».

(È approvato)

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di tre miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto » (2716)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di tre miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Il disegno di legge, per la sua implicazione, meriterebbe un'ampia illustrazione, ma essendomi stata raccomandata la brevità non mi dilungherò.

L'articolo 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, che fu approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e l'articolo 5 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 sull'ordinamento finanziario regionale, prevedono l'assegnazione a quella Regione di contributi speciali per scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della regione stessa.

Per gli esercizi finanziari 1966-67 la Valle d'Aosta ha iscritto nel proprio bilancio spese per la esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche per un ammontare complessivo di 3.500 milioni circa. E poichè tale onere non può essere fronteggiato con le normali risorse della regione, si ravvisa che possano trovare attuazione le citate disposizioni, determinando complessivamente in lire 3 miliardi il contributo da assegnarsi alla regione.

Il provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla Commissione finanze e te-

soro della Camera, con l'unica variante che l'onere che ne deriva sia posto a carico del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale iscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968.

Nel merito si può dire che l'intervento dello Stato e l'applicazione della norma che ho citato sono giustificati perchè la Valle d'Aosta ha dovuto affrontare spese enormi soprattutto per effetto dell'apertura dei due trafori, cioè quello del Monte Bianco e del San Bernardo, perchè ad un certo momento si sono dovute creare infrastrutture nuove sul piano anche della competitività turistica con altre Nazioni, quali Svizzera e Francia, che sono certamente più evolute e avanzate di quelle corrispondenti italiane; per cui è stato necessario uno sforzo enorme, esorbitante dalle possibilità finanziarie della Valle d'Aosta, il che ha giustificato l'intervento dello Stato nella misura che ho indicato.

P I R A S T U . Questo disegno di legge meriterebbe un discorso e un esame più ampio. Ma, se dobbiamo ridurci a pochissime osservazioni, dirò che il provvedimento si presenta come l'attuazione del comma terzo dell'articolo 12 dello Statuto della Valle d'Aosta, il quale stabilisce che « per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Valle, sono stati assegnati alla stessa, per legge, contributi speciali »; cioè contributi speciali debbono essere assegnati per fini e per opere che non rientrano nelle normali funzioni della Valle e che sono compresi nel bilancio. Si tratta di edifici scolastici, di opere igieniche, di opere stradali, di sistemazione di aree archeologiche; quindi sono opere del tutto normali e ordinarie.

Quindi non si può dire che questo provvedimento in effetti, attui nel suo spirito, nel suo significato il comma terzo dell'articolo 12 dello Statuto, tanto è vero che nel bilancio della Valle sono comprese queste opere, che erano previste anche nel bilancio della Valle del 1966 e del 1967. Si tratta quindi di normali contributi a integrazione del bilancio.

E qui il discorso si potrebbe ampliare; ma, ripeto, neppure il relatore l'ha fatto ed io voglio solamente accennarlo.

Nell'articolo 12, primo comma, si afferma che oltre al gettito delle entrate della Valle, sarà dallo Stato assegnata ai Consigli della Valle stessa una quota dei tributi erariali. Questo era il problema che doveva essere finalmente risolto, cioè dare alla Valle una quota dei tributi erariali che fosse adeguata alle sue necessità ed ai suoi compiti e fini regionali.

E in questo senso il mio Gruppo, alla Camera dei deputati, aveva presentato una proposta di legge. Invece venne eluso questo punto sostanziale ed oggi il riparto che viene fatto di tutti i tributi erariali della Valle è il più basso di tutti perchè con una cifra approssimativa raggiungerà il 48 per cento complessivamente, mentre per la Sicilia è del 100 per cento e in Sardegna si arriva al 70-75 per cento.

Il problema era quindi quello di fare una debita ripartizione dei tributi erariali, ripartizione che è anche prevista dalla legge 29 novembre 1955, n. 1179 che all'articolo 2 stabilisce determinate ripartizioni per certi tributi, però all'articolo 4 prevede la possibilità di un diverso riparto in attuazione dell'articolo 12. Questo non è stato fatto e ci si è limitati a un normale contributo a integrazione del bilancio della Valle.

Io ritengo personalmente — e lo ritiene anche il mio Gruppo — che il problema debba essere affrontato al più presto dal Governo nella prossima legislatura facendo un riparto fiscale tra lo Stato e la regione della Valle d'Aosta che sia più rispondente alle sue necessità.

Detto questo pur constatando l'insufficienza della legge per non avere affrontato il vero problema, non si può non essere d'accordo, sia pure prevedendo essa un contributo a integrazione del bilancio che, in fondo, rappresenta una parzialissima ripartizione di tanti torti subiti dalla Valle, che, tra l'altro, attende ancora che venga realizzato l'articolo 14 relativo alla zona franca.

SALERNI. Il Gruppo socialista si associa all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei brevemente fare qualche considerazione sulle osservazioni del senatore Pirastu le quali, pur prescindendo dal fatto che noi oggi siamo tenuti, in una stretta legislativa, ad approvare il disegno di legge, mi mettono in un certo disagio.

Intanto avrei avuto piacere di conoscere l'esatto ammontare delle entrate della Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta ha un suo bilancio che, come bilancio ordinario, per quel poco che ne so, non è certo molto esiguo, e che meriterebbe di essere tenuto presente quando ci troviamo di fronte a richieste piuttosto vistose per una regione che ha centomila abitanti. È vero che questo dato può anche significare poco dato che la Valle d'Aosta è lunga, ha dei notevoli problemi, ha un complesso di situazioni in forza delle quali, a un certo momento, si è ritenuto, anche dal Costituente, di riconoscere il principio della regione a Statuto speciale. Debo dire però che se la Valle è bisognosa di sviluppo turistico per mettersi alla pari, o per lo meno per tentare di mettersi alla pari dei livelli di vita raggiunti negli altri versanti della Francia e della Svizzera, queste condizioni dovrebbero essere tenute presenti anche per tante altre zone del versante alpino italiano.

Vorrei quindi conoscere dall'onorevole rappresentante del Governo non soltanto l'ammontare delle entrate ordinarie della Regione, ma qual è l'importo dei nove decimi del canone erariale idroelettrico che lo Stato, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto speciale, cede in partecipazione alla Valle. E così dicasi per altri cespiti. Vorrei, insomma, che provvedimenti di questo genere fossero esaminati con piena conoscenza del quadro generale dei mezzi dei quali la Regione considerata dispone.

Fatte queste considerazioni che mi sono materialmente suggerite, in questo momento, dall'intervento del senatore Pirastu, ma che avrei autonomamente esposto, concludo dicendo che, data la situazione particolare, darò il mio voto favorevole al disegno di legge che è al nostro esame.

GIGLIOTTI. In merito alla copertura finanziaria si richiama il capitolo

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'attuazione dell'ordinamento regionale e che è aumentato quest'anno di fronte all'anno passato.

Sono favorevole al disegno di legge, però vorrei osservare che la Valle d'Aosta non dovrebbe avere una situazione di grande vantaggio su altre regioni poverissime come la Sicilia e la Sardegna alle quali sono destinati questi 100 miliardi di lire.

P I R A S T U . Onorevole Presidente, se noi vogliamo fare una discussione, posso dimostrare che, dal punto di vista delle concessioni da parte dello Stato, la Valle d'Aosta è la regione che non è nelle migliori condizioni, ma riceve anche percentualmente meno di quanto riceve la Sicilia, o comunque non di più di quello che riceve la Sardegna; e proprio per questo il nostro Gruppo ritiene che questo disegno di legge sia insufficiente.

P R E S I D E N T E . A quanto ammonta l'aumento stabilito?

P I R A S T U . Il bilancio del 1966 recava all'incirca la somma di 11 miliardi complessivi, come spese correnti.

P R E S I D E N T E esclusi i movimenti di capitale. Io parlo di entrate.

P I R A S T U . C'era un disavanzo di tre miliardi.

Sono naturalmente d'accordo con le osservazioni del senatore Gigliotti. Faccio tuttavia rilevare che la popolazione della Valle d'Aosta ha sì il maggior reddito *pro capite*, ma come riparto di tributi tra Stato e Regione è quella che sta peggio di tutte: considerando l'IGE, che è l'imposta più forte, la Sicilia vi figura, infatti, con il cento per cento, la Sardegna con il 70 per cento circa, la Val d'Aosta con il 65 per cento. Non dico con questo che la Sardegna stia bene, sta malissimo, solo stavo facendo un raffronto relativo.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Non vorrei apparire impreparato tacendo, ma

dovrò necessariamente limitare la mia replica, in quanto l'onorevole Presidente ha fatto una larga falciata di argomenti che avrei dovuto trattare. In effetti, la concessione del contributo, così come si manifesta, esce un po' dal quadro dell'articolo 12 dello Statuto regionale, non trovandoci nella fattispecie di provvedimenti adottati per raggiungere scopi non rientranti nelle funzioni normali della Regione.

P I R A S T U . Il titolo fa riferimento all'articolo 12 dello Statuto regionale.

P E N N A C C H I O , *relatore*. D'accordo, però non vorrei che, difettando il titolo in termini di stretta interpretazione giuridica, dovessimo concludere che nulla deve essere dato alla Valle d'Aosta. Teniamo conto della realtà, davanti alla quale si è venuta a trovare la Valle, posta esattamente al confine con due grandi regioni europee, molto più avanzate sul piano civile, turistico, economico, per cui la Regione aostana ha dovuto provvedere non soltanto ai bisogni normali dei cittadini del suo territorio, ma ha dovuto fronteggiare situazioni di emergenza, spendendo molto di più di quanto avrebbe dovuto, sia pure in lavori ordinari. Ecco perchè lo Stato interviene oggi, riferendosi, ancorchè con una fedeltà giuridica non assoluta, all'articolo 12 dello Statuto regionale; ma diversamente non può fare, per fronteggiare le necessità della Valle d'Aosta.

È poi vero che il reddito *pro capite* dei valdostani sta su un piano elevato, ma bisogna tener conto dei reali bisogni della Valle e del principio della densità demografica e di un'assidua insistenza di processi industriali in corso.

Con queste premesse e tenuto conto che i 3 miliardi previsti dal disegno di legge in esame sono destinati a investimenti produttivi e non ad investimenti senza costrutto, ritengo giustificata la spesa ed esatto il rilievo avanzato circa l'opportunità di una diversa ripartizione delle entrate tributarie, sia per un adeguamento a quanto avviene nei rapporti con le altre Regioni, sia perchè la Valle d'Aosta si trova effettiva-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

mente in condizioni obiettive di bisogno. Peraltro, teniamo presente che un problema simile deve essere riesaminato e risolto in generale, specialmente in vista della attuazione dell'ordinamento regionale a statuto ordinario, ad evitare sperequazioni ingiuste e ingiustificate.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ricordo che il regolamento finanziario regionale della Valle d'Aosta prevede l'assegnazione annua di fondi per ragioni straordinarie. Ed infatti, la relazione del Presidente del Consiglio che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati precisa che si tratta di un contributo assegnato alla Valle d'Aosta in quanto la Regione ha eseguito lavori per motivi eccezionali.

Convengo col senatore Pirasù che occorrerà sistemare definitivamente la materia dei riparti in ordine a tutte le regioni a statuto speciale; rilievo, peraltro, già avanzato alla Camera dei deputati. In quella sede avremo modo di studiare i dati precisi anche del bilancio della Valle d'Aosta e di adottare le opporsune decisioni; un bilancio, quello anzidetto che oggi non posso avere propizia l'occasione di presentare a questa Commissione, alla quale raccomando comunque l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

E' assegnato alla regione Valle d'Aosta, per gli anni 1966 e 1967, un contributo speciale di 3 miliardi di lire ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per la esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche.

(È approvato)

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di una indennità mensile di perequazione ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità » (2766)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca quindi la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità mensile di perequazione ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A L E R N I , *relatore*. Il disegno di legge in discussione si riallaccia alla Costituzione, la quale garantisce la indipendenza della magistratura. Garanzia che non potrebbe realizzarsi senza un trattamento economico a parte, perchè la magistratura non può essere indipendente nel senso assoluto della parola, se non lo è soprattutto economicamente.

B E R T O L I . Anche questo disegno di legge figura nell'ordine del giorno suppletivo, compilato all'ultimo momento al di fuori degli accordi presi.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

P R E S I D E N T E . Ho già informato la Commissione che avremmo trattato i due disegni di legge contemplati dall'ordine del giorno suppletivo e che poi saremmo passati a trattare della pensionistica di guerra, anche se a proposito di quest'ultimo problema non abbiamo ancora ricevuto i pareri relativi al provvedimento governativo.

B E R T O L I . Non capisco l'urgenza di trattare stamattina la questione dell'indennità mensile ai magistrati.

P R E S I D E N T E . È uno dei disegni di legge che mi è stato formalmente sollecitato dal Governo

B E R T O L I . Il Governo dovrebbe tener conto anche degli altri argomenti che dobbiamo trattare. Comunque, se ella ha deciso così, va bene

P R E S I D E N T E . Abbiamo deciso così ieri, col consenso di tutti: forse lei, senatore Bertoli, era momentaneamente assente.

S A L E R N I , *relatore*. Dicevo che il provvedimento in esame si riallaccia alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la quale non fece altro che dettare norme aderenti al principio costituzionale della indipendenza della magistratura, da intendersi non soltanto in senso morale e giuridico ma anche economico. Nel 1951, infatti, fu disposto un certo trattamento economico ai magistrati e alle categorie assimilate: da allora non si sono avuti altri provvedimenti di ordine economico atti ad assicurare una revisione perequativa del trattamento stesso.

G I G L I O T T I . Al principio della corrente legislatura c'è stato qualcosa in materia.

S A L E R N I , *relatore*. Esatto, ma sono state le altre categorie a ottenere miglioramenti economici, mentre i magistrati non li hanno avuti nel senso di ordine costituzionale cui ho fatto cenno. Il disegno di legge in discussione tende proprio a riesa-

minare e quindi rispettare tale principio, per rendere operante anche in senso economico dell'indipendenza della magistratura.

Sotto l'aspetto pratico, il provvedimento destina una indennità mensile non pensionabile di lire 40.000 a tutti i magistrati di qualsiasi ordine e grado, quindi senza distinzione, a partire dal 1° ottobre 1967.

G I G L I O T T I . Anche agli avvocati dello Stato?

S A L E R N I , *relatore*. Sì, però il provvedimento non mi riguarda personalmente, perchè sono in aspettativa. Altrimenti avrei declinato l'incarico di svolgere la relazione.

P R E S I D E N T E . Sono stato io a pregare personalmente il senatore Salerni di volersi occupare del problema e lo ringrazio.

S A L E R N I , *relatore*. Gli avvocati e i procuratori dello Stato sono stati sempre assimilati ai magistrati ordinari e amministrativi. Ad ogni modo, anticipo una delle mie conclusioni, annunciando che, a titolo personale, mi asterrò dal votare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Mi dispiace, senatore Salerni, che ella ritenga di dover agire così, perchè allora tutti dovremmo astenerci dal votare molti provvedimenti.

S A L E R N I , *relatore*. Mi consenta, signor Presidente, di farlo per ragioni di delicatezza.

Dunque, ho detto che dal 1° ottobre 1967 i magistrati di ogni ordine e grado, gli avvocati e i procuratori dello Stato, in virtù delle norme di cui ci stiamo occupando, percepiranno una indennità mensile di perequazione, non pensionabile, nella misura di lire 40.000. Dal 1° ottobre 1968 tale indennità verrà normalizzata, sempre senza essere cumulabile agli effetti della pensione, per quanto riguarda la distinzione dei gradi, nel senso che l'aggiunto giudiziario ed uditore giudiziario continueranno a percepire l'indennità di 40.000 lire mensili, men-

tre il giudice ed equiparati ne avranno una di 60.000 lire, il consigliere di Corte di appello ed equiparati 70.000 e così via fino alle 95.000 lire del primo presidente della Corte di cassazione e analogamente per le categorie assimilate.

Per quanto riguarda la copertura, per lire 1.240 milioni si provvede a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e per le rimanenti lire 4.200 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968.

Questi, in sostanza, lo spirito e la lettera del disegno di legge che, ripeto, non fa altro che riprodurre la legge 24 maggio 1951, n. 392. Se necessario, sono pronto a fornire altre delucidazioni. Comunque, segnalo il provvedimento alla Commissione per l'approvazione, riconfermando la mia astensione dal voto.

T R A B U C C H I . Nella relazione troviamo un nuovo concetto, che è quello del deterioramento. Io non sarei dell'avviso di approvare l'introduzione di questo nuovo argomento per ottenere degli aumenti di stipendio, poichè, secondo la Costituzione e secondo quello che ciascuno di noi pensa, lo stipendio deve essere la remunerazione di un'attività; non deve essere — e lo abbiamo ripetuto sempre in questa Commissione — in relazione a quello che gli altri percepiscono e ad una determinata proporzionale maggiorazione o minorazione.

Quindi, deterioramento o peggioramento o miglioramento sono concetti correlativi ad altri che, secondo me, non possono essere accettati.

Questo va detto nonostante che il disegno di legge sia stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Secondo punto: io domando se questa indennità di perequazione non sia anche essa una novità che non ha una ragion d'essere: chiamiamola indennità non pensionabile. Siamo disposti, poichè il provvedimento è venuto dalla Camera, ad approvarlo; ma non possiamo concepire che ci possano essere addirittura indennità di pe-

requazione, perchè, una volta approvato questo concetto, ci mettiamo veramente sulla strada della salita universale: per perequarsi ai magistrati ci saranno i professori, per perequarsi ai salumieri ci saranno i barbieri. Il concetto di perequazione è un concetto che deve essere assolutamente abolito.

Noi voteremo a favore del disegno di legge (e con questo faccio anche una dichiarazione di voto), ma assolutamente protestando contro questo concetto che non deve essere introdotto nella legislazione italiana.

B E R T O L I . Onorevoli colleghi, dichiaro subito che il mio Gruppo si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge, perchè prima di tutto sorgono delle perplessità che non mi pare siano risolte nè dalla breve relazione governativa, nè dalla diligente e pregevole relazione del senatore Salerni.

In questo momento è in corso una trattativa col Governo da parte di tutto il personale dipendente dello Stato. Io non ho elementi per giudicare se questo stralcio, per quanto riguarda la magistratura, s'inquadri nella concezione generale della revisione delle retribuzioni dei dipendenti statali.

In secondo luogo mi sembra che questo disegno di legge non sia così urgente da meritare il nostro affanno alla fine della legislatura, tanto più che all'articolo 1 si fissa una retroattività dal 1° ottobre 1967 per quanto riguarda le 50.000 lire da versarsi subito e poi si fissa la data del 1° ottobre 1968 per quanto riguarda invece le retribuzioni che vengono stabilite in maniera diversa per i vari gradi della magistratura.

È evidente che una volta fissato il criterio della retrodatazione dal 1° ottobre 1967, i magistrati avrebbero potuto tranquillamente attendere che questo disegno di legge fosse approvato nella prossima legislatura perchè non avrebbero perduto niente.

Inoltre se gli altri adempimenti di legge devono andare in vigore dal 1° ottobre 1968, coloro che ci succederanno avranno tutto il tempo, nella prossima legislatura, di esaminare meglio il problema. E intanto sarebbe maturata anche quella trattativa che riguar-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

da in generale la sistemazione dei dipendenti dello Stato, in maniera che il senatore Trabucchi non avrebbe espresso quella riserva relativa al deterioramento, perchè il deterioramento vale per tutti e quindi s'inquadra in un problema generale che sta per essere risolto e che non giustifica una legge stralcio per la magistratura. D'altra parte, siccome può darsi che vi siano dei motivi che non conosciamo di fare un trattamento particolare per i magistrati noi, non conoscendone le ragioni, ci asterremo dal votare il disegno di legge

G I G L I O T T I . La copertura è sul fondo globale del 1967-68: io vorrei sapere in quale voce dell'elenco relativo al capitolo 2523 è compresa questa copertura.

P R E S I D E N T E . Sto facendo fare delle ricerche perchè noi qui non siamo riusciti a trovarla.

P E C O R A R O . Gli scrupoli e le perplessità che hanno gli onorevoli membri dell'opposizione può essere siano anche patrimonio di qualcuno dei membri della maggioranza; per combinazione sono anche patrimonio mio. E siccome non riesco a risolverli, mi pare che a un certo punto, anche a costo di solidarizzare, debbo, non dico votare contro, ma astenermi dalla votazione del disegno di legge, per due ragioni. Prima di tutto per le ragioni che sono state esposte dai senatori Trabucchi e Bertoli. In ogni caso proporrò la soppressione delle due parole: « di perequazione » contenute nell'articolo 1. Secondariamente mi asterrò per una ragione che è nella sostanza, e che perciò ha un valore, a mio modo di vedere, non meno valido di quello che potrebbe avere una ragione formale: appena passerà questo provvedimento ne usufruiranno anche i parlamentari, perchè c'è una connessione. E non mi pare sia una cosa giusta.

P R E S I D E N T E . Questo non fa parte dello stipendio. Lo escludo nella maniera più assoluta.

B E R T O L I . Entra pure nella tredicesima mensilità.

P R E S I D E N T E . È perequazione della tredicesima, non istituzione.

P E C O R A R O . Può essere che a qualcuno faccia comodo a cominciare da me. Questo si può fare nella prossima legislatura, ma in questa non mi sento di votarlo. Quindi, per conto mio, dichiaro di astenermi, e ciascuno prenda le proprie responsabilità.

B E R T O L I . Io ho l'impressione che facciamo un cattivo servizio alla magistratura se il disegno di legge verrà approvato a queste condizioni. Io propongo un rinvio per far sì che venga un rappresen'ante del Governo a sciogliere le nostre perplessità in maniera che possiamo votarlo, ma non in questa forma che potrebbe creare delle suscettibilità nella magistratura.

P R E S I D E N T E . Io vorrei prima esprimere una breve considerazione che riguarda due aspetti di questa nostra discussione. Siccome per la seconda volta, questa mattina, ho sentito sollevare qui l'argomento della astensione in quanto potrebbe esserci un interesse particolare nel parlamentare che ne discute, vorrei dire che ogni volta che trattiamo leggi fiscali per imposizione diretta o indiretta, come contribuenti dovremmo astenerci; e se si dovesse arrivare a tale esasperazione (chi paga ricchezza mobile astenersi dal deliberare sul tributo, chi fuma o consuma zucchero o benzina o sale, eccetera, astenersi dal deliberare in materia), allora il Parlamento dovrebbe essere composto da persone che vivono così... nelle nuvole, senza aver mai contatto con la realtà.

Per cui, ripeto, esprimo il mio dispiacere che si possa pensare che qualora un provvedimento possa avere correlazione con il nostro trattamento, noi dovremmo astenercene. Altri, dunque, e non il Parlamento, dovrebbe decidere in merito alle nostre indennità. E siccome il trattamento ai magistrati potrebbe — dico potrebbe, dato che non è affatto una conseguenza meccanica — influire sulle indennità che noi percepiamo, il Parlamento non dovrebbe occuparsi del trattamento dei magistrati! E chi potrebbe farlo, allora?

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

Detto questo, io vorrei con una certa qual serenità far presente che quando nel 1951 fu riconosciuto questo trattamento particolare, lo si fece per ragioni altissime che non sto qui ora a ricordare.

La relazione che accompagna il provvedimento dice che « dal 1951 in poi ai benefici economici attribuiti alle categorie dei dipendenti statali non ha fatto riscontro una contemporanea e proporzionale concessione di provvidenze a favore dei magistrati », il cui trattamento ha dunque subito un notevole deterioramento. Il concetto di deterioramento, se anche non è il più felice giuridicamente, è quello però che in sostanza esprime la realtà di una situazione.

S A L E R N I , *relatore*. Anzitutto sento il dovere di ringraziare l'onorevole Presidente e anche i membri della Commissione, in particolare il senatore Bertoli, per la precisazione che l'essere irinteressati a un disegno di legge non è ostativo all'incarico di relatore e alla espressione di un voto. Ciò in linea di massima tranquillizza la mia coscienza, per cui dichiaro di essere indotto a modificare la mia preliminare affermazione e che voterò liberamente.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ne sottolineo la *ratio* che si rifà all'articolo 108 della Costituzione, il quale sancisce lo sganciamento della magistratura dalle altre categorie di statali.

B E R T O L I . Sganciamento formale, perchè il sistema economico è lo stesso.

S A L E R N I , *relatore*. No, sostanziale. All'epoca del fascismo fu creata la famosa piramide burocratica, che prevedeva al numero uno il Primo Presidente della Corte di cassazione; poi si ebbe l'abolizione dei gradi specialmente per la magistratura, la quale si distingue costituzionalmente per le funzioni che ognuno dei magistrati esercita e non per il grado che riveste. Sempre si è sottolineata la necessità di porre la magistratura in una posizione di indipendenza, soprattutto economica, tale da consentirle condizioni di dignità e di prestigio di fronte alle altre categorie del Paese.

B E R T O L I . Il nostro sistema economico è un qualcosa di unitario, in cui esistono delle connessioni di fatto, indipendenti dalla considerazione che la magistratura è sganciata dalle altre categorie di statali. Quando si esamina il disegno di legge governativo sulla pensionistica di guerra e ci si accorge che, per esigenze di bilancio, vengono corrisposte 500 lire di aumento a persona, non dico che dovremmo negare miglioramenti ai magistrati, ma è certo che vorremmo essere più convinti della necessità di attuarli nella misura proposta.

S A L E R N I , *relatore*. Qui si tratta di derogare o no a un principio costituzionale riprodotto da una legge, cioè dalla legge n. 392 del 24 maggio 1951, la quale all'articolo 1 afferma anzitutto che i magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni, così riproducendo e codificando la norma costituzionale. Ciò precisato, sono 17 anni, appunto dal 1951, che non vengono disposte modifiche alle retribuzioni dei magistrati.

Per quanto riguarda l'urgenza, dato che il disegno di legge è pronto, non vedo perchè non possa essere approvato, tanto più che sono in gestazione la perequazione degli stipendi degli statali (d'accordo che è un problema nettamente separato) e altre sistemazioni economiche. Ragione per cui concludo invitando la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge, cosicchè possa fare in tempo a essere esaminato anche dall'altro ramo del Parlamento.

P E C O R A R O . Ci vorrebbe una responsabilità del Governo più piena, più solida e più specifica in periodo di scadenza di legislatura.

S A L E R N I , *relatore*. Non si tratta di un provvedimento innovativo.

G I G L I O T T I . Comunque, non era questo il momento più propizio per porlo al Parlamento.

P E C O R A R O . Fra tre mesi potrebbe essere approvato senza fretta e senza danno per gli interessati, in quanto potran-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

no sempre essere inserite altre norme retroattive. Così facendo, peraltro, si eviterebbe il giusto interrogativo: perchè questi provvedimenti in vista di una campagna elettorale?

SALERNI, *relatore*. Il disegno di legge va considerato in chiave economica, non politica.

DE LUCA. Ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi e devo dire che le parole del Presidente e la replica del relatore mi hanno convinto in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e della inopportunità di un rinvio della discussione. Se nel 1951 è stato sancito il principio cui ci ha richiamati il senatore Martinelli, ossia di un determinato trattamento economico ai magistrati, tale da garantire la loro indipendenza politica sancita dalla Costituzione in quel momento stesso il trattamento economico dei magistrati si è reso in certo modo autonomo rispetto agli altri dipendenti dallo Stato, non indipendente, peraltro dalle vicende di natura economica e finanziaria del potere d'acquisto della moneta. Allora, il riferimento al 1951 può essere considerato, indipendentemente dal sistema del trattamento degli altri statali, ai fini di una perequazione che, se non appare soddisfacente sotto il profilo delle parole usate, lo è sotto quello sostanziale. Per queste ragioni, darò il mio voto favorevole al provvedimento, pregando la Commissione di non rinviarne la discussione.

GIGLIOTTI. E la copertura?

PRESIDENTE. L'attribuzione al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968 è stata decisa dal Ministero del tesoro. Si tratta del capitolo: « Amministrazioni diverse - Trattamento economico dipendenti statali ».

BERTOLI. Quindi, almeno come copertura, lo sganciamento non c'è.

PRESIDENTE. Non è questione di agganciamento o di sganciamento; gli è

che occorre riferirsi a uno dei capitoli a disposizione.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole al provvedimento. In particolare, per quel che riguarda il Dicastero che rappresento, sono d'accordo sulla copertura prevista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BERTOLI. Confermo che i senatori del Gruppo comunista si asterranno dalla votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1967 ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita un'indennità mensile di perequazione, non pensionabile, nella misura di lire 40.000.

TRABUCCHI. Propongo di sopprimere le parole « di perequazione » in quanto, se attribuiamo un'indennità mensile di 40.000 lire ad un uditore giudiziario e poi diamo 5.000 lire mensili di aumento a un procuratore delle imposte, evidentemente dimostriamo di avere una nozione del tutto particolare del concetto di perequazione. Qui non si tratta di perequare, ma di adeguarsi al mutato valore di acquisto della lira.

SALERNI, *relatore*. Non ho nulla in contrario a che si sopprimano le parole « di perequazione ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Trabucchi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1968 l'indennità di cui all'articolo 1 è fissata, per i magistrati ordinari, nelle seguenti misure:

a) Primo Presidente della Corte di cassazione, lire 95.000. Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Procuratore generale della Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000. Presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparati, lire 85.000. Consigliere di cassazione ed equiparati, lire 80.000;

b) Consigliere di Corte di appello ed equiparati, lire 70.000;

c) Giudice ed equiparati, lire 60.000;

d) Aggiunto giudiziario ed uditore giudiziario, lire 40.000.

(È approvato).

Art. 3.

Con effetto dal 1° ottobre 1968 l'indennità di cui all'articolo 1 è fissata per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, per gli avvocati e procuratori dello Stato nelle seguenti misure:

a) Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, lire 90.000;

b) Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocato generale dello Stato, lire 85.000;

c) Consigliere di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratore generale della Corte dei conti, Sostituto Procuratore generale militare, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituto avvocato generale dello Stato, lire 80.000;

d) Primo Referendario del Consiglio di Stato, Primo Referendario della Corte dei conti anche con funzione di Sostituto Procuratore generale, Procuratore militare, Consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare, Vice Avvocato dello Stato e Procuratore Capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, lire 70.000;

e) Referendario del Consiglio di Stato, Referendario della Corte dei conti anche con funzioni di sostituto procuratore generale, Vice Procuratore militare, Giudice relatore dei tribunali militari, Sostituto avvocato dello Stato e Procuratore capo dello Stato, lire 60.000;

f) Sostituto procuratore e Giudice istruttore militare di prima classe, Procuratore dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 50.000;

g) Sostituto Procuratore e Giudice istruttore militare di seconda classe, Procuratore dello Stato, lire 45.000;

h) Sostituto Procuratore e Giudice istruttore militare di terza classe, Sostituto Procuratore dello Stato, lire 40.000;

i) Uditore giudiziario militare, Procuratore aggiunto dello Stato, lire 40.000.

(È approvato).

Art. 4.

L'indennità mensile prevista dalla presente legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

(È approvato)

Art. 5.

Con effetto dal 1967 per il personale di cui all'articolo 1 la gratificazione della tredicesima mensilità è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 5.440 milioni per l'anno finanziario 1968 si provvede quanto a lire 1.240 milioni a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 4.200 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, nel cui titolo, in relazione all'emendamento apportato all'articolo 1, sono sopprese le parole: « di perequazione ».

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) » (2768)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. Noi abbiamo approvato, a suo tempo, un disegno di legge concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica.

Quel disegno di legge, che poi è diventato la legge 27 febbraio 1967, n. 48, è articolato su tre punti fondamentali: riordinamento del Ministero del bilancio, che ha assunto la denominazione di Ministero del bilancio e della programmazione economica;

conferimento di alcune prerogative al Comitato interministeriale per la programmazione economica; creazione dell'ISPE (Istituto di studi per la programmazione economica).

Si discusse a lungo, in quella sede, se era il caso di dar vita a un nuovo istituto, se l'Istituto centrale di statistica, se l'Istituto di studi per la congiuntura economica potessero essere sufficienti anche per i nuovi compiti derivanti dalla programmazione economica; si discusse se unificare questi istituti, eccetera. In questa Commissione la discussione sul problema fu veramente ampia; comunque alla fine si decise per la creazione dell'Istituto di studi per la programmazione economica che sotto un certo profilo veniva a sostituire un altro istituto funzionante in seno al Ministero del bilancio e che era chiamato ISPE: liquidato l'ISPE e istituito l'ISPE, si trattò di farlo funzionare.

Fin da quel momento la legge prevedeva lo stanziamento di 250 milioni di lire per il funzionamento dell'ISPE e la Commissione si accorse subito che i 250 milioni sarebbero stati insufficienti per un istituto di questo genere; ma in quel momento si trattava di non aumentare la spesa relativa e quindi si varò lo stanziamento di lire 250 milioni.

Attualmente si ravvisa la necessità di elevare questo stanziamento e di portarlo a 750 milioni per il 1968 e ad un miliardo per il 1969.

È inutile che io ricordi i compiti di questo istituto: compie degli studi, delle ricerche di natura statistica, di natura particolare in relazione ai vari problemi che sono connessi all'attività di una politica economica programmatica. La relazione governativa cita il caso di altri organismi di studi che impiegano somme molto maggiori per i loro scopi; ma io credo che da questo punto di vista noi non abbiamo bisogno di molte parole per comprendere la necessità di uno stanziamento adeguato.

Per quanto è a mia conoscenza, l'Istituto di studi per la programmazione avrà un personale di una certa consistenza tecnica, cioè di 120 unità. Alcune di queste unità proven-

gono dal Ministero del bilancio, altre saranno assunte.

Questo numero mi sembra adeguato ai compiti dell'ISPE; comunque questo personale non può essere soddisfatto nel suo trattamento economico con 250 milioni. Si tratta di reperire 500 milioni in aggiunta ai 250 già in bilancio. A ciò si provvede mediante riduzione del capitolo 1055 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione, relativo a spese per studi, indagini e rilevazioni, che, per il 1968, reca uno stanziamento di 400 milioni, che vengono ridotti di 150 milioni e quindi portati a 250 milioni. È evidente che questa riduzione in tanto si può fare in quanto studi, indagini e rilevazioni potranno essere fatti dall'ISPE molto più praticamente che non dal Ministero. Si riduce pure, di 50 milioni, il capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per quanto riguarda la voce relativa al contributo in favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica e sociale, che è stato già soppresso, per cui non ha ragione di esistere lo stanziamento relativo del fondo globale. Infine si prevede la riduzione di 300 milioni dall'elenco n. 6 del capitolo 5381 del Ministero del tesoro, fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Si riduce precisamente di 300 milioni l'accantonamento di lire 3 miliardi destinati all'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica e a stanziamenti per la ricerca scientifica, poichè allo stato delle cose non si prevede di istituire rapidamente questo Ministero, per quanto esista un disegno di legge già presentato al Parlamento. L'iter di questo disegno di legge forse non sarà tanto rapido e allora si pensa che per il 1968 lo stanziamento suddetto può ridursi, senza danno, di 300 milioni in favore dell'ISPE.

Il disegno di legge non contiene alcuna indicazione per quanto si riferisce al 1969.

Secondo la prassi di questa Commissione, noi abbiamo approvato molti altri disegni di legge che prevedevano spese anche per esercizi futuri senza parlare della relativa copertura

Questo è il contenuto del disegno di legge che viene proposta al nostro esame e alla nostra attenzione. Io concludo invitando la Commissione ad approvarlo.

S A L E R N I . Brevemente, a me corre l'obbligo di proporre l'introduzione di un articolo aggiuntivo, mediante il quale l'ISPE sia incluso tra gli enti che possono esercitare la facoltà di iscrivere il personale dipendente alla Cassa pensioni degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Questo è un precedente che noi abbiamo applicato favorendo queste iscrizioni alla Cassa pensioni degli enti locali che vogliamo potenziare.

La norma ha praticamente l'effetto di riaprire, a beneficio dell'ISPE, il termine per l'iscrizione facoltativa di tutto il personale della Cassa di previdenza degli enti locali. In tal modo si parifica la condizione dell'Ente e del trattamento di quiescenza dei dipendenti a quella degli altri istituti simili che operano nell'ambito degli studi economici.

La Cassa, del resto, comprende tra gli enti con diritto a iscrizioni facoltative tutti gli enti parastatali di diritto pubblico e, in genere, morale, per cui l'iscrizione dell'ISPE, non costituendo in nessun modo una innovazione, ma una semplice misura di indole disciplinare del trattamento di quiescenza dei suoi dipendenti, e quindi degli altri istituti simili che operano nell'ambito delle ricerche e degli studi economici, come l'ISTAT, l'ISCO ed altri, è aderente ai principi e ai criteri generalmente accettati per gran parte degli Enti pubblici con funzione di organo della pubblica Amministrazione.

B E R T O L I . Il nostro Gruppo è favorevole al disegno di legge; direi che è d'accordo specialmente per quanto riguarda le somme che sono utilizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno per la ricerca scientifica eccetera. Quindi, trattandosi di un Istituto così importante, mentre abbiamo sollevato molte riserve a proposito del Ministero del bilancio, ci sembra che portare a

un miliardo di lire il contributo dello Stato in favore dell'ISPE sia più che normale.

Se l'onorevole Sottosegretario me lo consente, vorrei fare una raccomandazione, che può sembrare superflua circa il modo di reclutamento del personale, la distribuzione degli incarichi, la necessità di una ferrea disciplina nei confronti del personale dell'ISPE, in modo che nessuna remora possa costituirsi a proposito dell'Istituto, il quale, malgrado le nostre riserve, esercita una funzione importante nel campo della programmazione.

Circa la proposta del senatore Salerni, si tratta indubbiamente di una maniera di risolvere il problema, se già non è stato risolto dal Ministero del bilancio. È evidente che anche il personale dell'ISPE ha diritto a un trattamento pensionistico e previdenziale. È questa la migliore soluzione per riconoscerglielo? Se il Governo è d'accordo, lo siamo anche noi e, quindi, ci rimettiamo a quanto esso deciderà in proposito.

S A L E R N I . Ringrazio.

C A R O N , *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Il Governo desidera ringraziare il Presidente, i membri della Commissione e, in particolare, il relatore, senatore De Luca, per aver voluto che la discussione del disegno di legge avvenisse questa mattina, riconoscendogli carattere d'urgenza. Il relatore ha messo in rilievo che la cifra che viene concessa in aggiunta a quanto già stabilito per il 1968 è di 300 milioni, in quanto 150 milioni rappresentano una diminuzione degli stanziamenti del capitolo 1055 e 50 milioni costituivano il fondo globale dell'ISPES, che ha concluso la sua attività nel momento stesso in cui è sorto l'ISPE.

Ciò premesso, desidero subito tranquillizzare il senatore Bertoli assicurandogli che l'Istituto si preoccuperà — e il regolamento lo codificherà nella maniera più precisa — affinché il personale si dedichi a tutto tempo alle mansioni cui viene adibito e che non sarà ammesso che esso si dedichi ad altre incombenze. D'altro canto, ciò è già stato disposto, prova ne sia che quando abbia-

mo chiuso l'ufficio del programma e abbiamo invitato il personale a trasferirsi all'ISPE, alcuni hanno optato per una diversa destinazione, proprio perchè a conoscenza della severità che si intende attuare all'Istituto. D'altra parte, la presenza di un direttore di divisione in sezione operativa dovrebbe rassicurare che abusi e concessioni non previste non si verificheranno più nella maniera più assoluta.

La modestia della cifra (la quale, peraltro, crescerà nel 1969; problema, ne convergo col senatore De Luca, troppo vasto per sollevarlo ora e che quindi accantoniamo in attesa che sia esaminato e risolto anzitutto dai Ministeri del bilancio e del tesoro, poi dai due rami del Parlamento, ovviamente nella prossima legislatura) sta a significare la serietà con la quale operiamo. Tanto per fare un esempio, i ricercatori sono 51 mentre prima, all'Istituto del programma, erano una settantina: quindi c'è stata una diminuzione.

Posso anche assicurare che nessuna discriminazione di carattere politico è stata operata e che nelle assunzioni si tiene conto soprattutto dell'effettivo valore degli aspiranti. Infatti, per le prime assunzioni sono stati vagliati attentamente i titoli; in particolare per la nomina dei capi sezione sono stati approfonditi tutti i precedenti. Per quanto riguarda un altro limitato numero di assunzioni, otto, che avverrà domani, la lista è stata personalmente compilata da me, includendovi nominativi che, lo posso assicurare, corrispondono tutti a persone di alta qualificazione, per le quali il vaglio politico non è stato assolutamente operato. Prova ne sia che sono in grado di dire che c'è stata una generale soddisfazione, poichè si è constatato come sia stato tenuto effettivamente conto soltanto dei titoli.

In ordine all'emendamento proposto dal senatore Salerni, mi rendo conto che il problema non è trattato dal disegno di legge in discussione. Personalmente, credo che la questione possa essere risolta anche in via amministrativa. Comunque, se vogliamo dare una certa tranquillità anche formale al personale, ciò che è anche nei nostri voti

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

dati i precedenti ricordati, il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

S A L E R N I . Ho i miei dubbi che il problema possa essere risolto in via amministrativa. Inserendo nella legge un'apposita norma, invece, garantiremo di più il personale.

F O R T U N A T I . Lo penso anch'io.

D E L U C A , *relatore*. Sono personalmente convinto che la soluzione possa ottenersi anche in via amministrativa.

F O R T U N A T I . Per l'ISTAT abbiamo dovuto varare un'apposita legge.

C A R O N , *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Dato che esiste questo precedente, atteniamoci ad esso.

D E L U C A , *relatore*. Anche se per l'ISTAT si è ricorsi ad una legge, la mia convinzione rimane. Comunque, sono favorevole all'approvazione dell'emendamento, peraltro con conseguente modifica del titolo del provvedimento, perchè quello attuale riguarda soltanto l'aumento del contributo annuo all'ISPE. Si potrebbero aggiungere le parole: « e misure relative al trattamento del personale ».

S A L E R N I . Giusto, occorre integrare il titolo.

C A R O N . *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Si dovrebbe precisare: « trattamento previdenziale del personale ». Non vorrei, però, che il contributo si rivelasse insufficiente a causa di questa integrazione. Ci siamo limitati a chiedere 750 milioni per il 1968 ed è evidente che in tale cifra non possono essere compresi eventuali oneri previdenziali. Perciò occorrerebbe elevare il contributo.

S A L E R N I . Non posso assumermi la responsabilità di indicare cifre in aumento senza conoscere l'entità dell'onere e

senza che si reperisca una fonte di copertura.

F O R T U N A T I . Il problema va però risolto.

D E L U C A , *relatore*. Un trattamento pensionistico e previdenziale bisogna sempre assicurarne.

S A L E R N I . D'accordo sull'obbligatorietà; dovendo indicare il modo di far fronte all'onere, mi riferirei o alla Cassa per gli Enti locali o ad un altro istituto analogo.

C A R O N , *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Effettivamente il personale dell'ISPE è vincolato da un contratto semestrale senza alcun trattamento previdenziale.

D'altro canto, coloro i quali lavoravano presso l'Ufficio del programma erano legati da contratti annuali; noi abbiamo ritenuto di farli per 6 mesi, sperando che nel frattempo sia varato il regolamento. Ad ogni modo, il Governo è disposto ad accogliere l'emendamento, riservandosi di valutare l'onere che esso comporterà e di chiedere eventualmente al Parlamento di coprirlo con altro contributo.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo dello Stato in favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica, di cui all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è elevato a lire 750 milioni per l'anno 1968 ed a lire 1 miliardo dall'anno 1969.

(È approvato).

Dopo l'articolo 1 il senatore Salerni propone di aggiungere il seguente articolo:

« L'ISPE (Istituto di studi per la programmazione economica) è incluso tra gli Enti

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

che possono esercitare la facoltà di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato)

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1968 si fa fronte quanto a lire 50 milioni e lire 300 milioni con riduzione del fondo iscritto, rispettivamente, al capitolo 3523 e capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 150 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1055 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

L'articolo testè approvato assumerà il numero 3.

In accoglimento della proposta del relatore, senatore De Luca, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 »

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (249); d'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (263); d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (565); d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (794); d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (867); di iniziativa del senatore Schietroma: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (868); d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (869); d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri: « Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette » (944); d'iniziativa dei senatori Garlato ed altri: « Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra » (983); discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (2782-Urgenza) con assorbimento dei disegni di legge nn. 249, 263, 565, 794, 867, 868, 869, 944 e 983

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca adesso il seguito della discussione dei disegni di legge: d'iniziativa dei senatori Palermo, Bera, De Luca Luca, Fiore, Gigliotti, Scarpino, Vergani e Vidali: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra »; d'iniziativa dei senatori Tibaldi, Tolloy e Parri: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra »; d'iniziativa dei senatori Barbaro, Nencioni, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Franza, Fiorentino, Gray, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra »; d'iniziativa dei senatori Bonaldi, Trimarchi, Vero-

nesi, Artom e Bosso: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra »; di iniziativa dei senatori Angelilli, Carelli, Conti, Zampieri e Forma: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra »; di iniziativa del senatore Schietroma: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra »; d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Carelli, Zaccari, De Luca Angelo, Martinelli e Trabucchi: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra »; d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Martinelli, Trabucchi, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo e Lo Giudice: « Provvedimento in favore delle pensioni di guerra indirette »; e d'iniziativa dei senatori Garlato, de Unterrichter, Vecellio, Rosati, De Luca Angelo e Giraud: « Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra ». Reca inoltre la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa governativa.

La discussione di tali disegni di legge, che trattano materia analoga, avverrà congiuntamente, in quanto la Presidenza del Senato, nell'assegnare in sede deliberante alla nostra Commissione con carattere d'urgenza il disegno di legge n. 2782 ha deciso di modificare anche la precedente assegnazione degli altri, trasferendoli dalla sede redigente a quella deliberante. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, avevamo già iniziato e più volte ripreso la discussione, appunto in sede redigente, dei vari provvedimenti d'iniziativa parlamentare, senza peraltro poterla concludere per le note difficoltà d'ordine finanziario.

Informo anche la Commissione che, oltre a quelli relativi agli altri disegni di legge, da tempo in nostro possesso, ci sono pervenuti i pareri della 1ª, 2ª, 4ª, 10ª e 11ª Commissione, richiesti con riferimento al disegno di legge d'iniziativa governativa.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 2782-*Urgenza*, che invito il relatore ad illustrare, tenendo anche presenti gli altri disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

T R A B U C C H I , *relatore*. Il disegno di legge, che è stato presentato dal Governo, deriva sostanzialmente dai disegni di legge presentati dai senatori appartenenti ai vari gruppi politici e che differiscono tra di loro soltanto per piccoli dettagli.

Sulla base di quei disegni di legge è stata a suo tempo formata, in sede governativa, una Commissione non ufficiale che aveva elaborato un testo che, seppure non del tutto concordato, cercava di venire incontro nei limiti del possibile alle richieste della categoria dei pensionati di guerra.

Successivamente la Commissione ricorderà che è stata nominata una Sottocommissione (che praticamente era composta dei soli due relatori), la quale presso il Ministero del tesoro ha elaborato durante le vacanze estive del 1966 un testo che, prendendo in considerazione le varie proposte e anche tutto ciò che era stato elaborato in sede ufficiosa consultiva presso la Direzione generale del Tesoro, doveva rappresentare il parere della Commissione.

Questo testo è stato presentato con i famosi « puntolini », cioè al posto dell'indicazione delle coperture e al posto delle somme da stanziarsi erano stati messi dei puntolini; e questi famosi puntolini hanno fatto sì che noi, nell'esame del disegno di legge, ci siamo dovuti fermare quando siamo arrivati all'articolo 12 perchè tale articolo implicava già l'entrata in discussione dei fondi, e quindi delle coperture.

Giunti che fummo, l'anno scorso, all'articolo 12, si venne a conoscere la possibilità di utilizzare fondi preventivati fino a lire 25 miliardi, che poi sono un pochino aumentati; ciò consentì la presentazione di un disegno di legge stralcio. Il disegno di legge stesso, che reca come primo presentatore il mio nome, è stato approvato da questa Commissione e dalla Commissione corrispondente della Camera: esso prevedeva la suddivisione dell'importo di lire 25 miliardi e la concessione di alcuni altri benefici.

Sostanzialmente, in quel provvedimento, i 25 miliardi sono stati divisi in due parti: per metà a favore delle pensioni dirette e per metà a favore delle pensioni indirette. Cosicché è stato disposto un prov-

vedimento che ha distribuito dodici miliardi e mezzo per le pensioni dirette ed altrettanto per quelle indirette.

Inoltre, sono state introdotte alcune modificazioni, alcuni miglioramenti, cominciando da quello dell'introduzione della tredicesima mensilità che in questo caso si chiama indennità speciale annua, perchè non viene data a tutti i pensionati, ma solo a quelli che non hanno diritto a pensione; e sono stati introdotti altri miglioramenti, come quello dell'abolizione della tabella *D* che è stata conglobata nella tabella *C*, cioè l'eliminazione della distinzione tra caduti direttamente per fatto di guerra e caduti per causa di guerra.

Qualche altro perfezionamento si è introdotto già in quella legge, ma mancava la possibilità soprattutto finanziaria di presentare un disegno di legge completo.

Nella seduta del 7 dicembre 1967 il Senato, in sede di approvazione del bilancio preventivo 1968, ha votato uno stanziamento nel fondo globale di lire 75 miliardi per provvedere al miglioramento delle pensioni di guerra e per dare un riconoscimento, che non doveva essere pensione, ai combattenti della guerra 1915-18 che, pur avendo combattuto valorosamente, erano riusciti a scampare alla morte e ai disagi e sono ancora viventi, nella misura di 15 miliardi. Pensiamo che il provvedimento relativo pervenga al più presto.

Quanto alle pensioni ai mutilati e invalidi di guerra, il Governo, ritenendo di fare cosa giusta (e che così sia stato non possiamo negarlo), ha pensato di presentare un nuovo testo nel quale si tiene conto prevalentemente delle proposte delle Associazioni, nonché delle proposte dei correlatori sui vari progetti, ed elaborando la materia sinteticamente, secondo un concetto unitario, ha presentato il voluminoso disegno di legge che è ora al nostro esame, nel quale si rifà completamente una specie di testo unico che è totalmente innovatore dal punto di vista legislativo, ma è una specie di testo organico sulla legislazione delle pensioni di guerra, che noi dovremo esaminare e discutere articolo per articolo.

Io credo che per il momento possa limitarmi a questa breve relazione introduttiva con l'indicazione fondamentale della suddivisione per titoli.

Titolo 1°: Dei soggetti del diritto a pensione di guerra. Qui sono elencati in alcuni articoli tutti i provvedimenti che durante il primo periodo d'applicazione delle leggi sulle pensioni di guerra sono stati emanati; sono elencati tutti i casi in cui si abbia diritto a pensione, sia che si tratti di sopravvissuti sia per i congiunti di caduti in combattimento o nelle insurrezioni coloniali; per i morti o per i feriti durante il periodo in cui l'Italia era divisa in due parti, per i caduti della guerra partigiana, e perfino arriviamo alla pensione per i morti o i feriti nelle operazioni di sminamento e di bonifica del territorio. Cioè tutto quello che riguarda il diritto alla pensione di guerra è raccolto nel primo Titolo.

Titolo 2°: Della pensione, assegno o indennità di guerra: si parla della pensione, dell'assegno o dell'indennità di guerra, che sono cose diverse: la pensione è vitalizia, l'assegno è temporaneo, l'indennità viene data una volta tanto; poi abbiamo l'assegno di superinvalidità, l'assegno di cura, gli assegni di cumulo, ed abbiamo ottenuto alcuni miglioramenti soprattutto per quel che riguarda la rieducazione e la qualificazione dei mutilati, stabilendo che debba esserci l'intervento anche dell'Opera nazionale invalidi di guerra per segnalare e per prendere, quando sia necessario, dei provvedimenti affinché tale opera di rieducazione o di qualificazione sia possibile. Sono anche stabilite norme che riguardano coloro che hanno un trattamento di guerra e hanno anche un trattamento pensionistico come dipendenti civili. Sono stabiliti vari criteri: normalmente il criterio è quello del cumulo, eccetto che per il trattamento pensionistico dei militari, forse perchè nel testo i legislatori hanno pensato che i militari sono fatti per combattere, per cui, mentre per gli altri dipendenti dello Stato si vuol dare il cumulo della pensione come dipendenti statali e della pensione come vittime della guerra, invece per i militari questa non è concessa; si pensa che debba esserci

una sola pensione con trattamento privilegiato e con alcune provvidenze destinate a colmare lo squilibrio tra i dipendenti civili e le vittime della guerra.

Si prevedono poi i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani. Per quanto possibile, è stato sempre parificato il diritto del vedovo a quello della vedova, naturalmente quando il vedovo non abbia redditi propri superiori a quelli tassabili ai fini della complementare.

Ci sono i diritti dei genitori, collaterali e assimilati. In proposito si è cercato di allargare, per quanto possibile, i concetti già affermati nelle leggi precedenti, tenendo conto dei nuovi orientamenti derivati sia dalle disposizioni costituzionali, sia dalle norme inserite in apposite leggi.

Una delle novità introdotte riguarda l'assegno per i decorati al valor militare, novità forse non del tutto pertinente, ma che, comunque, corrisponde a una certa vicinanza di concetti con il contesto del provvedimento.

Vi sono anche delle norme riguardanti le procedure, semplificate fin quanto possibile, alle quali si è cercato soprattutto di garantire una miglior sistematica.

Dal canto loro, le tabelle tengono conto delle proposte avanzate al Governo. Le esamineremo dettagliatamente, perchè è facilmente prevedibile che proprio su di esse si incentrerà la nostra discussione. In linea di massima va comunque rilevato subito che sono state ritoccate le tabelle delle malattie e delle lesioni, non accogliendo tutte le proposte delle Associazioni, ma cercando di sistemare quelle situazioni nelle quali la Corte dei conti aveva rilevato delle discrepanze tra il testo legislativo e il prodotto oramai consolidato della scienza medica, nonchè quelle in cui si manifestavano delle incertezze. Si è cercato anche di andare incontro alle esigenze di particolari categorie, per esempio tenendo conto, in sede di valutazione dell'indennizzo dovuto per la morte di minori, del contributo che tali minori, se fossero cresciuti avrebbero potuto dare alla famiglia con il loro lavoro.

Vi sono poi dei punti sui quali mi permetto di soffermarmi, vale a dire quelli per i

quali non vi è un pieno accordo tra il testo governativo e le richieste delle Associazioni. Anzitutto vi è la questione della scala mobile. Le Associazioni avevano richiesto che anche in materia di pensioni di guerra fosse adottato il concetto della scala mobile in vigore per gli stipendi e le remunerazioni. Il Governo ha sempre opposto resistenza a tali istanze, ritenendo che non sia il caso di concedere un provvedimento di meccanica applicazione sia perchè le pensioni hanno una caratteristica del tutto particolare e non possono essere assimilate ad una retribuzione, sia perchè il Governo stesso ha dimostrato — e il Parlamento ancora di più, se si potesse dire — di essere pronto a intervenire quando le necessità si presentano.

P A L E R M O . Naturalmente in questo momento il senatore Trabucchi parla in senso ironico . .

T R A B U C C H I . *relatore.* Noi siamo sempre pronti a intervenire, sia pure con criteri non sempre uguali quanto adattabili alle necessità caso per caso, quindi di più magari a favore delle categorie maggiormente bisognose e di meno in favore di categorie meno bisognose.

Vi è anche la questione della tredicesima mensilità. Le categorie interessate hanno sempre richiesto per tutti i pensionati la concessione della tredicesima mensilità. Nel disegno di legge governativo, invece, essa è ancora considerata come indennità speciale annuale attribuibile soltanto a coloro che non godono di altre pensioni.

In tema di sussidio per le conviventi non coniugate, durante la guerra 1915-18 erano invalse norme piuttosto larghe per il riconoscimento della paternità di figli naturali non riconosciuti, nel senso che era sufficiente l'attestazione del cappellano o una prova generica della volontà del morto di riconoscere il figlio perchè il riconoscimento stesso fosse accordato. Il disegno di legge governativo di cui ci stiamo adesso occupando riecheggia invece le norme più restrittive emanate successivamente, le quali ammettono il riconoscimento solo nel caso in cui sia

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

stata già rilasciata la procura per il matrimonio.

Ancora relativamente al sussidio per le vedove, è rimasto in piedi un conflitto tra la Direzione generale e il Sottosegretario Braccesi, che, ricordiamolo, è un membro della nostra Commissione, conflitto oltre tutto esistente anche tra l'altro relatore, il senatore Salerni, e me. Mi riferisco alla decisione di togliere la pensione alla moglie che passa a seconde nozze ed anche alla pseudo moglie che si sposa. Secondo me si tratta di due posizioni ben differenti, quella appunto della prima moglie rimasta vedova che si risposa e quella di colei che non era moglie e che si sposa. Il Governo ha ritenuto di scegliere la soluzione più restrittiva.

Non c'è stato un accordo totale nemmeno per il cumulo delle infermità. Penso che il senatore Palermo finirà per accettare le proposte del Governo, ma il disaccordo rimane, dato che la tesi delle Associazioni era che il cumulo dovesse tener conto delle capacità residue dell'interessato, mentre il disegno di legge governativo comporta una tabella con la quale si cercano di conciliare le molteplici richieste delle Associazioni con le possibilità, un po' scarse, dell'Amministrazione pubblica.

Circa le pensioni ai collaterali, mi sembra che le nuove norme siano sufficientemente larghe di vedute.

Rimangono, piuttosto, delle strane questioni per le quali non si riesce, o è assai difficile arrivarci, a far corrispondere la norma con la logica. Un esempio in proposito è dato dai diritti della vedova di un invalido di guerra morto per cause naturali, ossia indipendentemente dal fatto di essere invalido. In alcuni casi, la vedova dell'invalido di guerra deceduto per cause naturali viene a percepire di più della vedova per cause di guerra; ciò mi sembra piuttosto illogico. Si è ritenuto di disporre così, evidentemente considerando che chi si è abituato a vivere con una certa remunerazione conduce un certo tenore di vita che è bene continui, mentre la vedova di guerra occorre tenga conto di quella che poteva essere la remunerazione del militare e, quindi, del gravame medio. Una logica assoluta e per-

fetta non c'è in questo caso, anche se si è cercato di mantenere nei limiti più ristretti l'ingiustizia, nel tentativo di conciliare le varie situazioni.

È stato tolto ogni onere fiscale a carico delle pensioni di guerra (il famoso 2 per cento che una volta si pagava) e si è stabilito chiaramente che la pensione di guerra non si computa mai agli effetti fiscali.

Un punto sul quale è rimasta grave la discussione tra le associazioni di categoria e il Governo è quello della ripartizione, perchè le associazioni sono sempre partite dal concetto — che esse ritengono assolutamente irrinunciabile — che le pensioni di guerra rappresentino un indennizzo e quindi un diritto al risarcimento che ha il cittadino che sia stato leso per causa di guerra, in senso generico. In relazione a questo, la tesi delle associazioni è che le pensioni di guerra debbano essere proporzionali al grado di invalidità, che va dal 100 per cento nel caso di un superinvalido al 30 per cento nel caso di invalido appartenente all'ottava categoria; ad esse poi vanno aggiunti l'assegno speciale di previdenza, l'assegno d'incollocamento, l'assegno d'incollocabilità e l'assegno di cura, quando siano necessari. Invece, il Governo ha sempre sostenuto che le pensioni di guerra rappresentino, sì, il risarcimento di un danno subito ma che lo Stato debba avere una particolare sensibilità per coloro che hanno riportato le lesioni più gravi. Il testo del disegno di legge governativo, così come si presenta oggi, è la fotografia di questo concetto: infatti, una parte dello stanziamento di 60 miliardi — che poi sono diventati 57 e mezzo, dato che 2,5 miliardi sono assegnati (articolo 122) all'Opera nazionale invalidi di guerra — vien data proporzionalmente a tutte le categorie mentre un'altra parte viene attribuita in modo particolare alle categorie dei superinvalidi, anzi — esattamente — fino agli invalidi di terza categoria. Più precisamente, ai superinvalidi, di prima, seconda e terza categoria, viene concesso in questo disegno di legge più di quanto le associazioni avrebbero richiesto per loro conto, mentre gli invalidi dalla quarta categoria in poi ottengono meno di quanto le stesse associazioni avevano richiesto.

Una specie di conflitto è rimasto anche con l'Associazione patrocinata dal senatore Bernardinetti, in quanto il desiderio dell'Associazione delle famiglie dei caduti in guerra era quello di arrivare all'assegno speciale di previdenza in misura uguale a quello per gli invalidi di guerra, per le vedove e gli orfani di guerra. Invece non si è potuto arrivare fino a questo limite: la proposta che qui vien fatta (e che in fondo, sotto il particolari condizioni, era stata accettata amichevolmente anche dall'Associazione delle famiglie dei caduti in guerra) tiene, sì, conto di questo desiderio ma non lo appaga totalmente, giacchè l'assegno speciale di previdenza per le vedove continua ad essere inferiore rispetto a quello stabilito per gli invalidi, cioè per le pensioni dirette.

Tutto l'insieme delle questioni poi porta ad un risultato finanziario. L'onere previsto e, allo stato attuale, di 57 miliardi e mezzo, giacchè i benefici non si fanno decorrere dal 1° gennaio ma dal 16 gennaio 1968. Questo ritardo di quindici giorni nella decorrenza dei nuovi benefici, cioè questo risparmio di spesa per quindici giorni, comporta la possibilità di assegnare due miliardi e mezzo — come già ho accennato — all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il che ha sollevato alcune obiezioni da qualche parte. I due relatori però pensano che effettivamente una riduzione delle competenze arretrate corrispondente a soli quindici giorni non sia un danno grave.

Detto questo, bisognerebbe entrare in tutti i particolari per illustrare bene il testo del disegno di legge governativo. Io ho cercato di essere, per quanto possibile, breve, al fine di dare solo una idea di quelli che sono i criteri informativi del provvedimento,

Devo anche accennare ad alcune modifiche di forma che sono state apportate. Si è ammesso che il collegio medico-legale possa dividersi in sezioni; si è stabilito di migliorare la rappresentanza delle associazioni nei collegi medico-legali; si è anche ammesso in questi ultimi l'intervento di uno psichiatra o di un ginecologo quando sia necessario; si è cercato di venire incontro anche alle necessità di un miglioramento tecnico. Si è ammesso che la Corte dei conti non possa agire con più sezioni e si è cercato

di risolvere qualche altro piccolo inconveniente, come quello economico per cui ai presidenti incaricati delle sezioni non si dava la stessa remunerazione che veniva concessa ai presidenti effettivi: piccole cose che non è il caso di annoverare ma che rappresentano dei perfezionamenti introdotti qua e là nel testo del disegno di legge, tenendo conto dei risultati pratici, delle questioni sopravvenute, come quella relativa alla perdita della documentazione di malattia nel caso in cui l'ospedale sia stato bombardato. Si è poi limitato il concetto di lesione derivante da colpa, per cui si è ammesso che quando la colpa sia stata lieve non si debba far carico delle conseguenze di questa alla vittima e che solo quando ci sia stata colpa grave o dolo l'individuo debba sopportare le conseguenze del proprio comportamento e quindi non avere la pensione.

Qualche altro aspetto forse mi sarà sfuggito, ma credo di avere così esposto per grandi linee quello che è il contenuto del disegno di legge, che naturalmente non è destinato ad accontentare tutti ma tuttavia tende a conciliare le possibilità di chi dà con i desideri di chi deve avere

P A L E R M O . Ringrazio l'onorevole Trabucchi per la relazione fattaci, congratulandomi vivamente con lui.

A N G E L I L L I . Mi associo al ringraziamento e alle congratulazioni per il senatore Trabucchi.

C A R E L L I . Anch'io rivolgo il mio ringraziamento e le mie congratulazioni all'onorevole relatore per l'ampia esposizione sul contenuto del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . A questo punto, data l'ora tarda ritengo opportuno sospendere la seduta per riprenderla nel pomeriggio continuando la discussione in corso.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 17,15)

P R E S I D E N T E . Il collega Trabucchi, che è uno dei due relatori, ha sta-

mane illustrato il disegno di legge governativo concernente il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, ma non gli altri disegni di legge, che sono stati da noi già molte volte dibattuti nel loro contenuto e quindi sono noti. Del resto, lo stesso senatore Trabucchi, nella sua ampia esposizione, ha messo in evidenza stamattina i punti su cui c'è qualche contrasto di opinione e che pertanto sono oggetto di discussione.

M A I E R . Signor Presidente, io sono già sufficientemente soddisfatto della relazione così precisa svolta dal senatore Trabucchi. Mi è rimasto solo un dubbio: non so se questa sia la sede giusta, ma mi pare che nel disegno di legge non sia stata affrontata la questione dell'assistenza sanitaria per i titolari di pensioni di guerra indirette. Vorrei sapere qualcosa in proposito dal relatore o dal rappresentante del Governo.

T R A B U C C H I , relatore. È vero.

P R E S I D E N T E . Ritengo opportuno che l'onorevole relatore risponda alla fine, una sola volta, a tutti gli interventi.

P A L E R M O . Vorrei far notare agli onorevoli colleghi che l'articolo 122 del disegno di legge governativo nel quale è previsto uno stanziamento di due miliardi e 500 milioni a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è improponibile, a mio avviso. Desidero ricordare a tutti i colleghi che lo stanziamento di 60 miliardi, voluto col voto del Senato del 7 dicembre 1967, doveva essere destinato unicamente al miglioramento delle pensioni di guerra dirette e indirette. Il fatto che il Governo ne stralci due miliardi e 500 milioni per un fine diverso a me pare che sia in contrasto con la volontà espressa dall'Assemblea del Senato. Ed è proprio in base a questa decurtazione di due miliardi e 500 milioni, destinati all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, che le pensioni delle categorie 7ª e 8ª — come dimostrerò in seguito — ricevono un aumento semplicemen-

te irrisorio. A questo proposito il senatore Trabucchi ha detto che l'intendimento del Governo è quello di andare incontro alle esigenze degli invalidi che hanno subito le mutilazioni più gravi e noi siamo d'accordo che questi mutilati abbiano un trattamento diverso e migliore: ma questo è già previsto dalla legge che infatti dispone per i mutilati di prima categoria, i grandi invalidi, un trattamento diverso rispetto agli altri. Però dire che i mutilati di guerra della 7ª e dell'8ª categoria non hanno diritto all'aumento percentuale delle pensioni, in quanto hanno la possibilità di lavorare, non mi pare che sia un ragionamento giusto, tenendo presente che i mutilati per servizio e i mutilati del lavoro appartenenti alla 7ª e all'8ª categoria hanno anch'essi la possibilità di lavorare ma godono di pensioni di gran lunga superiori a quelle dei mutilati di guerra. Io non posso accettare il principio enunciato dal Governo e ribadito dal senatore Trabucchi. Si tratta o non si tratta di mutilati di guerra che hanno perduto il 40-45 per cento o il 30 per cento — a seconda che appartengano alla 7ª o all'8ª categoria — della capacità lavorativa? Se questo risponde a verità indubbiamente non si può, onorevoli colleghi, accettare il trattamento che ad essi viene riservato dal Governo.

E vorrei aggiungere un'altra considerazione: il Governo, disattendendo quelli che erano gli intendimenti dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra (la quale proponeva che la pensione minima base del mutilato di 1ª categoria ascendesse a 37.000 lire), è partito invece dalla pensione base di 27.000 lire — a cui poi vanno aggiunti i vari assegni complementari — per evitare di dare un aumento proporzionale alle categorie successive, fino all'ottava. Di qui deriva la discordanza che si rileva, nel trattamento previsto nel disegno di legge governativo, tra la prima categoria e quelle successive.

Un altro fatto sul quale vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi è che il Governo dallo stanziamento di 60 miliardi per l'aumento delle pensioni di guerra, così come è stabilito dal Senato, ha detratto due miliardi e 500 milioni per darli al-

l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra: in questo modo non è lo Stato che sovvenziona un ente statale, ma gl' stessi mutilati di guerra.

Perciò invito gli onorevoli colleghi a tener presenti queste mie osservazioni, che ritengo fondate e giuste, al momento opportuno, quando, nel corso dell'esame degli articoli del disegno di legge, io presenterò appositi emendamenti inerenti alle questioni trattate.

B E R N A R D I N E T T I . Prendo atto — e lo faccio volentieri — della decisione del Governo di presentare, sia pure in quest'ultimo scorcio di legislatura, un disegno di legge per l'aumento delle pensioni di guerra, peraltro in attuazione di un voto del Parlamento che aveva stabilito di stanziare a questo scopo i famosi 60 miliardi. Debbo però aggiungere, come ha fatto il collega Palermo, alcune osservazioni che riguardano in particolare le pensioni indirette, le quali risultano inadeguate rispetto a tutto il complesso dei rapporti pensionistici di guerra.

Io ricordo di aver parlato espressamente, in un certo intervento di sperequazione. In effetti, la corresponsione delle pensioni indirette di guerra è modestissima e molto lontana da quella che è l'attuale situazione delle pensioni dirette. Non dico questo per un senso di invidia o per un desiderio di vedere ridotte le pensioni dirette a favore di quelle indirette; anzi, dichiaro che sono d'accordo con il collega Palermo nell'affermare che si dovrebbe fare un ulteriore sforzo per migliorare le une e le altre pensioni, in generale.

È un argomento questo, che abbiamo già trattato e che io desidero quanto meno ricordare ai colleghi della Commissione per poter sin da ora stabilire che è necessario affrontare quest'aspetto del problema, anche se ciò potrà avvenire in un secondo tempo, cioè alla prossima legislatura.

Il collega Trabucchi, come relatore, stamattina nella sua esposizione ha anche accennato all'assegno di previdenza. Ma io devo rilevare che, con gli aumenti di cui al presente disegno di legge governativo, l'as-

segno di previdenza per i titolari di pensioni indirette non arriva nemmeno alla metà di quello stabilito per i titolari di pensioni dirette; e questo, naturalmente, è un altro aspetto che va meditato

Ripeto, queste considerazioni io le faccio per offrire di nuovo l'argomento delle pensioni indirette alla meditazione dei colleghi, affinché il problema sia affrontato e risolto in un futuro che mi auguro e credo non troppo lontano. Tutto ciò deve essere detto anche a chiarimento e, se volete, a commento rettificativo di quanto è affermato nella breve relazione scritta che accompagna il disegno di legge governativo, nella quale si sostiene: « Il Governo con il presente provvedimento ritiene di aver affrontato in maniera compiuta il problema delle pensioni di guerra adottando soluzioni che realizzano un definitivo e completo riassetto della delicata e complessa materia, stabilendo nel contempo, per quanto concerne gli assegni, misure economiche aderenti alle singole situazioni delle varie categorie interessate ». Su questo io credo di non poter essere d'accordo, come non sono d'accordo anche sulla motivazione che ha testè enunciato il collega Palermo perchè non ho assolutamente la pretesa di chiedere delle somme a favore dei titolari di pensioni indirette senza tener conto di tutto il complesso del settore pensionistico di guerra.

Un'altra osservazione che mi permetto di fare — e al momento opportuno presenterò un emendamento in proposito — riguarda l'articolo 94 del disegno di legge governativo, che tra i componenti della Commissione medica superiore prevede anche un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e uno avente la qualifica di partigiano combattente. A me pare che distinzione sostanziale tra le due qualifiche non vi possa essere: tutt'al più lasciamo un medico appartenente alla categoria ma come rappresentante dei titolari di pensione diretta ed aggiungiamone un altro come rappresentante dei titolari di pensioni di guerra indirette.

T R A B U C C H I , *relatore*. Si riferisce al secondo capoverso dell'articolo 94?

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

B E R N A R D I N E T T I . Sì, ma ritengo che anche la prima parte dell'articolo che riguarda la composizione della Commissione medica superiore debba, sotto questo aspetto, poter rispondere alle esigenze che vi ho illustrato.

In conclusione, oggi alla chiusura della legislatura, noi non possiamo non approvare intanto questo disegno di legge, in merito al quale anche il collega Carelli — che mi ha pregato di esprimere i suoi concetti attraverso la mia persona -- comunica la propria soddisfazione per l'intendimento del Governo e si dichiara favorevole, ma nell'intesa, naturalmente, di non considerare completamente chiuso l'argomento. Le stesse affermazioni faccio io, auspicando che il disegno di legge venga approvato dal Senato e quindi possa essere rapidamente inviato alla Camera dei deputati ed approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

G I G L I O T T I . Vorrei ricordare ai colleghi — ciò è stato rilevato anche dal Presidente Martinelli — la situazione di fatto nella quale ci troviamo: l'emendamento al bilancio per il miglioramento delle pensioni di guerra fu approvato dal Senato il 7 dicembre, ma purtroppo il Governo, nonostante le nostre continue richieste, ha fatto passare circa tre mesi prima di presentare il disegno di legge in esame. Io non dico che l'abbia fatto apposta, al fine di evitare una discussione approfondita; ma è certo che questo disegno di legge, presentato alla vigilia della fine della legislatura, costringe la nostra Commissione, costringe il Senato, come costringerà la Camera dei deputati, ad un esame molto superficiale del provvedimento. Il problema delle pensioni di guerra dirette ed indirette dovrà essere pertanto, come ha detto il collega Bernardinetti, riesaminato completamente e definito nella prossima legislatura.

Oggi, nella situazione in cui ci troviamo, che cosa possiamo fare? Molto poco; cioè limitare il nostro esame e le nostre proposte di modifica a quelle che sono le questioni essenziali, come quella messa in evidenza dal collega Palermo in relazione ai due miliardi e 500 milioni stralciati dallo stan-

ziamento dei 60 miliardi voluto dal Senato per il miglioramento delle pensioni di guerra e destinati ad un fine che non ha nulla a che fare con le pensioni di guerra.

Concludendo, vorrei pertanto pregare la Commissione di limitare la discussione ai soli articoli che riguardano le questioni controverse più importanti, in maniera che in serata si possa giungere al termine dell'esame e all'approvazione del disegno di legge e quindi trasmettere rapidamente il provvedimento alla Camera dei deputati per ottenere in tempo utile l'approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento; perchè, dopo il voto del Senato del 7 dicembre circa lo stanziamento dei 60 miliardi per il miglioramento delle pensioni di guerra e dopo che infinite volte (da quando, cinque anni fa, fu presentato in materia un disegno di legge d'iniziativa parlamentare) abbiamo chiesto che si affrontasse il problema, sarebbe grave che si chiudesse la legislatura senza che vengano utilizzati neppure i 60 miliardi disponibili.

A N G E L I L L I . Mi dichiaro d'accordo con il senatore Gigliotti in merito alla proposta di accelerare i lavori della Commissione limitando la discussione ai punti più controversi, in modo che il disegno di legge possa essere inviato subito alla Camera dei deputati e venire approvato entro questa legislatura.

P R E S I D E N T E . Do la parola, per una succinta risposta ai colleghi intervenuti, all'onorevole relatore.

T R A B U C C H I , *relatore*. Devo una risposta, che è fondamentale, soltanto al senatore Maier. Agli altri colleghi ho ben poco da dire.

È vero che il senatore Maier ha sempre richiesto — in ciò perfettamente all'unisono con le richieste fatte dall'Associazione delle famiglie dei caduti in guerra a mezzo dei suoi organi periferici e del senatore Bernardinetti — che si arrivasse ad ammettere anche l'assicurazione di malattia per i titolari di pensioni di guerra indirette; però non è che la Commissione o il Governo ab-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

bia dimenticato questo problema: il fatto è che il Governo ha sempre eccepito l'estraneità dell'argomento al problema delle pensioni di guerra, perchè ha sempre ritenuto che, dovendosi fare i conti con gli organi assicurativi, bisognava predisporre un provvedimento particolare per l'assistenza sanitaria ai titolari di pensioni indirette. Nello stesso modo — cioè eccependo il carattere di estraneità — il Governo ha risposto in merito alla richiesta (di cui stamattina mi ero dimenticato di far cenno) avanzata dall'Associazione degli invalidi per la concessione dei biglietti ferroviari agli invalidi che una volta erano classificati in categoria D ed attualmente in categoria C. In altri termini, non è che il Governo non voglia affrontare questi argomenti ma occorre prima trovare un accordo con altre Amministrazioni (con quella delle mutue, in tema di assistenza sanitaria), per cui il problema non resta precluso ma è soltanto ritenuto non cumulabile, cioè estraneo a quello delle pensioni di guerra. Non so se l'onorevole Sottosegretario possa dire qualcosa di più in proposito.

Della questione sollevata dal senatore Palermo circa lo stralcio dei due miliardi e mezzo destinati all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ne parleremo dopo, nel corso dell'esame degli articoli.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero intanto assicurare il senatore Maier che ho fatto fare delle analisi per campione, per valutare il numero dei pensionati indiretti che avrebbero avuto diritto all'assistenza sanitaria, ma non sono stato in grado di poter fare un calcolo preciso. Secondo gli uffici, tenuto conto che i congiunti dei caduti assommano a mezzo milione, circa 300.000, non sono assistiti. Ora, questa cifra mi sembra un po' esagerata.

M A I E R. Ma se fosse esatta, a maggior ragione bisognerebbe intervenire.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho dato incarico di svolgere l'inchiesta. Comunque il problema non è stato affrontato perchè non concerneva

esattamente questo provvedimento; spero però che il Governo, se non l'attuale certamente quello che verrà, voglia proporre una legge apposita per l'assistenza sanitaria ai familiari dei caduti.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2782-*Urgenza*, di cui do lettura, procedendo secondo il suggerimento del senatore Palermo, che mi sembra sia stato accettato dalla Commissione.

TITOLO I

DEI SOGGETTI DEL DIRITTO A PENSIONE DI GUERRA

Art. 1.

(Soggetti militari)

Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalla presente legge.

Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex Colonie, ed ai loro congiunti.

(È approvato)

Art. 2.

(Categorie speciali di soggetti militari)

Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

stesse condizioni dei soggetti menzionati nel primo comma dell'articolo 1:

a) gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, ed in caso di morte i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purchè divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate ai termini dei trattati di pace. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado rivestito, secondo la equiparazione dei gradi dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico con quelli delle Forze armate nazionali, approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1939, di cui all'annessa tabella *P*. Alle persone contemplate nella presente lettera non si applica il secondo comma del successivo articolo 102, quando il fatto sia avvenuto durante il servizio prestato nell'esercito e nella marina dell'Austria-Ungheria;

b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e i loro congiunti, nonchè i volontari che, anche posteriormente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono nella città e nel territorio di Fiume, ed in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale e i loro congiunti;

c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane od alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, semprechè tali partecipazioni risultino attestate dai comandi delle Forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e i loro congiunti. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle Forze armate regolari dello Stato italiano alla data dell'8 settembre 1943, ancorchè a tale data non fossero in servizio, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica partigiana eventualmente riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, nu-

mero 93, di cui all'annessa tabella *R*. Per coloro che non abbiano fatto parte delle Forze armate dello Stato ed ai quali non sia stata riconosciuta la qualifica partigiana la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa;

d) i militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e i loro congiunti, nonchè le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e i loro congiunti;

e) i cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e i loro congiunti.

Ai soggetti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del presente articolo la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle Forze armate regolari dello Stato alla data dell'8 settembre 1943. Per coloro che non abbiano fatto parte delle Forze armate regolari dello Stato la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa;

f) gli alto atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle Forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti, e i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ovvero la riacquisti o ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata in base al grado rivestito nelle Forze armate tedesche.

I soggetti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) non hanno diritto a pensione, assegno o indennità ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;

g) gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce Rossa Italiana, ed in caso di morte i loro congiunti, purchè la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione rilasciata dai rispettivi competenti Dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra, o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni. La liquidazione della pensione, assegno o indennità di guerra è effettuata in base al grado da essi rivestito secondo la equiparazione di cui all'annessa tabella U;

h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e i loro congiunti.

Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria;

i) i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e i loro congiunti in caso di morte. La liquidazione della pensione e degli assegni avviene in base al grado ricoperto dal soggetto nelle Forze armate oppure nell'Amministrazione civile dello Stato. Per coloro che non avevano la qualità di militari o di impiegati civili dello Stato, la pensione e gli assegni sono liquidati in via provvisoria sulla base del grado di soldato. La determinazione del grado, ai fini della liquidazione definitiva, è effettuata da una Commissione composta di

un Consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Ministero della difesa. La Commissione, integrata con un ufficiale superiore medico designato dal Ministro della difesa, esegue tutte le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, alla invalidità o alla morte dei soggetti indicati nella presente lettera ed esprime un motivato parere, in base agli elementi raccolti. Alle sedute della Commissione assiste in qualità di segretario un funzionario della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro;

l) i militari delle Forze armate dello Stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in Estremo Oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e i loro congiunti;

m) i militari già appartenenti ai Reparti indigeni dei cessati Governi coloniali, ed in caso di morte i loro congiunti, purchè trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani.

P A L E R M O Vorrei fare soltanto un'osservazione a proposito della lettera d), là dove si dice: « i militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana. . ». Voi comprenderete che io mi trovo alquanto imbarazzato; tuttavia, potrei essere favorevole all'approvazione della citata lettera d), a condizione che all'articolo 10, concernente le categorie speciali e di civili non militarizzati, venisse inserita anche la categoria dei perseguitati politici e razziali.

Se la Commissione fosse d'accordo in questo senso, ritirerei la mia opposizione alla lettera d) e mi riserverei di proporre all'articolo 10 l'emendamento cui ho accennato.

S A L E R N I , *relatore*. È certo che l'articolo 2, se lo esaminassimo a fondo, potrebbe dare luogo ad altre osservazioni perchè, oltre la lettera d), c'è la lettera e), la quale contempla coloro che hanno fatto parte delle Forze armate germaniche, che ci lascia perplessi. Non entriamo nel merito; quindi, io potrei accettare d'accordo col senatore Tra-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

bucchi, l'emendamento proposto dal senatore Palermo all'articolo 10.

P R E S I D E N T E Ai fini procedurali, se il Governo è d'accordo, penso che possiamo votare la lettera *d*) dell'articolo 2 e, contemporaneamente, un emendamento all'articolo 10, riservandoci di riprendere poi l'esame di tale articolo.

Allora, a che punto dell'articolo 10 dovrebbe essere inserito l'emendamento?

P A L E R M O . Bisognerebbe aggiungere, alla fine una lettera *h*).

T R A B U C C H I , *relatore*. Potremmo inserirlo alla fine della lettera *c*).

P A L E R M O . Non vorrei, però, che si creasse una confusione!

S A L E R N I , *relatore*. Possiamo spostare l'indicazione delle altre lettere.

P R E S I D E N T E . Dovrebbe trattarsi, allora, di una lettera *c-bis*).

T R A B U C C H I , *relatore*. Possiamo inserirlo anche dopo la lettera *f*), se si vuole. L'emendamento suonerebbe così: « nonchè i perseguitati politici e razziali ».

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetto di fare osservare che esiste un apposito Comitato che stabilisce anche le norme per i perseguitati politici e razziali, che non ricentrano nella competenza della normale amministrazione delle pensioni di guerra.

P R E S I D E N T E . Ma il collega Palermo ha fatto notare che si tratta di estendere alla suddetta categoria queste particolari norme.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono già concesse, automaticamente.

P A L E R M O . L'articolo 2 contempla categorie speciali di soggetti militari; l'articolo 10, invece, contempla categorie specia-

li di civili non militarizzati. Ora, visto che nell'articolo 2 abbiamo considerato anche i militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale, non capisco perchè non possiamo accettare il principio che tra le categorie speciali di civili non militarizzati siano compresi i perseguitati politici e razziali, indipendentemente dalla loro posizione.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esiste però una legge speciale, a tutti nota, per cui i perseguitati politici hanno le stesse agevolazioni previste per i pensionati di guerra e, quindi, beneficeranno di questo miglioramento. Non vedo il motivo per cui si debba inserire anche questa categoria.

P R E S I D E N T E . Allora, con un altro provvedimento si estenderanno questi benefici alla categoria suddetta?

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Qualsiasi miglioramento, concesso ai mutilati di guerra, sarà esteso anche ai perseguitati politici.

P A L E R M O . Inizialmente i militari della sedicente Repubblica sociale non percepivano pensione di guerra, ma assegni, così come li percepiscono i perseguitati politici e razziali. Ora — ripeto — se tra le categorie di cui all'articolo 2 includiamo anche i militari della sedicente Repubblica sociale, non capisco perchè non possiamo inserire i perseguitati politici e razziali tra le categorie di cui all'articolo 10, che contempla categorie speciali di civili non militarizzati, i quali godono già di assegno.

S A L E R N I , *relatore*. Per evitare una duplicazione di norme. La questione sollevata dall'onorevole Sottosegretario l'ho capita.

P A L E R M O . Quella che io pongo è una questione morale!

G I G L I O T T I . Ma per quanto riguarda la lettera *d*) dell'articolo 2, c'è una duplicazione, in quanto esiste già una nor-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

ma a parte; soltanto la denominazione è diversa, perchè si parla di assegni anzichè di pensione.

T R A B U C C H I, *relatore*. Penso che la questione si potrebbe risolvere in due modi: o inseriamo all'articolo 10, alla fine della lettera *f*), le parole: « i cittadini italiani perseguitati politici e razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza della guerra o delle persecuzioni o in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni stesse, e in caso di morte ai loro congiunti »; oppure aggiungiamo un comma all'articolo 121, che prevede l'abrogazione delle norme non compatibili, il quale stabilisca che nulla è innovato per quanto riguarda i perseguitati politici e razziali per i quali dispongono le norme di cui alla legge...

S A L E R N I, *relatore*. La seconda soluzione, a mio avviso, sarebbe la migliore.

G I G L I O T T I. Se c'è già una legislazione che si occupa della categoria, bisogna inserire anche quelli della Repubblica di Salò.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il secondo comma dell'articolo 121 dice: « Nulla è innovato circa le disposizioni della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e successive modificazioni ». La legge citata è proprio quella che riguarda i perseguitati politici.

P R E S I D E N T E. Ciò significa che tutti i miglioramenti economici previsti con questo disegno di legge vengono applicati anche ai perseguitati politici?

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Certamente!

P R E S I D E N T E. La proposta fatta dal senatore Palermo, però, non considera soltanto l'aspetto finanziario, ma anche un aspetto morale.

Se invece di « assegno » per coloro che sono stati collaboratori o milari della se-

dicente Repubblica sociale di Salò si usa il termine « pensione », questo stesso termine deve essere adottato anche per i perseguitati politici

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A mio avviso è superfluo, ma se la Commissione è di questo parere, posso anche accettare l'emendamento.

S A L E R N I, *relatore*. Purchè le norme non si elidano tra loro possiamo inserire l'emendamento nel disegno di legge.

P A L E R M O. Non c'è questo pericolo, perchè al secondo comma dell'articolo 121 si precisa che nulla è innovato circa le disposizioni della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e successive modificazioni.

B E R N A R D I N E T T I. Allora inseriamolo.

T R A B U C C H I, *relatore*. Possiamo anche sommare le due cose inserendo all'articolo 10, dopo la lettera *f*), un punto *f-bis*): « i cittadini italiani perseguitati politici e razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alle necessità di sfuggire alle persecuzioni stesse e i congiunti dei cittadini deceduti in conseguenza dei fatti medesimi. Per costoro nulla è innovato circa le disposizioni della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e successive modificazioni ».

S A L E R N I, *relatore*. Diventa quindi superfluo il secondo comma dell'articolo 121.

G I G L I O T T I. Invece di: « nulla è innovato », potremmo dire: « in conformità... ».

S A L E R N I, *relatore*. O meglio ancora potremmo dire: « A detti cittadini si applicano le norme della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e successive modificazioni, in quanto non incompatibili con la presente legge ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto l'emendamento. Si intende che il secondo comma dell'articolo 121 viene soppresso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, resta inteso che sarà votato a suo luogo l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Palermo, accettato dal Governo, tendente ad inserire all'articolo 10 un'alinea *f-bis* del seguente tenore: « i cittadini italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni stesse e i congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto non incompatibili con la presente legge ».

(Così rimane stabilito).

Metto ai voti l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(È approvato)

Art. 3.

(Servizio di guerra)

La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le infermità che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonchè in Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex Colonie.

Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto perchè destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

(È approvato).

Art. 4.

(Stato di prigionia di guerra)

La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

Per il conferimento della pensione, assegno o indennità di guerra al militare che sia caduto prigioniero, è sempre necessario il parere della competente Autorità militare.

Le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria salvo revoca quando il Ministero competente dichiara che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave.

(È approvato)

Art. 5.

(Servizio attinente alla guerra)

Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando l'invalidità o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario per il riconoscimento del diritto a pensione, assegno o indennità che

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del presente articolo, la prova che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, o che lo sviluppo di infermità dovute a comuni fattori etiologici non sia stato favorito dalle condizioni del servizio, spetta all'Ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennità di guerra. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituisce elemento di prova anche il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 94

Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

P A L E R M O . Propongo la soppressione dell'ultimo periodo del quarto comma, perchè costituisce una innovazione rispetto alla vecchia legge. La norma che dà carattere probatorio al parere della Commissione medica superiore vincola la Corte dei conti.

S A L E R N I , relatore. Concordo con il senatore Palermo circa l'innovazione, ma mi permetto di non condividere la sua preoccupazione in merito alla prova: una cosa è la prova che viene da un Collegio medico superiore e altra cosa è il giudizio che emette la Corte dei conti. Se il Ministero riconosce la pensione di guerra, la Corte dei conti deve solo emanare una sentenza, non decidere. Commetteremmo un errore se des-

simo corpo a questa prova che non deve essere data dalla Corte dei conti.

P A L E R M O Desidero precisare che tutte le osservazioni che ho fatto finora e che farò in seguito sono frutto di uno studio fatto dall'Associazione mutilati e invalidi di guerra, a nome della quale io parlo. Poichè mi hanno detto che sarebbero lieti che questo periodo venisse soppresso, insisto nell'emendamento presentato.

T R A B U C C H I relatore. Il testo del quarto comma è gravemente restrittivo per la pubblica Amministrazione in quanto si inverte l'onere della prova circa la gravosità del servizio cui è stato sottoposto il militare: l'onere della prova non incombe più su chi domanda, ma su chi nega.

Costituisce « elemento di prova » anche il parere della Commissione medica. Se per essere più chiari vogliamo sostituire le parole: « elemento di prova » con le altre: « un indizio di prova », non ho alcuna difficoltà.

P A L E R M O Dopo i chiarimenti dati dal senatore Trabucchi, dichiaro di ritirare l'emendamento proposto

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo articolo 5 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

(Esclusione per dolo, colpa grave o cause naturali)

Non spetta pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorchè il militare non si fosse trovato in

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

servizio. Per il diniego del diritto a trattamento pensionistico in applicazione del presente comma è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 94.

(E approvato).

Art. 7.

(Presunzione di morte per i dispersi)

Sono considerati come morti per causa di servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.

È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare è scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.

Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro del tesoro, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

(È approvato).

Art. 8.

(Civili militarizzati di diritto)

È equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti Autorità e posti al seguito di truppe operanti.

Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi del comma precedente, i cittadini militarizzati per svolgere attività connesse con la preparazione e la

difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche

(È approvato).

Art. 9.

(Soggetti civili non militarizzati)

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata dell'invalidità o del suo aggravamento, o della morte.

Sono considerati fatti di guerra agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

È sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenni, nonché da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in Paese estero o comunque ad opera di forze nemiche.

Sono conferite, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bel-

lici, svolte alle dipendenze o per conto dell'Autorità statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni, e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.

(È approvato).

Art. 10.

(*Categorie speciali
di civili non militarizzati*)

Hanno diritto a pensioni, assegni od indennità di guerra allo stesso titolo dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 9:

a) i cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e i loro congiunti;

b) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti ovunque avvenuti, dal 1° settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di Forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse e i loro congiunti;

c) i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, dal 1° settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e i loro congiunti;

d) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni aventi moventi politici, singole o collettive, nei territori delle ex Colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 24 luglio 1951, n. 660 e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;

e) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi moventi politici dal-

la data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;

f) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi;

g) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole provincie, fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente da Autorità civili o per conto di Autorità alleate ovvero da privati su immobili di loro proprietà e i congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni.

Ricordo alla Commissione che essa si è già dichiarata favorevole al seguente emendamento a questo articolo:

Dopo la lettera f) inserire la seguente lettera:

« g) i cittadini italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni stesse e i congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto non incompatibili con la presente legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

In conseguenza, la attuale lettera g) diventa lettera h).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

P A L E R M O . Vorrei pregare il signor Presidente di mettere in discussione, prima

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

dell'articolo 11, l'articolo 122, cioè quello che prevede il finanziamento di lire 2 miliardi 500.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Mi permetto di aggiungere che, se ci riportiamo alla volontà del Senato, espressa molto chiaramente, avremo la possibilità di modificare la misura della pensione relativa alle due ultime categorie cioè la settima e l'ottava.

In base al presente disegno di legge, infatti, le pensioni previste per le suddette categorie ammonterebbero a lire 11.000 per la settima categoria e a lire 3.250 per l'ottava categoria. Vorrei far notare che le stesse categorie degli invalidi del lavoro percepiscono, l'una 21.200 lire e l'altra 14.310. A nessuno può sfuggire l'enorme differenza che c'è tra gli invalidi di guerra e gli invalidi del lavoro; comunque, non voglio fare della retorica, ma soltanto sottolineare che mi sembra ingiusta questa sperequazione di trattamento.

Ora, con i 2.500.000.000 che il Governo — vogliate scusare l'espressione — « ha consumato » attraverso uno storno ai danni dei mutilati di guerra noi potremmo non solo rispettare la volontà del Senato, ma aumentare anche le pensioni delle categorie settima e ottava.

Dai calcoli che sono stati fatti, ho potuto appurare che gli invalidi di guerra delle suddette categorie si aggirano intorno alle 220.000 unità. Se distribuissimo i 2 miliardi 500.000.000 lire secondo la volontà espressa dal Senato, potremmo aumentare la pensione della settima categoria con un assegno integrativo di 1.000 lire e quella dell'ottava categoria con un assegno di 800 lire; così sarebbe meno stridente la differenza di trattamento attualmente esistente tra i mutilati di guerra e gli invalidi del lavoro e avremmo una percentuale più esatta nella valutazione delle infermità delle varie categorie.

PRESIDENTE. Vorrei innanzitutto far presente che qui si intrecciano, diciamo, valutazioni di carattere politico, quali quelle relative alla destinazione dei 2 miliardi 500.000.000, così com'è prevista nel

testo governativo, e questioni che già altre volte abbiamo incontrato in questa sede. Penso che tutti noi ricordiamo l'appassionato intervento del senatore Palermo in occasione di un altro provvedimento del genere, quando il tema del confronto tra il trattamento riservato agli invalidi del lavoro e quello riservato agli invalidi di guerra era stato messo in evidenza.

Qui si tratta però di settori del tutto diversi: gli invalidi del lavoro, infatti, sono assistiti da un sistema previdenziale che ha particolari finanziamenti; il servizio delle pensioni di guerra, invece, è a completo carico del Tesoro, come debito di riconoscenza e di giustizia che la collettività ha nei confronti della categoria.

Vorrei quindi pregare il senatore Palermo, che non meno di noi, penso, ha fretta di arrivare oggi alla conclusione, di non voler considerare questo confronto tra i mutilati di guerra e gli invalidi del lavoro un tema di attualità. Dopo di che, penserei di dare la parola all'onorevole sottosegretario Braccesi perchè ci esprima il suo pensiero a proposito dell'eventuale destinazione di questi 2.500.000.000 di lire che, secondo l'articolo 122 di questo disegno di legge sono destinati all'Opera nazionale invalidi di guerra.

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. L'articolo 122 dice: « A favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è concesso un contributo straordinario di lire 2.500.000.000; di cui lire 2 miliardi per le esigenze di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e lire 50.000.000 ad integrazione dell'assegnazione per l'anno 1968 ».

Quindi, il preteso prelevamento dai 60 miliardi avverrebbe solo per l'esercizio 1968 e nella misura di 1.250.000.000 per le dirette e di 1.250.000.000 per le indirette; sicchè non potremmo mai utilizzare tutta la cifra per i pensionati della settima e dell'ottava categoria, perchè si risentirebbero i pensionati indiretti che pretenderebbero la metà della cifra prevista.

PRESIDENTE. Allora, dove andrebbe l'economia dei 2 miliardi e 500 milioni prevista per gli esercizi successivi?

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per gli esercizi successivi la spesa sarà di 60 miliardi; il prelevamento di 2 miliardi e 500 milioni è previsto solo per quest'anno per integrare il bilancio dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che opera sempre a favore della categoria e degli orfani di guerra. Si fa questo sacrificio, facendo decorrere il beneficio del presente disegno di legge dal 16 gennaio invece che dal 1° gennaio.

S A L E R N I , *relatore*. Vorrei sapere se si tratta di una indennità *una tantum*, perchè se così non fosse, potrei domandare come si è pervenuti a questa conclusione in contrasto con quanto stabilito.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di un'indennità *una tantum*.

P A L E R M O . L'articolo 122 è collegato con la decorrenza dal 16 gennaio 1968 e su questo non possiamo essere d'accordo, perchè la volontà del Senato per ben due volte sarebbe disattesa dal Governo.

Nella seduta del 7 dicembre 1967, quando il Senato votò che nel bilancio del 1968 lo stanziamento di 60 miliardi dovesse essere utilizzato integralmente per il miglioramento delle pensioni di guerra ed, in particolare, per quelle della 7^a e 8^a categoria che sono decisamente insufficienti, intese stabilire che gli aumenti dovessero decorrere dal 1° gennaio di questo anno. Ora, non solo la decorrenza non ha inizio dal 1° bensì dal 16 gennaio 1968, ma le somme vengono sottratte alle pensioni di guerra e assegnate, invece, all'Opera nazionale invalidi di guerra. Ci troviamo, quindi, di fronte a ben due violazioni, da parte del Governo, della volontà del Senato: spostamento della data di decorrenza e devoluzione dello stanziamento all'Opera nazionale invalidi di guerra che è un ente statale e come tale deve essere finanziato dallo Stato.

T R A B U C C H I *relatore*. I 500 milioni all'anno possono anche essere giustificati, forse, dal complesso della legge, perchè in questo provvedimento abbiamo affidato ulteriori oneri, per quanto riguarda gli

orfani, all'Opera nazionale invalidi di guerra. È evidente che se ad un ente si affidano nuovi oneri, non si può pretendere che viva di solo spirito, ma occorre fornirgli anche i mezzi per operare.

Resta la questione dei due miliardi. Però questi 2 miliardi verrebbero dati a copertura di spese che l'Opera nazionale invalidi di guerra ha sostenuto per la categoria. Si è pensato, quindi, nel momento in cui si danno delle indennità o delle pensioni retroattive, di dire: vediamo di sanare anche la situazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra che non ha lavorato per altri, ma per quella stessa categoria. Naturalmente, se il Governo riesce a trovare un'altra copertura per questi due miliardi, noi ne saremmo oltremodo lieti.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non l'ha trovata.

P A L E R M O . Non l'ha voluta trovare!

C O P P O . L'onorevole Sottosegretario afferma che si tratta di un versamento *una tantum* per sanare una situazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra afferente all'anno 1967.

Ora, si prevede che per il prossimo esercizio si riproduca una situazione di questo genere?

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, è evidente.

P A L E R M O . Signor Presidente, mi trovo in una condizione veramente difficile. Io ritengo che la mia tesi sia quanto mai giusta e che l'operato del Governo non sia stato conforme alla volontà del Senato, però mi rendo conto che siamo alla vigilia della fine legislatura e non sono, quindi, nelle migliori condizioni per insistere. Ritiro, pertanto, l'emendamento auspicando che la nuova legislatura affronti e risolva il problema della settima e ottava categoria.

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame degli articoli.

TITOLO II
DELLA PENSIONE
ASSEGNO O INDENNITA' DI GUERRA

Art. 11.

(*Pensione vitalizia e assegno*)

Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati agli articoli 9 e 10 abbiano subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non sia suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione ne sia suscettibile.

Il trattamento di pensione è stabilito dalla tabella C annessa alla presente legge.

In aggiunta alla pensione base, gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno diritto ad un assegno complementare nella misura annua di lire 444.000.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di 8^a categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.

Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascrivarsi alle categorie che comprendono infermità equivalenti.

Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8^a categoria della tabella A.

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 1^a alla 6^a dell'annessa tabella A, spetta, in aggiunta al trattamento pensionistico, un assegno integrativo non reversibile nelle seguenti misure:

a) per gli invalidi ascritti alla 1^a categoria con o senza assegno di superinvalidità di annue lire 150.000;

b) per gli invalidi ascritti alle voci numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 20 della 2^a categoria di annue lire 135.000;

c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla 2^a categoria di annue lire 99.000;

d) per gli invalidi ascritti alla 3^a categoria di annue lire 90.000;

e) per gli invalidi ascritti alla 4^a categoria di annue lire 45.000;

f) per gli invalidi ascritti alla 5^a categoria di annue lire 36.000;

g) per gli invalidi ascritti alla 6^a categoria di annue lire 27.000.

G I G L I O T T I . Dichiaro che i senatori comunisti voteranno contro questo articolo.

P R E S I D E N T E Metto in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Gruppi di gradi*)

La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi:

a) ufficiali generali;

b) ufficiali superiori;

c) ufficiali inferiori;

d) sottufficiali e truppa.

Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò l'evento di servizio e, nel caso di una infermità, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno della cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra.

Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

quelli dell'Esercito sono accertate, ove non siano state già determinate, con decreti del Ministro della difesa.

Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di sottotenente.

Al cittadino divenuto invalido per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10, la pensione, l'assegno o l'indennità si liquida nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa. Ove però egli, al momento dell'evento, fosse investito di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennità è concessa in base a tale grado.

(È approvato)

Art. 13.

(Norme generali
sull'assegno rinnovabile)

L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro.

Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali l'assegno deve essere, in ogni caso, o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso.

La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da una delle infermità di cui alla tabella E, e fruanti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza di un periodo di assegno rinnovabile, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico per un

biennio, al termine del quale si procederà a nuova visita per stabilire la categoria alla quale l'invalidità debba essere ascritta.

Quando negli accertamenti sanitari, di cui al secondo comma del presente articolo, siano confermate la diagnosi e la classificazione dell'invalidità, alla rinnovazione degli assegni delle categorie dalla 2^a all'8^a, limitatamente al periodo degli otto anni previsto dal terzo comma, provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro. Tali rinnovazioni sono effettuate in via provvisoria, salvo conferma da parte dell'Amministrazione centrale all'atto in cui viene emanato il provvedimento definitivo in base al quale l'assegno è convertito in pensione o in indennità ovvero soppresso.

(È approvato).

Art. 14.

(Proroga dell'assegno
in corso di rinnovazione)

Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione della invalidità, l'assegno è prorogato per non oltre due anni, in base agli atti della relativa liquidazione.

Nei casi di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga sarà imputata al nuovo assegno, limitatamente, però, all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo al recupero.

Nel caso in cui all'invalido, per conseguita guarigione, non venga concesso ulteriore assegno, la somma corrisposta a titolo di proroga sarà abbuonata.

P A L E R M O . Propongo di emendare questo articolo nel senso che la proroga dell'assegno, quando si tratti di assegno rinnovabile, duri fino al momento in cui viene emesso il provvedimento di rinnovo, perchè, a volte, il mutilato che in vista della scadenza presenta domanda di riconoscimento dell'aggravamento della propria

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

infermità o lesione, se alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione, rimane privo di assegno fino a quando il suo caso non venga risolto. Se la commissione medico-legale riconosce che l'infermità o l'aggravamento sussiste, la proroga dell'assegno non dovrebbe essere per un anno o due ma fino a quando non interviene il provvedimento definitivo.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso assicurare che attualmente gli uffici sono in grado di concludere le pratiche necessarie prima della scadenza dell'assegno già concesso. In ogni modo, una proroga di un anno o due è largamente sufficiente per terminare queste operazioni. Chiunque venga a visitare gli uffici, potrà constatare che sei mesi prima della scadenza di ciascun assegno si inizia la procedura per il rinnovo.

P A L E R M O. Allora non insisto.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato).

Art. 15.

(Assegno di superinvalidità)

In aggiunta alla pensione ed all'assegno rinnovabile, gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella *E* annessa alla presente legge hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non reversibile, nella misura indicata dalla tabella stessa.

(È approvato)

Art. 16.

(Assegno di cura)

Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella mi-

sura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2^a alla 5^a e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6^a all'8^a dell'annessa tabella *A*.

(È approvato)

Art. 17.

(Assegni di cumulo)

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1^a categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità non reversibile secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella *F*.

Qualora con una infermità di 2^a categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella *F-1*, una infermità di 1^a categoria, è corrisposto un assegno per cumulo non reversibile non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1^a categoria e quello della 2^a categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informativi della predetta tabella *F-1*.

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

P A L E R M O. Domando al relatore che cosa ci può dire in merito a questo articolo.

T R A B U C C H I, *relatore*. Ho già detto stamattina che la tabella *F-1* non corrisponde a quella che sarebbe l'ideale per l'Associazione ma rappresenta, diciamo così, ciò che il Ministero del tesoro ha ritenuto di poter concedere.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

(Trattamento complessivo per coesistenza di più infermità)

Nel caso di coesistenza di due infermità ascrivibili a categorie dalla 3ª all'8ª della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1.

Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 19.

(Perdita totale o parziale dell'organo superstite)

Quando il militare od il civile, già affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari perda in tutto o in parte per causa di guerra l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dal successivo articolo 35, ovvero sospese e versate in conto entrate del Tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.

Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo

giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

(È approvato).

Art. 20.

(Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª)

Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o di assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria che abbiano compiuto il 55º anno di età ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª che abbiano compiuto il 60º anno di età, è concesso a domanda un assegno di previdenza, non reversibile nè sequestrabile, di annue lire 204.000 qualora risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare. I limiti di età sopra previsti sono fissati a 55 anni, indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.

Si prescinde dai limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente per il periodo corrispondente e si applicano le norme di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 13.

Per la valutazione delle condizioni economiche di cui al primo comma, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette devono, a richiesta, rilasciare alla parte o all'Ufficio la necessaria certificazione provvedendo, ove occorra, a far compilare agli interessati la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, anche in deroga alle norme sull'esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa.

Per i titolari di pensioni o assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza è subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal primo comma del presente articolo che, ove occorra, sono accertate anche mediante dichiarazione delle competenti Autorità consolari.

L'assegno di previdenza decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'età di cui al comma precedente e nel caso indicato nel secondo comma, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Alla concessione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro. Qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero la concessione viene effettuata con decreto del Ministro del tesoro.

L'assegno di previdenza può essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con decreto del competente Direttore provinciale del tesoro o del Ministro del tesoro, nel caso di residenti all'estero, quando vengano meno le condizioni di inabilità od economiche, che ne hanno determinato la concessione. Agli effetti dell'applicazione del presente comma, il venir meno dello stato di inabilità a proficuo lavoro deve essere accertato mediante nuova visita sanitaria da parte della Commissione medica di cui al successivo articolo 93. Qualora il titolare dell'assegno rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi alla visita di cui al presente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, l'assegno di previdenza sarà sospeso e non potrà essere ripristinato che dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'invalido si sia presentato.

Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata constatata, previ accertamenti sanitari, la non inabilità al lavoro del beneficiario ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente Direzione provinciale del tesoro od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1^a categoria, nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità per una volta tanto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 11.

(È approvato).

Art. 21.

(Assegno di incollocabilità)

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2^a all'8^a, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1^a categoria senza superinvalidità e quello complessivo, di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica od epilettica, ascrivibile alla 2^a, 3^a o 4^a categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1^a categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi iscritti alla 1^a categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

dell'invalidità di guerra, ai sensi del successivo articolo 26.

Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino alla data del compimento del 65° anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.

L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 13, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal presidente stesso.

Il parere del Collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la concessione o il diniego dell'assegno di incollocabilità.

Il Ministro del tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilità su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui al successivo articolo 91.

L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilità compete finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con provvedimento del Ministro del tesoro se vengano meno i requisiti richiesti per la concessione del trattamento stesso.

Gli invalidi, fruitori dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e, con decreto del Ministro del tesoro, può essere comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità.

P A L E R M O . Mi permetto di fare una osservazione a proposito di questo articolo, il quale stabilisce che l'assegno di incollocabilità è concesso fino all'età di 65 anni. È vero che fino a 65 anni un invalido ha diritto al lavoro, però vorrei far notare che nel momento in cui compie i 65 anni e viene a perdere l'assegno di incollocabilità egli va incontro ad una vecchiaia quanto mai triste.

Quindi chiedo l'attenzione e la comprensione dei colleghi per esaminare la possibilità di estendere l'assegno di incollocabilità anche oltre il limite del 65° anni di età, per assicurare a questi invalidi ex combattenti una esistenza più serena e tranquilla.

T R A B U C C H I , *relatore*. Mi permetto di far osservare al senatore Palermo che dopo i 65 anni si viene a percepire il massimo della pensione dell'INPS. Cioè al compimento del 65° anno di età questi invalidi incollocabili vengono assoggettati allo stesso trattamento che l'INPS riserva ai lavoratori, come se anche loro avessero effettivamente lavorato fino ai 65 anni. Questo trattamento è senz'altro inferiore a quello loro praticato con la concessione dell'assegno di incollocabilità ma è anche minore

per quelli che effettivamente hanno lavorato, cioè è uguale per gli uni e per gli altri.

Quando un individuo è incollocabile, gli si dà una certa indennità; ma quando teoricamente, cioè prescindendo dall'invalidità, non sarebbe più collocabile per raggiunti limiti di età, gli si dà la pensione dell'INPS. Questo è il sistema: l'onorevole Sottosegretario può fornire maggiori spiegazioni in merito.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il calcolo della spesa è stato fatto con precisione: non è possibile dare di più. Ma la questione del miglioramento delle pensioni della previdenza sociale è sul tappeto e quindi è probabile che degli eventuali aumenti in quella sede possano beneficiare anche gli invalidi di guerra che hanno compiuto il 65° anno di età.

P A L E R M O. Non insisto.

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 21.

(È approvato)

Art. 22.

(Assegno di incollocamento)

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra residenti nel territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª alla 8ª categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 204.000 annue.

I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o di assegno rinnovabile.

La domanda per conseguire l'assegno di cui al primo comma deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che l'invalido sia iscritto nei ruoli per il collocamento tenuti dalle Direzioni provinciali della detta Opera nonchè nelle liste di collocamento di cui ai punti

1), 2), 3) o 4) dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e sia effettivamente incollocato per circostanze a lui non imputabili. Il beneficio, di cui al presente articolo, non spetta agli invalidi iscritti al punto 4° delle liste sopracitate, che siano in godimento di un trattamento normale di quiescenza o di una pensione privilegiata ordinaria eccedente le 80.000 lire lorde mensili.

L'assegno di incollocamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20, nè con l'indennità di disoccupazione; è, invece, cumulabile con le quote di maggiorazione dell'indennità stessa per carichi di famiglia.

Alla concessione dell'assegno di incollocamento provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste di collocamento e può essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con decreto del Direttore provinciale del tesoro competente, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal giorno in cui sono venute meno le condizioni che hanno determinato la concessione dell'assegno di incollocamento.

Gli invalidi fruanti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo, qualora si occupino direttamente, di denunciare l'esplicazione di attività lavorativa alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Qualora l'invalido lasci trascorrere il termine di due mesi dal verificarsi della circostanza, di cui al precedente comma, senza effettuare la relativa denuncia, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e, con decreto del Direttore provinciale del tesoro, può essere inoltre comminata, senti-

ta l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocamento.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le Direzioni provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra devono comunicare, alle competenti Direzioni provinciali del tesoro, l'avviamento al lavoro degli invalidi o le denunce di occupazione dagli stessi presentate.

Le somme dovute agli invalidi di guerra a titolo di indennità di disoccupazione, escluse le eventuali quote di aggiunta di famiglia, sono trattenute, durante il periodo di concessione dell'assegno stesso, a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versate in conto entrate del Tesoro sull'apposito capitolo senza pregiudizio del beneficio spettante agli interessati in virtù dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

(È approvato)

Art. 23.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento)

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla presente legge, è accordata di ufficio un'indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera A	L.	50.500
» A-bis	»	45.500
» B	»	41.200
» C	»	32.000
» D	»	26.800
» E	»	21.500
» F	»	20.700
» G	»	17.400

L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera A	L.	47.500
» A-bis	»	42.500
» B	»	38.200
» C	»	29.000
» D	»	23.800
» E	»	18.500
» F	»	17.700
» G	»	14.400

Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis nn. 1), 2), comma secondo, 3); B nn. 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare con l'indennità ridotta prevista dal comma successivo e l'indennità nella misura intera.

In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità di cui ai precedenti commi è ridotta di lire 14.400 per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 17.400 negli altri casi.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti Istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro Ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali Enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

T R A B U C C H I *relatore.* Si tratta in realtà di un unico assegno che viene dato a chi, per particolari infermità, ha bisogno

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

di una assistenza particolare, la quale comprende anche l'accompagnamento.

È anche da osservare che la distinzione fra i Comuni a seconda che abbiano una popolazione inferiore o superiore ai 100.000 abitanti è un po' grossolana giacchè le situazioni delle città sono cambiate. La prossima volta bisognerà operare una migliore classificazione ed arrivare a distinguere dalle altre le città con popolazione al di sopra di un milioni di abitanti.

P A L E R M O . In ordine a questa indennità c'è una forte riduzione rispetto alle nostre richieste. Per esempio, per i mutilati di cui alla lettera A chiedevamo una indennità di 56.000 lire, che invece qui è stabilita in lire 50.500. Non è possibile aumentare le misure di questo tipo di indennità?

P R E S I D E N T E . C'è un conteggio globale del quale bisogna tener conto, collega Palermo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23.

(È approvato)

Art. 24.

(Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria)

L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finchè minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purchè siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità

stabilite dai primi tre commi dell'articolo 13 della presente legge.

L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi, i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonchè per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purchè l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del 60° anno di età da parte dell'invalido.

Se la domanda di cui al primo comma del presente articolo sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di 1ª categoria.

I titolari di più pensioni di guerra possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione od assegno di prima categoria, con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

Alla concessione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

(È approvato)

Art. 25.

(Decorrenza del trattamento pensionistico di guerra)

Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento pensionistico di guerra, la pensione, assegno od indennità

decorrono dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.

Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un trattamento pensionistico di guerra superiore a quello di attività goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorrono dal giorno successivo a quello della dimissione.

Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento pensionistico di guerra e sono recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Ove il militare sia stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia luogo a liquidazione di pensione di guerra ed abbia presentato la domanda entro un anno da tali provvedimenti, la pensione o l'assegno decorrono dalla data degli stessi.

Per i militari che presentino la domanda prima della cessazione del servizio, la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In tali casi, la Direzione generale delle pensioni di guerra deve dare immediata comunicazione della avvenuta concessione all'Autorità militare competente.

Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 la pensione, assegno od indennità decorrono dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre il termine di un anno dall'evento, la pensione, assegno od indennità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

(È approvato)

Art. 26.

(Revisione per aggravamento)

Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia stata concessa pensione od

assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perchè le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, l'invalido può chiedere la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione medica, di cui al successivo articolo 93 dichiara che la invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purchè tale giudizio sia confermato dalla Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 94. Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la Commissione medica superiore deve pronunciarsi su visita diretta.

In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui al successivo articolo 93 ed è pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza.

Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è concessa in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al quarto comma dell'articolo 11 della presente legge.

Nel caso in cui all'invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione od assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate nel-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

l'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Se la indennità per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidità diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo alla concessione della pensione od assegno rinnovabile, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite dall'articolo 11, sesto comma, della presente legge.

P A L E R M O . Secondo il testo di questo articolo, l'invalido che abbia un aggravamento dopo la terza visita non ha nessuna possibilità di ottenere un miglioramento della propria pensione. Mi facevano notare dei tecnici che, per esempio, per i casi di congelamento, andando avanti negli anni, si verificano delle vere e proprie acutizzazioni. Perciò si potrebbe almeno stabilire che nei casi eccezionali si può essere sottoposti alla quarta visita medica. Del resto, ciò non comporterebbe per quest'anno nessuna spesa, che eventualmente si proietterebbe nel futuro

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È vero che non c'è alcuna spesa, ma sorge la preoccupazione di riaprire tanti casi.

S A L E R N I , *relatore*. Si tratterebbe solo dei casi straordinari.

M U R D A C A . Alla Corte dei conti ogni giorno si assiste alla presentazione di migliaia di istanze di revisione per aggravamento. Ecco perchè il legislatore ha limitato a tre volte tale possibilità.

P A L E R M O . Io proporrei di ammettere una quarta visita sanitaria solo in casi eccezionalissimi.

M U R D A C A . Ma come si fa a stabilire quali sono i casi eccezionali? Ciò presuppone una determinazione di principi, di modalità, che è difficile indicare e quindi si dovrebbe arrivare ad accordare la quarta visita a tutti quanti; a meno che non si sta-

bilisse — come è avvenuto per la legge sulle pensioni del 1961 — che per presentare la quarta istanza bisognerebbe disporre dell'appoggio di alcuni documenti o certificati provenienti da enti riconosciuti. Altrimenti ognuno si sentirà nella facoltà di affermare che il proprio caso è straordinario.

P A L E R M O . Prendiamo il caso di chi è mutilato ad un occhio, mentre vede bene dall'altro: ad un certo punto, pensa che anche l'occhio efficiente comincia a perdere la sua capacità visiva e, una dopo l'altra, effettua le tre visite; dopo di che diventa completamente cieco, ma non ha più la possibilità di essere sottoposto ad una visita di revisione per aggravamento. Questo non è giusto.

S A L E R N I , *relatore*. Così scendiamo in una casistica che la legge non può considerare. Bisognerebbe richiedere dei documenti, come dice giustamente il collega Murdaca.

M U R D A C A . Il carattere eccezionale dei casi di cui si discute dovrebbe essere documentato da enti riconosciuti. Io mi sono permesso di dare questo suggerimento perchè faccio spesso l'avvocato davanti alla Corte dei conti.

T R A B U C C H I , *relatore*. Mi permetto di far osservare che qui ci troviamo di fronte al caso di un cittadino che ha già fatto la sua richiesta per ben due volte con esito negativo; nel caso, infatti, di esito positivo potrebbe rinnovare la richiesta.

M U R D A C A . Si può solo arrivare al concetto fissato dalla legge precedente.

T R A B U C C H I , *relatore*. ..oppure ammettere quattro visite.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tutti chiedono la quarta visita...

M U R D A C A come chiedono la terza visita; abbiamo un'infinità di ricorsi alla Corte dei conti proprio per questo punto.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

P R E S I D E N T E . Gli onorevoli colleghi sono allora d'accordo di passare alla votazione dell'articolo 26?

P A L E R M O . Se i colleghi non trovano una soluzione, non insisto.

P R E S I D E N T E . Mi pare che una soluzione non sia facile, perchè il Governo ha poi le sue responsabilità.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 26, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 27.

(Irrilevanza dei redditi pensionistici)

I proventi derivanti comunque da pensioni, assegni o indennità di cui alla presente legge o da assegni per decorazioni al valor militare non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono nè ai fini fiscali nè previdenziali o assistenziali nè in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza.

(È approvato)

Art. 28.

(Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra)

Agli invalidi di 1^a categoria che non svolgano comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. L'indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^a all'8^a che non svolgano una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472.

Per la concessione del beneficio di cui al precedente comma, gli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^a all'8^a devono, inoltre, trovarsi nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20.

La indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Nella domanda gli interessati devono impegnarsi, a pena di irricevibilità, a segnalare tempestivamente alle Direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

P A L E R M O . A questo articolo propongo il seguente emendamento sostitutivo:

« Ai titolari di pensioni dirette vitalizie o di assegni rinnovabili, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1969, una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando — su una base fissata in lire 70.000 mensili per gli invalidi di 1^a categoria e di lire 40.000 mensili per i pensionati dalla 2^a alla 8^a categoria — la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativa all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del gennaio 1968, che si considera eguale a 100.

Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50/100 e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita, relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che, per l'anno stesso, sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità di cui al presente articolo non compete a coloro che percepiscano analogha indennità di "scala mobile" su stipendi o altre pensioni

Per ciascun esercizio, a decorrere da quello dell'anno 1969 l'importo dell'indennità

integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro e verrà conseguentemente corrisposta d'ufficio a cura delle direzioni provinciali del Tesoro ».

Mi permetto d'insistere sull'applicazione della scala mobile perchè, a mio avviso, con l'introduzione di tale principio, risolveremo definitivamente il problema delle pensioni di guerra dirette e indirette.

Non mi rendo conto dell'ostinazione con cui il Ministro del tesoro si oppone alla scala mobile. Desidero far notare, infatti, che per tutti i pensionati è applicato il principio della scala mobile ed io non capisco perchè, proprio i mutilati di guerra, non possano usufruire di questo beneficio.

Sono d'accordo con quanto il signor Presidente ha detto poc'anzi a proposito della differenza che passa tra i mutilati di guerra e gli invalidi del lavoro; però vorrei fare osservare che la pensione di guerra è caratterizzata da un titolo di nobiltà, tanto vero che si parla di pensione privilegiata.

Quando nel 1912 venne creato l'istituto della pensione privilegiata ciò avvenne con l'intento di dare, a coloro che in difesa della collettività avessero riportato mutilazioni o l'invalidità, un trattamento pensionistico superiore a quello ordinario. Ed allora, se la *mens legis*, vorrei dire, è stata quella di creare un trattamento di privilegio per i mutilati e gli invalidi di guerra, non posso accettare questa impostazione governativa, nè posso accettare quella che ha dato oggi il senatore Trabucchi

Vorrei domandare, a questo punto, quale differenza passa tra la pensione di servizio e quella degli invalidi del lavoro i quali hanno diritto ad un collocamento. Quindi, non si può dire che la scala mobile non può essere applicata ai mutilati di guerra, perchè questi hanno lo stesso collocamento obbligatorio che è previsto per gli invalidi del lavoro, ed io dichiaro che questa situazione d'inferiorità dei mutilati di guerra non la posso accettare. Vi invito proprio a considerare che è giunto il momento di rendere giustizia; non si può usare un trattamento diverso a coloro che voi tutti chiamate figli benemeriti della Patria. Mettia-

mo da parte queste belle parole e veniamo al concreto.

Dopo 20 anni di vita parlamentare e dopo 18 anni che mi occupo del problema delle pensioni di guerra, devo constatare con amarezza che questo non è stato mai preso in considerazione come avrebbe meritato, quando si pensa che per questo disegno di legge abbiamo dovuto fare un colpo di forza al Senato perchè il Governo, pure avendo preso l'impegno, non aveva stanziato nemmeno una lira ed il ministro Colombo si è scusato dicendo che c'era la tredicesima mensilità, che viene data solo a quelli di prima categoria.

Non possiamo continuare attraverso discriminazioni inammissibili. Se tutti hanno la scala mobile, anche i mutilati di guerra debbono averla. E per concludere, signor Presidente, penso che dobbiamo renderci conto che le pensioni di guerra sono privilegiate; abbiamo visto che sono inferiori a quelle degli invalidi del lavoro e, in alcuni casi, inferiori anche alle pensioni di servizio. Il giorno in cui ci sarà la scala mobile, le pensioni di guerra avranno lo stesso trattamento delle altre pensioni, per cui prego i colleghi di voler valutare il problema con senso di responsabilità, per evitare questa ingiustizia ai danni dei mutilati di guerra.

P R E S I D E N T E . Ma l'emendamento che lei propone sarebbe sostitutivo dell'articolo 28?

T R A B U C C H I , *relatore*. Dovrebbe costituire un articolo 27-bis!

F R A N Z A . In relazione all'emendamento annunciato dal senatore Palermo, dichiaro che sono d'accordo sull'applicazione della scala mobile anche per gli invalidi di guerra. Il senatore Palermo ha richiamato una realtà e un'azione da lui svolta a favore di questa categoria, assieme all'onorevole Barbaro che fu molto attivo nella tutela dei diritti dei mutilati di guerra. Su questo punto il senatore Palermo si è battuto largamente e più volte la questione dell'applicazione della scala mobile è venuta all'esame di questa Commissione e anche

dell'Assemblea; ma non si è riusciti mai a far valere questo giusto diritto, a mio avviso, di uniformità nella legislazione e nel trattamento tra tutte le categorie.

E se è vero, come afferma il senatore Palermo, che i mutilati di guerra debbono avere un riconoscimento superiore rispetto a tutti gli altri, allora non si comprende la ragione per cui viene costantemente negata l'applicazione della scala mobile nei loro confronti. Se è questione di pericolo di eccessivo aumento della spesa, tenuto conto che il numero delle pensioni è rilevante, bisogna trovare il rimedio

C U Z A R I . Per la verità mi associo in linea di principio a quanto è stato detto su questo argomento che, del resto, avevo in altra occasione sollevato. Mi rendo conto, però, d'altra parte, che in questo momento, alla fine della legislatura, abbiamo l'urgenza di arrivare ad un'applicazione del provvedimento, e siccome mi viene riferito che l'onere relativo all'emendamento si proietta nel futuro e non è in questo momento valutabile, vorrei proporre un ordine del giorno, se il Governo lo accetta, in modo che l'argomento possa essere ripreso nella prossima legislatura.

T R A B U C C H I , *relatore*. Debbo dire che su questo argomento della scala mobile le discussioni sono state e sono tuttora sempre vivissime, ma soprattutto nel regime statale, perchè abbiamo di per sè una scala mobile nel fatto che il Parlamento può sempre constatare un'eventuale non prevista e non prevedibile svalutazione della moneta e aumentare proporzionatamente le pensioni.

G I G L I O T T I . Come è stato fatto finora!

T R A B U C C H I , *relatore*. Come in realtà sta facendo, perchè continuiamo ad aumentare. Dico questo da un punto di vista di principio non in linea concreta; debbo aggiungere però che anche sul piano reale, naturalmente la situazione degli invalidi del lavoro è un po' diversa, perchè

quando affermiamo che questi godono di una particolare pensione, modificabile, sappiamo che il loro trattamento grava sul bilancio dell'amministrazione alla quale appartengono, la quale deve tener conto costantemente, sia nelle entrate che nelle spese, dell'andamento generale dei prezzi e quindi dei costi

Qui, invece, siamo di fronte ad una spesa che facciamo per una situazione che si è cristallizzata indipendentemente dall'amministrazione. Quindi, dal punto di vista strettamente giuridico...

P A L E R M O . Ma l'amministrazione rappresenta lo Stato!

T R A B U C C H I , *relatore*. Dicevo che da un punto di vista strettamente giuridico, credo che non sarebbe il caso di applicare la scala mobile nei confronti di questa categoria. Ma io vorrei anche dire al Governo che noi siamo convinti che in questo momento, applicare la scala mobile, implicherebbe, sia pure per gli anni futuri, un problema assai grave, perchè si dovrebbe prevedere una copertura anche mobile di per sè, e credo che ciò sia assolutamente impossibile.

Debbo fare peraltro presente che in questo caso la scala mobile scatterebbe dall'anno venturo perchè siamo in regime di programmazione e, quindi di quinquennio in quinquennio, facendo il conto di quanto può andare alle opere sociali, avremmo la possibilità di introdurre, se fosse necessario, questi cambiamenti che vengono richiesti.

Se malgrado ciò, tuttavia, il Governo ritiene di accedere alla proposta di emendamento, non saremmo naturalmente noi ad opporci; ma così come stanno le cose, senza che il Governo ci dica quale sarà la fonte mobile con cui farà fronte a questa spesa che diventerà variabile, non possiamo che essere concordi con esso, anche perchè riteniamo che in sede di valutazione globale delle entrate e delle spese del quinquennio, cioè in sede di programmazione, potrà essere appunto accertata l'opportunità o la necessità di aumentare le pensioni di guerra.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

P R E S I D E N T E . Prima di proseguire nella discussione, vorrei sentire il parere del Governo.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, e particolarmente il sottoscritto, ha studiato il modo di trovare delle forme per la concessione della scala mobile. Però il concetto generale al quale si è ispirato il Consiglio dei ministri e il Governo stesso è stato quello di ritenere preferibile operare l'adeguamento dei trattamenti con provvedimenti legislativi, attraverso i quali sia possibile stabilire delle misure economiche rivalutative in relazione all'aumento del costo della vita. Pertanto non posso accettare l'emendamento proposto dal senatore Palermo.

P E L L E G R I N O . In generale nell'impiego pubblico la scala mobile funziona con due anni di ritardo, perchè noi presentiamo il bilancio preventivo del 1968 nel 1967, ma analizziamo i dati del 1966. Ora è evidente che quando vi è una svalutazione sensibile e i pensionati vedono diminuire il potere di acquisto della loro pensione protestano. Ritengo pertanto che l'applicazione della scala mobile potrebbe ovviare a tutte quelle incresciose manifestazioni, purtroppo ricorrenti.

S A L E R N I , *relatore*. Mi rendo conto della esattezza delle preoccupazioni manifestate dai colleghi che sostengono l'applicazione della scala mobile anche alle pensioni di guerra, però il Governo ha dichiarato il proposito di rivalutare le pensioni tutte le volte che si verificherà effettivamente una svalutazione. Neppure questa soluzione mi soddisferebbe se effettivamente non ci trovassimo di fronte ad altre due circostanze già sottolineate: la necessità di far presto e l'altra circostanza, ancora più rilevante, che la materia pensionistica dovrà essere riveduta.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha espresso parere contrario. Il senatore Palermo intende insistere sull'emendamento proposto?

P A L E R M O . Debbo insistere per onore di firma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Palermo, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 28.

(*È approvato*).

TITOLO III

DEI RICOVERI PER CURA E PER RIEDUCAZIONE E QUALIFICAZIONE

Art. 29.

(*Ammissione degli invalidi
in Ospedali psichiatrici*)

L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, affetti da infermità mentale per causa di guerra, ammessi in Ospedali psichiatrici, è a carico dello Stato.

Al rimborso delle rette di degenza alle Amministrazioni interessate provvede l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, alla quale saranno anticipate le somme occorrenti con fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Le modalità per l'ammissione degli invalidi negli Ospedali psichiatrici, per l'anticipazione delle rette di degenza e per la presentazione, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dei relativi rendiconti, verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro della sanità.

Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo, verrà effettuata, a cura delle competenti Direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.

Le Amministrazioni interessate daranno notizia dell'ammissione in Ospedali psichiatrici, sia alla competente Direzione provin-

ziale del tesoro, ai fini della ritenuta prevista dal comma precedente, sia all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, cui compete l'assistenza degli invalidi di guerra, per i relativi adempimenti amministrativi.

(È approvato).

Art. 30.

(Ammissione degli invalidi minori in Istituti di rieducazione e qualificazione)

L'ammissione degli invalidi di guerra, di ambedue i sessi, di età minore, in Istituti appositi, che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è affidata all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si vale del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplicano attività rientranti nei fini del presente articolo.

Per i minori invalidi di 1^a categoria, la necessità dell'ammissione negli Istituti di rieducazione o qualificazione è presunta.

Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerta l'opportunità dell'ammissione dei medesimi nei suddetti Istituti.

Per la scelta dell'Istituto l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra deve sentire il parere dei legali rappresentanti dell'invalido minore.

In caso di ammissione negli Istituti di rieducazione e qualificazione, a favore dei minori invalidi, è concessa una indennità, comprensiva degli eventuali assegni complementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili da devolvere direttamente all'Opera predetta.

Nell'interesse dei minori ammessi in Istituti di rieducazione e qualificazione, il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratto l'assegno di cura, o, nella misura corrispondente alla indennità di ricovero, l'assegno complementare, per un terzo è corrisposto, con le cautele di legge e salvo il disposto del penultimo comma dell'articolo 23, ai legali rappresentanti dei minori medesimi e per due terzi è versato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che lo amministra in conto separato e lo corrisponde, unitamente agli interessi maturati, quando

l'invalido esca dall'Istituto di rieducazione o qualificazione, all'invalido stesso, se ha acquisito la capacità di agire, o ai suoi legali rappresentanti.

Agli adempimenti di cui al quinto e sesto comma del presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del Tesoro.

(È approvato).

Art. 31.

(Minori invalidi esclusi dall'ammissione in Istituti di rieducazione e qualificazione)

All'ammissione dei minori invalidi in appositi Istituti di rieducazione e qualificazione non si provvede:

a) quando in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra l'opportunità della rieducazione o qualificazione prevista nell'articolo 30;

b) quando i genitori o tutori dei minori diano, all'Opera nazionale invalidi di guerra, la prova di essere in grado di provvedere essi stessi, in modo sufficiente, alla rieducazione o qualificazione dei minori e concretamente vi provvedano.

Contro la decisione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, relativamente al disposto delle lettere a) e b) di cui al precedente comma e contro il provvedimento di ammissione agli Istituti di rieducazione e qualificazione, quando l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra abbia ommesso di sentire i legali rappresentanti degli invalidi o abbia provveduto in difformità del loro parere, è ammesso il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti.

(È approvato).

Art. 32.

(Amministrazione di assegni da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra nell'interesse dei minori invalidi)

Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'articolo 31, lettera b) e si oppongano sen-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

za giustificato motivo all'ammissione dei minori invalidi in appositi Istituti o, pur avendone la possibilità, in concreto non provvedano alla rieducazione e qualificazione del minore, gli assegni di superinvalidità, complementare, di cura e di cumulo, dovuti al minore, sono versati, anzichè alle famiglie o ai tutori, all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che li amministra nell'interesse dei minori, fino all'età maggiore degli stessi.

(È approvato).

TITOLO IV

CUMULO ED OPZIONE FRA IL TRATTAMENTO DI GUERRA E ALTRO TRATTAMENTO

Art. 33.

(Intangibilità del trattamento di guerra e sua cumulabilità con altri assegni a carico dello Stato)

Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che, a qualsiasi titolo, essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da Enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquisirne il diritto indipendentemente dalla invalidità di guerra.

I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquisire diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nelle Forze armate dello Stato.

Quando l'invalido cessa dal servizio a causa dell'infermità di guerra, senza aver con-

seguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la concessione dell'assegno integratore di cui al successivo articolo 34. Resta salvo il diritto alla opzione per la indennità una volta tanto, ove ne sia il caso.

(È approvato)

Art. 34.

(Cumulo tra pensione ordinaria e di guerra)

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione del servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con la pensione di riforma, di cui all'articolo 96 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di anni sei.

Ai suddetti ufficiali, qualora, all'atto della cessazione del servizio permanente effettivo, non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei.

L'assegno integratore stabilito dal comma precedente è dovuto anche all'invalido che presti opera retribuita alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o di ogni altro Ente, purchè il servizio che dà titolo all'assegno integratore non sia valutabile ai sensi di legge, in aggiunta a quello successivamente prestato, ai fini del conseguimento del trattamento normale di quiescenza. L'assegno integratore — con esclusione del beneficio dei sei anni di aumento — è reversibile alla vedova ed agli orfani, secondo le norme

e nella misura previste dalle leggi sulle pensioni normali.

L'assegno integratore di cui ai precedenti commi non compete all'invalido che sia in godimento di una pensione normale a carico del bilancio dello Stato o di uno degli Enti indicati nei successivi articoli 38 e 39, salvo i casi in cui il servizio che dà titolo all'assegno integratore non sia valutabile, ai sensi di legge, ai fini della liquidazione della pensione ordinaria.

Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dalle Amministrazioni competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è liquidato a domanda dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro. Qualora la domanda venga presentata oltre l'anno dalla data di insorgenza del diritto l'assegno integratore è concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

È impregiudicato il diritto di chiedere la pensione privilegiata ordinaria contemplato dai successivi articoli 37, 38 e 39. Le disposizioni di cui al presente articolo, esclusa la concessione dei sei anni di aumento, sono applicabili anche quando la cessazione del servizio avvenga per cause diverse dall'invalidità di guerra, purchè l'ufficiale, durante il servizio da cui è derivata l'invalidità stessa, fosse in servizio permanente effettivo.

Le suddette norme sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di carriera. Le stesse disposizioni, ad eccezione dei sei anni di aumento, si applicano anche ai civili contemplati negli articoli 9 e 10 e nei successivi articoli 37, 38 e 39.

(È approvato)

Art. 35.

(Opzione fra trattamento pensionistico e risarcimento derivante da assicurazione contro gli infortuni)

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 si applicano anche nel caso dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.

Qualora fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra l'indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra secondo le norme di cui al presente titolo.

La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra non sono cumulabili con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo. Sono, invece, cumulabili con indennizzi che derivino da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Qualora per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venga a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma in base alle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento di guerra.

Nell'eventualità che sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.

Se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, la concessione della pensione di guerra implica la sospensione del pagamento agli interessati della rendita stessa, che deve, invece, essere versata, a cura degli organi erogatori, sull'apposito capitolo, in conto entrate del Tesoro.

Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del suc-

cessivo articolo 86 ed il nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

(È approvato)

Art. 36.

(*Infortunio di marittimi militarizzati*)

Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro vigente alla data del sinistro nonché dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.

Anche in tal caso si applicano le norme dell'articolo 35 e del successivo articolo 41.

(È approvato)

Art. 37.

(*Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra*)

Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e, in caso di morte, i congiunti possono sempre chiedere il trattamento privilegiato ordinario, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base al grado rivestito a quella data, integrato dagli assegni accessori, annessi alla pensione di guerra.

Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, ed ai loro congiunti quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più fa-

vorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e alla qualifica rivestita al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra.

La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato richiamati alle armi ed ai loro congiunti avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.

La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra viene liquidata dal Ministero del tesoro e sostituisce il precedente trattamento complessivo goduto, ma non può essere inferiore a questo.

Il godimento della pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra consente ai beneficiari di fruire degli eventuali miglioramenti economici rivalutativi apportati successivamente, alle misure delle pensioni privilegiate ordinarie.

La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni del presente articolo e quelle dei successivi articoli 38 e 39 sono applicabili ai cittadini italiani divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 ed ai loro congiunti, in caso di morte.

(È approvato)

Art. 38.

(*Pensione privilegiata più favorevole*)

Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni autonome dello Stato che provvedano al pagamento delle pensioni con i propri bilanci e con fondi speciali, nonché quelli delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nell'articolo 37, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti

della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.

La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.

(È approvato).

Art. 39.

(Estensione delle disposizioni, di cui al precedente articolo 38, ad altri soggetti)

Le norme di cui all'articolo 38 si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nonché a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono.

Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale competente del Ministero del tesoro e ai dipendenti dello Stato iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all'articolo 38 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annessi alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

(È approvato).

Art. 40.

(Opzione fra trattamento pensionistico e indennità dovute da Stati esteri)

Nei casi di invalidità o di morte dei militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui all'articolo 35 e al successivo articolo 41 fra la pensione o l'assegno stesso e la indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.

L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinuncia alla indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.

Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di Governi esteri.

(È approvato).

Art. 41.

(Disciplina del riparto, in caso di opzione, fra più aventi diritto)

L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.

Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a costui è liquidata la parte d'indennità che gli spetterebbe, se anche gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di guerra e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra a cui avrebbero diritto, se tutti vi partecipassero.

Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.

Quando l'interessato opti per l'indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota dell'indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

(È approvato).

TITOLO V

DEI DIRITTI DELLA VEDOVA,
DEL VEDOVO E DEGLI ORFANI

Art. 42.

(Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra)

La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 9 e 10 contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G.

Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.

La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.

P A L E R M O. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni fatti specifici. Molte volte si è verificato che il militare che è andato in guerra e che successivamente è deceduto in seguito ai fatti di guerra, abbia lasciato la propria compagna. Se dopo la morte del militare in guerra nasce un figlio, questo è figlio naturale della madre e non ha diritto alcuno alla pensione. Nella passata legislazione erano stati

adottati alcuni accorgimenti, per cui, se il militare ha mandato procura per regolarizzare la situazione, il figlio viene riconosciuto. Vi sono, però, dei casi in cui la procura non è stata fatta o perchè non c'è stato il tempo o perchè il militare pensava di non morire. Propongo, quindi, che abbia diritto alla pensione di vedova di guerra anche la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra.

F R A N Z A. Più che « donna », è meglio parlare di: « convivente ».

P A L E R M O. Si tratta di un caso di giustizia.

S A L E R N I, *relatore*. E una questione di prova!

T R A B U C C H I, *relatore*. Come ho già ricordato nella seduta di questa mattina, nel 1917 esisteva una norma più ampia (non va dimenticato che allo stato attuale la ricerca della paternità è richiesta soltanto in alcuni casi, e che in quei casi in cui la paternità è ammessa, immancabilmente deriva il diritto alla pensione di guerra, quanto meno agli orfani): se il morto aveva compiuto degli atti di riconoscimento in punto di morte, bastava la dichiarazione del cappellano o dell'ufficiale che aveva assistito alla morte perchè venisse riconosciuto il diritto alla pensione.

Abbiamo prospettato questo problema al Ministero, e il Ministero ci ha detto che la norma in atto nel 1917 è stata modificata perchè ha dato luogo ad irregolarità ed inconvenienti. È per questo motivo che i relatori, pur malvolentieri, hanno aderito alla tesi governativa.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un problema di natura morale sul quale si potrebbe discutere per anni senza arrivare a soluzione. Pregherei, pertanto, la Commissione di non apportare modifiche all'articolo 42.

P A L E R M O. Potremmo risolvere il problema sopprimendo, al secondo comma

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

dell'articolo 42. semplicemente le parole: « entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio ».

T R A B U C C H I, *relatore*. È difficile, quando uno è morto, andare a dimostrare che non voleva più sposare quella determinata persona, ma un minimo di prova bisogna stabilirlo, altrimenti la donna potrà in ogni caso affermare che il morto le voleva bene e non ha potuto contrarre il matrimonio a causa della guerra.

S A L E R N I, *relatore*. Io, pur rendendomi conto delle preoccupazioni del collega Palermo, il quale dice giustamente che alla procura nessuno ci pensa, anche perchè in genere si tratta di persone sprovvedute, non posso non dichiararmi d'accordo col collega Trabucchi. Non possiamo lasciare una così ampia facoltà di prova. Bisogna determinare quali prove sono ammesse.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo ripetere quanto ho già detto. Non è possibile accettare un ampliamento della facoltà di prova, altrimenti si dovrebbe dare la pensione a tutte le donne piene d'iniziativa che dichiarino di aver amato un uomo morto in guerra. Quindi, io sono contrario.

P A L E R M O. Faccio appello alla sensibilità dei colleghi relatori Trabucchi e Salerni nonché degli altri colleghi. Io mi rendo conto che quello che propongo potrebbe dar luogo a degli inconvenienti cioè a degli atti che non possiamo controllare, però penso che si potrebbe trovare — e qui mi richiamo alla sapienza degli onorevoli colleghi — un sistema per circoscrivere questa possibilità di prova.

F R A N Z A. Io suggerirei questa formula: « È ammesso ogni altro mezzo di prova scritta ».

S A L E R N I, *relatore*. Non dobbiamo correre il rischio di cadere nell'eccesso opposto. So il caso di una donna che, pur con-

vivendo con un uomo non si sposa per non perdere la pensione. Non dobbiamo largheggiare troppo. Io concordo con l'intento del senatore Palermo, però dobbiamo stabilire dei criteri di prova, escludendo quello della procura, che è troppo restrittivo.

T R A B U C C H I, *relatore*. Se chi è morto in guerra era di alto grado, ci possono essere sei o sette donne aspiranti alla pensione.

F R A N Z A. Perciò deve essere richiesto il requisito della convivenza: la prova della preesistente convivenza potrebbe essere data con un atto scritto: una lettera, una dichiarazione del morto.

P A L E R M O. Credo che si potrebbe accettare il suggerimento del collega Franza, il quale propone, come condizioni per aver diritto alla pensione, la convivenza e la prova scritta, che può consistere in una lettera del morto.

M U R D A C A Non è sufficiente.

S A L E R N I, *relatore*. Per usare dei termini strettamente giuridici, ortodossi, non dobbiamo dire « la prova scritta », ma, secondo la migliore dottrina « la prova documentale ». Anche la lettera è un documento, nella concezione giuridica moderna. Adoperando le parole « prova documentale », noi ci conformiamo alla dottrina e alla giurisprudenza moderna.

M U R D A C A. Qui davvero si corre il rischio di avere nuove vedove volontarie. Si dovrebbe stabilire il requisito della convivenza perlomeno per un certo periodo; la qualcosa è provabile con una infinita di documentazioni (con un atto notorio, una prova testimoniale, addirittura con un atto del Comune). Altrimenti provare di essere state fidanzate con chi è morto in guerra e di essere quindi rimaste vedove cioè di non essere sposate, per colpa della guerra, diventa facilissimo per le donne che cercano il modo di frodare lo Stato.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

G I G L I O T T I . La prova della convivenza per un certo periodo di tempo può essere data anche dagli atti anagrafici, giacché all'anagrafe risulta la convivenza di due persone.

P R E S I D E N T E . Accantoniamo per il momento la questione dell'articolo 42, che riprenderemo più tardi, e procediamo con l'esame degli articoli successivi.

(Così rimane stabilito).

Art. 43.

(Trattamento speciale per le vedove ed i figli di invalidi di prima categoria)

Alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare oltre agli aumenti di cui all'articolo 24 primo comma, lettera *b*), qualunque sia la causa del decesso.

La domanda per conseguire i benefici di cui al precedente comma deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data di morte dell'invalido.

Dopo il predetto periodo di un anno, il trattamento pensionistico è liquidato nelle misure previste dalle annesse tabelle *G* e *I*.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di cui all'articolo 42 ed ai successivi articoli 50, 51 e 52.

Alla liquidazione dei benefici di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

P A L E R M O . A proposito di questo articolo voglio richiamare l'attenzione degli onorevoli relatori Trabucchi e Salerno sul trattamento speciale per la vedova di un mutilato di prima categoria o di un grande inva-

lido di guerra, che indubbiamente, durante il matrimonio, fa una vita di sacrificio per assistere il consorte (prendete, per esempio, il caso di un grande invalido classificato alla lettera *A*, il quale ha subito la mutilazione dei quattro arti o è cieco), quando il marito muore verrebbe a percepire lo stesso trattamento pensionistico di prima categoria soltanto per un anno. Questo trattamento, che rappresentò una grande vittoria in passato, si è dimostrato in effetti quanto mai insufficiente.

Io mi rendo conto che conservare indefinitamente alla vedova del grande invalido lo stesso trattamento riservato al marito potrebbe essere esagerato, ma non mi pare giusto che questa disgraziata, che ha vissuto accanto al grande invalido una vita di sacrifici, di dolore, di sofferenze, venga da un giorno all'altro, un anno dopo la morte del consorte, a trovarsi con una pensione di circa 20 mila lire mensili.

Perciò vorrei proporre alcune modifiche all'articolo 43. Per esempio, alla vedova del grande invalido classificato alla lettera *A*, al quale è data una pensione di 201.600 lire al mese, bisognerebbe concedere, alla scadenza dell'anno in cui ha diritto alla stessa pensione, un trattamento perlomeno di 80 mila lire mensili. Non so se è chiaro il mio concetto.

P R E S I D E N T E . Onorevole collega Palermo, il suo concetto è chiaro: sono le conseguenze finanziarie che sono meno chiare e che dovrebbero essere meglio illustrate.

F R A N Z A . Ai fini della spesa è considerata la vita, non la morte delle persone. La spesa è fissa. La morte di un individuo non è prevista come causa di diminuzione della spesa.

P R E S I D E N T E . La verità è che vi sono delle tavole di mortalità che danno una certa previsione, in base alla quale nascono determinati impegni.

Noi diciamo che, oltre quello che è oggi un dato rettamente calcolabile, c'è un ulteriore aggravio di spesa, perchè è evidente che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

quando si parla, come fa il collega Palermo, di dare qualcosa che non era dato prima, ci sono delle conseguenze finanziarie.

P A L E R M O . No, c'è un'economia.

P R E S I D E N T E . Ma l'economia è già contemplata nel quadro.

P A L E R M O . Fin quando vive il marito c'è la pensione; nel momento in cui muore il marito c'è l'economia. Potremmo fare un'altra cosa: stabilire anche una durata di matrimonio o di convivenza. Perchè se una donna è stata sposata, diciamo, per due anni non ci importa niente, ma se per 15, 20 anni è stata l'infermiera del mutilato o invalido, allora penso che abbia diritto ad un trattamento di favore.

M A I E R . Non c'è dubbio che la richiesta avanzata dal senatore Palermo è sollecitata da moltissimi mutilati ed invalidi di guerra. Però vorrei osservare che tale discorso si può fare oggi, a tanti anni di distanza dalla fine della guerra, ma, è evidente, non si sarebbe potuto fare, ad esempio, dieci giorni dopo la fine della guerra, perchè ci saremmo trovati contemporaneamente davanti al caso della vedova del militare morto in combattimento e al caso della vedova il cui marito, tornato a casa invalido, era morto dieci giorni dopo e non avremmo potuto fare a quest'ultima un trattamento privilegiato. Di questo — mi sembra — occorre tener conto, perchè si creano delle disparità. Insomma, se tale discorso nei giorni immediatamente successivi alla fine della guerra non avremmo potuto farlo, è il caso di farlo oggi?

B E R N A R D I N E T T I . È chiaro, caro Presidente, che se ci fosse la possibilità finanziaria di accontentare tutti, sarei il più felice. Purtroppo quel che pone in imbarazzo è che la vedova di guerra con le attuali tabelle viene a prendere solo 26-27 mila lire al mese; quest'altra, invece che — riconosciamolo pure — ha fatto tanti sacrifici, ne prende 80.

T R A B U C C H I , *relatore*. Troppe volte ho sentito lamentare che la vedova dello invalido di guerra morto per cause naturali viene ad avere un trattamento migliore di quello che avrebbe avuto se il marito fosse morto immediatamente. Però bisogna riconoscere che c'è un motivo di equità: questa donna si era abituata ad un tenore di vita superiore, in quanto la pensione del marito le dava questa possibilità.

Questa è la ragione per la quale è stato dato l'assegno per un anno. Io riterrei che la durata dell'assegno limitata possa essere considerata come un elemento essenziale; tutt'al più, invece che per un anno, diamoglielo per due. Sono contento che il Governo sia della stessa opinione.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accogliendo in parte l'emendamento presentato dal senatore Palermo, propongo la seguente formulazione del primo comma dell'articolo 43: « Alla vedova e ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa. ».

D E L U C A . Aderisco senz'altro alla proposta del Governo, anche perchè stavo per farla io.

G I G L I O T T I . Noi ritiriamo il nostro emendamento e aderiamo a quello formulato dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione lo emendamento presentato dal senatore Palermo, al quale hanno aderito anche i senatori De Luca e Maier, nella formulazione concordata col rappresentante del Governo: sostituire le parole « un anno » con le altre: « tre anni » nei commi primo e terzo dell'articolo 43.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo 43 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 44.

(Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio)

La vedova ha diritto alla pensione di guerra purchè il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui vennero contratte le ferite o malattie da cui derivò la morte dei militare o del civile. A tale effetto, l'infermità, non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta, per i civili, nel giorno dell'evento di guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno dell'effettiva cessazione dal servizio di guerra.

Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha ugualmente diritto alla pensione.

La vedova ha altresì diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, in qualunque tempo contratto, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

(È approvato)

Art. 45.

(Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 37, 38 e 39)

Quando il militare o il civile, appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 37, 38 e 39 abbiano acquistato il diritto a trattamento ordinario di quiescenza o di riforma previsto dall'articolo 34 della presente legge, la vedova e gli orfani, in aggiunta al trattamento di reversibilità ad essi spettante, conseguono la pensione di guerra.

Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova o agli orfani è concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di reversibilità per quanti sono gli anni di servizio utili a pensione. Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dalla data

d'insorgenza del diritto, l'assegno integratore è concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Alla liquidazione del beneficio di cui al precedente comma, provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

(È approvato)

Art. 46.

(Assegno di previdenza alla vedova)

Alla vedova, alla vedova assimilata, in possesso di pensione di guerra di cui alle tabelle G ed I, è concesso, a domanda, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbia raggiunto il 60° anno di età o, anteriormente, qualora sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20.

Nel caso che l'invalidità sia temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma del successivo articolo 48.

L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'età di cui al precedente comma ed in caso d'inabilità a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'Amministrazione centrale del tesoro.

Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalità di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.

I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente Direzione provinciale del tesoro o, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le Autorità consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

TRABUCCHI, *relatore*. Il senatore Bernardinetti lo sa che l'articolo 46 parla dell'assegno di previdenza alla vedova?

BERNARDINETTI. So anche che non c'è niente da fare. Ho già fatto le dovute considerazioni nel corso della discussione generale e non sono state accolte dal Governo.

MAIER. L'ultimo comma dell'articolo 46 afferma che: « I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole ». Mi pare che per i mutilati si sia seguito un criterio diverso. Si è ammesso il cumulo più completo.

TRABUCCHI, *relatore*. Ma non dell'assegno di previdenza. Si dice: « I titolari di più pensioni »: sarebbero eventualmente pensioni di diverse categorie.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non pensioni di guerra.

TRABUCCHI, *relatore*. Io ritengo che anche l'assegno di previdenza possa essere di altri tipi; ma se vogliamo dire che la dizione si riferisce solo a più pensioni di guerra, allora è meglio specificarlo, perchè si possono avere più pensioni di guerra avendo partecipato a più guerre.

GIGLIOTTI. La pensione militare è unica, non se ne può avere più d'una.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il combattente potrà essere rimasto ferito, ad esempio, una volta a una gamba e una volta alla testa: ma la pensione è una. Può fare il cumulo, ma l'assegno di previdenza resta immutato.

SALERNI, *relatore*. Chiariamo un po' questo concetto: il titolare quante pensioni può avere?

TRABUCCHI, *relatore*. Si fa il cumulo.

DE LUCA. Allora qual è il significato di questo comma?

MAIER. Comunque ritiro la mia richiesta: ho trovato dei riferimenti che mi hanno soddisfatto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 46.

(È approvato).

Art. 47.

(Capitale vedovile)

La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia ha diritto di conseguire un capitale pari a:

sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplata nell'annessa tabella G, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;

sei annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;

cinque annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;

quattro annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni;

tre annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 40, ma non i 50 anni;

due annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato il 50° anno di età.

La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio è avvenuto anteriormente.

Alla liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

(È approvato).

Art. 48.

(Coesistenza di figli con la vedova)

Quando esistono orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se di sesso femminile, alla vedova del militare o del civile, è corrisposta la pensione nella misura indicata nella annessa tabella I, anzichè nella misura di cui alla tabella G.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minori qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Sono altresì equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova può ugualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalla tabella I quando sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche di cui all'articolo 20.

Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alla suddetta tabella I per periodi di tempo non inferiori a due anni nè superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita. Gli accertamenti sanitari da effettuarsi al termine di ciascun periodo d'inabilità sono disposti d'ufficio.

L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta al compimento dell'età di 65 anni.

Qualora la vedova fruisca già del trattamento pensionistico nella misura di cui all'annessa tabella G, l'aumento tabellare è liquidato, a domanda, dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro.

(È approvato).

Art. 49.

(Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole)

In caso di coesistenza di prole, la pensione di guerra, di cui la vedova è in godimento, è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 72.000 per ciascun orfano finchè non compia il 21° anno di età e sia nubile, se di sesso femminile, oppure, anche dopo compiuti gli anni 21, purchè sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora l'invalidità sia temporanea, si appli-

cano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.

Il suddetto aumento compete, altresì, per ciascuno degli orfani, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

Qualora la vedova fruisca già del trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo è liquidato, a domanda, dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro.

(È approvato).

Art. 50.

(Diritto a pensione dei figli in mancanza della vedova o del vedovo. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra).

I figli e le figlie nubili minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 qualora siano, altresì, privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire pensione o la perda per passaggio a nuove nozze o venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 48 e 49.

Per il calcolo dell'aumento di cui all'articolo 49, il primo orfano non viene computato.

I figli e le figlie nubili minorenni della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 qualora siano, altresì, privi del padre ovvero questo, essendo comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e trovandosi nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 20, non possa, per qualunque motivo, conseguire la pensione o la perda in applicazione dell'ultimo comma del successivo articolo 62, conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.

Nei casi di inabilità temporanea del padre, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.

Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

(È approvato).

Art. 51.

(Figli con diritto a pensione inabili al lavoro)

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo 50, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore età, oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore.

Nei casi di inabilità temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.

(È approvato).

Art. 52.

(Figli equiparati ai legittimi)

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi, nel diritto a pensione di guerra.

Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati per decreto del Presidente della Repubblica, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente comma, il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di età da parte del militare o del civile; ovvero, anteriore alla data dell'evento che cagionò la morte del militare o del civile.

(È approvato).

Art. 53.

(Concessione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove ed orfani di titolari di pensione o assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per invalidità di guerra)

Nei casi di cui agli articoli 42, 50, 51 e 52, a favore delle vedove e degli orfani di invalidi forniti di pensione od assegno dalla 2ª all'8ª categoria, è liquidato in via provvisoria e su domanda degli interessati, dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro, il trattamento pensionistico nella misura prevista dalla annessa tabella L, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'Amministrazione centrale.

(È approvato).

Art. 54.

(Assegno di previdenza agli orfani)

Agli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20, è concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella I, un assegno di previdenza di lire 114.000 annue.

Tra gli orfani l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e, ove venga a cessare il diritto di taluno di essi, si consolida per intero nei superstiti.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'Amministrazione centrale del tesoro.

Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalità di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.

I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente Direzione provinciale del tesoro e se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le Autorità consolari, il verificarsi

delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

(È approvato)

Art. 55.

(Estinzione del diritto dei figli)

Decadono dal diritto a pensione gli orfani che raggiungono il 21° anno di età e le figlie, anche di età minore, che contraggono matrimonio, salvo quanto previsto dall'articolo 50 per gli orfani studenti universitari e dall'articolo 51 per i casi di inabilità al lavoro.

(È approvato).

Art. 56.

(Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati)

Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'articolo 42.

L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli ed equiparati che ne abbiano diritto.

Se esiste un solo figlio legittimo, o a questo equiparato, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato.

L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'articolo 48, risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, è devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

Se la vedova si trovi nelle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 48, anche l'aumento di cui al precedente comma del presente articolo è ripartito tra essa e gli orfani, nelle proporzioni stabilite per la pensione.

Qualora la vedova e l'orfano separato abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza di cui agli articoli 46 e 54 tale assegno viene ripartito fra loro nella misura indicata nel precedente comma.

L'aumento integratore di cui all'articolo 49 è devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi.

Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo articolo 61.

(È approvato).

Art. 57.

(Vedova priva di patria potestà - Poteri del Giudice tutelare nello stabilire la misura del riparto della pensione)

Se la vedova è privata in tutto o in parte dei poteri inerenti alla patria potestà, ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in relazione ai mezzi di cui può disporre, il Giudice delle tutele, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 365, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo 56 e può ordinare che sia riscossa, amministrata ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli Enti indicati nell'articolo 24 della legge predetta.

Il Giudice delle tutele può nel caso in cui l'orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento delle quote ad esso spettanti, a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.

Analogo provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del Codice civile.

Le ordinanze del Giudice delle tutele sono eseguite a cura delle competenti Direzioni provinciali del tesoro.

(È approvato).

Art. 58.

(Devoluzione od accrescimento della pensione fra vedova ed orfani)

In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione vedovile e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni concernenti l'aumento di integrazione di cui all'articolo 49, dal giorno successivo a quello della morte o dal giorno della perdita del diritto stesso.

Alla devoluzione ed all'accrescimento della pensione e delle quote di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro, in conformità alle norme del comma precedente.

(È approvato).

Art. 59.

(Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2^a all'8^a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2^a all'8^a categoria dell'annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, alla vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, spetta il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L, purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 50, 51 e 52.

Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni il trattamento di cui al presente articolo è concesso in misura maggiorata secondo quanto stabilito dalla predetta tabella L.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono equiparati ai minorenni i figli e le figlie nubili qualora siano o diventino comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, nonchè i figli maggiorenni, nubili

se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il 26° anno di età.

Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto o dai figli equiparati ai legittimi ai sensi del secondo comma dell'articolo 52, il trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo viene ripartito in base ai criteri stabiliti dall'articolo 56, però la maggiorazione del trattamento disposta dal terzo comma del presente articolo è devoluta esclusivamente agli orfani.

Alla concessione del trattamento di cui alla tabella L provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'Amministrazione centrale.

Se l'invalido già provvisto di pensione o di assegno muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa loro spettare in conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra.

(È approvato).

Art. 60.

(Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2^a all'8^a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

Alle vedove ed agli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59, è concesso, a domanda, ove ricorrano le condizioni previste dagli articoli 46 e 54, l'assegno di previdenza nella misura di lire 66.000 annue.

Qualora la vedova e l'orfano vivano separati ed abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza, questo viene ripartito fra gli stessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 56.

Alla concessione ed alla ripartizione dell'assegno di previdenza provvedono le com-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

petenti Direzioni provinciali del tesoro, secondo le modalità previste dagli articoli 46 e 54 e dal successivo articolo 61.

(È approvato).

Art. 61.

(Decorrenza della pensione)

La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo articolo 88.

Il riparto tra più aventi diritto ad una pensione o ad un assegno già conferito, quando ricorrano le condizioni di legge deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati ed il diritto alla sua quota sorge, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima.

Nei casi di promozione postuma di deceduto che abbia appartenuto alle Forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione e degli assegni, come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.

(È approvato).

Art. 62.

(Equiparazione alla vedova del vedovo di donna morta a causa della guerra)

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra o per i fatti contemplati negli articoli 9 e 10.

La concessione della pensione di guerra al vedovo, ai sensi del precedente comma, è subordinata alla condizione che questo abbia raggiunto l'età di anni 58, oppure sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e che, inoltre, si trovi nelle condizioni economiche previste nell'articolo 20.

Nel calcolare l'età del vedovo, ai soli effetti del presente articolo, la frazione di

anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi, e si trascura se è uguale o inferiore ai sei mesi.

Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.

Il vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae matrimonio con donna che fruisce di reddito in misura superiore ai limiti previsti dall'articolo 20.

(È approvato).

Art. 63.

(Estensione in favore degli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 26° anno di età, purchè non esplicino attività lavorativa e non abbiano redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.

P A L E R M O . Questo articolo riguarda gli studenti universitari. Propongo di stabilire il limite considerato a 28 anni. Oggi all'Università si può arrivare fino a quell'età.

S A L E R N I , *relatore*. Secondo le Facoltà; per la medicina solamente.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io vorrei precisare: « per le facoltà che lo consentiranno »; altrimenti tutti gli studenti universitari vorranno beneficiare dell'assistenza fino al 28° anno di età.

G I G L I O T T I . Si potrebbe dire: « per le facoltà che hanno i corsi superiori ai quattro anni ».

S A L E R N I , *relatore*. Io direi « 26 o 28 anni di età, secondo la facoltà cui sono iscritti ».

D E L U C A . Diciamo 28 anni per tutti.

T R A B U C C H I , *relatore*. Non mi sembra opportuno fare queste distinzioni tra facoltà e facoltà perchè si sa, ad esempio, che è molto difficile, in ingegneria, mantenersi nel limite dei cinque anni. Tuttavia penso che il limite di 27 anni dovrebbe bastare; ma se volete portarlo a 28 io non ho niente in contrario

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro* Il Governo accetta l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Palermo e accettato dal relatore e dal Governo: sostituire le parole: « fino al compimento del 26° anno di età » con le altre: « fino al compimento del 28° anno di età ».

(È approvato)

Metto ai voti l'articolo 63 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

TITOLO VI

DEI DIRITTI DEI GENITORI, DEI COLLATERALI E DEGLI ASSIMILATI

Art. 64.

(Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati)

Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 9 e 10 non abbia lasciato coniuge o figli con diritto a pensione, la pensione è concessa:

a) al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58, oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma del quinto comma dell'articolo 48;

b) alla madre vedova;

c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purchè minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre del militare o del civile deceduto non abbia diritto alla pensione.

Tra i collaterali la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 14° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta alle persone che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età, o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso semprechè si verificchino nei loro confronti le condizioni previste per la concessione della pensione ai genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna che abbia contratto matrimonio con il genitore superstite prima del compimento del 14° anno di età da parte del militare o del civile deceduto.

Nel calcolare l'età del padre, dell'equiparato a genitore e dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se eccede i sei mesi, e si trascura se è uguale o inferiore ai sei mesi.

La misura della pensione di cui al primo comma, è determinata dalla annessa tabella M.

(È approvato).

Art. 65.

(Assegno di previdenza ai genitori)

Ai genitori legittimi ed a coloro che sono ad essi equiparati o assimilati in possesso di pensione di guerra, è concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione stessa, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbiano raggiunto il 60° anno di età, o anteriormente qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo

lavoro, purchè si trovino nelle condizioni economiche previste nell'articolo 20.

Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.

L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma.

Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'età di cui al primo comma ed in caso di inabilità a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'Amministrazione centrale del tesoro.

Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalità di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.

I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente Direzione provinciale del tesoro e, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le Autorità consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

(È approvato)

Art. 66.

(Assegno di previdenza ai collaterali)

Ai collaterali maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20, è concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella O, un assegno di previdenza di lire 114.000 annue.

Tra i collaterali l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e, ove venga a cessare il diritto di taluni di essi, si consolida per intero nei superstiti.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'Amministrazione centrale del tesoro.

Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalità di cui ai commi ottavo e nono dell'articolo 20.

I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente Direzione provinciale del tesoro e, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le Autorità consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

(È approvato)

Art. 67.

(Condizioni economiche per la concessione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati)

Per la concessione della pensione di cui all'articolo 64 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte. Si tiene, inoltre, conto, dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare al genitore in qualsiasi momento futuro.

Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente si trovi nelle condizioni economiche di cui all'articolo 20.

(È approvato)

Art. 68.

(Equiparazione ai genitori legittimi)

Agli effetti della pensione di guerra in mancanza dei genitori legittimi ovvero quando questi non abbiano provveduto ad allevare il figlio, la pensione di guerra spetta

a coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.

In mancanza di adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, abbiano riconosciuto il militare od il civile come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.

Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione deve essere liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla. La pensione viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue i genitori vi abbiano diritto.

Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.

In mancanza di genitori legittimi o naturali ovvero quando gli stessi non abbiano provveduto ad allevare il figlio ed in mancanza di adottanti, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano affiliato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne abbia cagionato la morte.

T R A B U C C H I, *relatore*. Questo articolo riguarda il caso in cui la madre di stato nubile perde il diritto alla pensione qualora convoli a nozze; cioè lo stato di nubile viene equiparato allo stato di vedova, ma la vedova che contragga seconde nozze è un'ipotesi, mentre la nubile che si sposi per la prima volta è un caso diverso. Io ho avuto anche degli scrupoli morali prima di immettere questa dizione nel disegno di legge: « e, in tal caso, per la madre, lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile », perchè c'è anche una vecchia tradizione per cui la vedova debba rimanere fedele al primo marito, ma non vedo perchè la nubile non dovrebbe sposarsi.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 68.

(È approvato).

Art. 69.

(Genitori separati - madre vedova passata a nuove nozze)

Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque ricevere gli alimenti.

Ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e posseda i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente. In tal caso si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.

(È approvato)

Art. 70.

(Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole)

Ai genitori dei militari o dei civili morti lasciando coniuge o prole con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale nella misura stabilita dall'allegata tabella S, purchè sussistano le condizioni prescritte dagli articoli 64 e 67.

Ai soggetti di cui al presente articolo, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67 ed inoltre siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, è concessa, a domanda, la pensione speciale nella misura stabilita dall'annessa tabella T.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è presunta al compimento del 65° anno di età. In tale ipotesi l'aumento sarà liquidato di ufficio dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro.

La pensione di cui ai precedenti commi non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'articolo 64 e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli articoli 35 e successivi.

La pensione speciale è elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alle tabelle *M* od *O* quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. Ove la domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura sia presentata oltre un anno dalla data in cui il coniuge o i figli decadono dal diritto a pensione, il beneficio è concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Alla concessione del beneficio di cui al precedente comma provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

Ai genitori aventi diritto alla pensione speciale, che si trovino nelle condizioni prescritte dall'articolo 65 e ne facciano domanda, è concesso a cura delle competenti Direzioni provinciali del tesoro l'assegno di previdenza previsto dall'articolo stesso.

(È approvato)

Art. 71.

(Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra)

Il genitore di più militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.

Oltre a tale pensione, compete anche un aumento, da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle annesse tabelle, nella misura del

30 per cento se i figli siano due, del 60 per cento se siano tre, del 100 per cento se siano più di tre.

Ai collaterali e agli assimilati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 64 e 67, spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 72.

(Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario)

Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili, a causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 ed, inoltre, uno o più figli militari per causa del servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo 71.

Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione è, peraltro, subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 64 e 67.

Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, essa viene liquidata dall'amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dal secondo comma dell'articolo 71 sono liquidati dal Ministero del tesoro.

(È approvato)

Art. 73.

(Genitore rimasto privo di prole)

Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle *M*, *O*, *S* e *T* aumentata della metà.

Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, prescindendo dal requisito dell'età e dalle condizioni economiche.

L'aumento è cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'articolo 71.

(È approvato).

Art. 74.

*(Genitori, collaterali ed assimilati
inabili a proficuo lavoro)*

Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 67 ed inoltre siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, è concessa la pensione nella misura stabilita dall'annessa tabella O. Nelle ipotesi previste dall'articolo 70 si applica la tabella T allegata alla presente legge.

Nel caso di inabilità temporanea si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 48.

Qualora i soggetti contemplati nel presente articolo fruiscano già del trattamento pensionistico, l'aumento tabellare è liquidato, a domanda, dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro, previo accertamento della sola condizione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, ed il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di età. In tale ipotesi l'aumento è liquidato d'ufficio dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro.

(È approvato).

Art. 75.

*(Collaterali maggiorenni inabili
a proficuo lavoro)*

Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni che, alla data del decesso del militare o del civile, siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro o che divengano tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro

favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Nel caso di inabilità temporanea si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 48.

(È approvato).

Art. 76.

*(Consolidamento e devoluzione della
pensione tra genitori e collaterali)*

Ove i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.

La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni oppure si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 75 e siano, inoltre, nubili se sorelle.

Al consolidamento ed alla devoluzione della pensione di cui al presente articolo, provvedono, a domanda, le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

(È approvato).

Art. 77.

(Decorrenza della pensione)

La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo articolo 88.

Il riparto, tra più aventi diritto, di una pensione di guerra già conferita, quando ricorrono le condizioni di legge deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e il diritto alla sua quota parte sorge per ciascun beneficiario il primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima.

Quando le condizioni di età, per il padre e per l'assimilato, e di vedovanza, per la madre e per l'assimilata, si verificano posteriormente alla morte del militare o del civile, la pensione decorre dal giorno in cui

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

tali condizioni si sono verificate, salvo quanto disposto dal successivo articolo 88.

Nel caso di promozione postuma del deceduto che abbia appartenuto alle Forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione e degli assegni, come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.

(È approvato).

Art. 78.

(Decadenza dal diritto
per matrimonio o maggiore età)

Decadono dal diritto a pensione, la madre e le sorelle che contraggano matrimonio nonchè i fratelli e le sorelle che raggiungano la maggiore età, salvo i casi di cui agli articoli 69, ultimo comma, e 75.

M A I E R . Non sarebbe giusto che si seguisse la stessa norma stabilita per gli orfani studenti universitari?

T R A B U C C H I , *relatore*. Se ne era discusso, ma poi l'articolo è rimasto così, perchè il Governo pensava che l'eccezione dello studio valesse semplicemente per i figli e non per le sorelle e i fratelli; e il relatore, che aveva fatto la stessa osservazione del senatore Maier, ha pensato che non fosse il caso di insistere.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario anche per la spesa. Ho accettato il limite di 28 anni per gli studenti universitari, per gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra pensando che si trattasse solamente di pochi milioni di lire.

M A I E R . Ma i fratelli e le sorelle non possono avere lo stesso trattamento?

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma mi pare che nella previdenza costoro non sono compresi.

S A L E R N I , *relatore*. ...tranne che non siano a carico e inabili al lavoro, nonchè nullatenenti. I fratelli e le sorelle sono parenti indiretti: se vogliamo sovvertire il Codice civile...

M A I E R . Se diamo la pensione a tutti e due, orfani e fratelli, non capisco perchè la minore età finisca per i primi a 28 anni e per i secondi a 26.

S A L E R N I , *relatore*. Il Codice, d'altra parte, stabilisce una graduazione di parentela. Porteremmo un'innovazione in contrasto con le norme del diritto privato. Comunque quella del senatore Maier è una proposta che si può anche valutare.

P R E S I D E N T E C'è il parere contrario del Governo. Il senatore Maier insiste nel suo emendamento?

M A I E R . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 78.

(È approvato).

Art. 79.

(Indennità speciale annua
dovuta ai titolari di pensione indiretta)

Ai titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T annesse alla presente legge, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili alla imposta complementare è concessa, a domanda, una indennità speciale annua pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito: l'indennità è corrisposta, a cura delle competenti Direzioni provinciali del tesoro, in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Nella istanza diretta ad ottenere l'indennità di cui al comma precedente, gli interessati devono impegnarsi, a pena di irri-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

cevibilità, a segnalare tempestivamente alle Direzioni provinciali del tesoro se le condizioni richieste vengano meno.

La domanda è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

(È approvato).

T R A B U C C H I, *relatore*. Vale per il senatore Bernardinetti la stessa riserva del senatore Palermo per l'indennità speciale annua e la tredicesim^a mensilità.

P R E S I D E N T E. Continuiamo l'esame degli articoli.

TITOLO VII

DELLA DEVOLUZIONE DEGLI ASSEGNI PER DECORAZIONI AL VALOR MILITARE

Art. 80.

(Devoluzione e concessione alla vedova e agli orfani degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare per fatti di guerra)

Gli assegni annessi alle medaglie al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, si devolvono per intero alla vedova ed agli orfani.

Alla vedova e agli orfani dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria, conferita per fatto di guerra, spetta un assegno straordinario di lire 500.000 annue. L'assegno straordinario sostituisce quello annesso alla medaglia d'oro previsto dall'articolo 1 della predetta legge 5 marzo 1961, n. 212.

Per la devoluzione e per il conferimento degli assegni, di cui ai precedenti commi, si applicano le norme previste dal Titolo V della presente legge.

Alla concessione degli assegni, di cui al presente articolo, provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

G I G L I O T T I Desidero fare una raccomandazione al Governo, a proposito

dei decorati al valor militare. Mi trovo purtroppo a far parte della categoria, ma non parlo nel mio interesse. Ai decorati di medaglia d'oro giustamente, è stato elevato l'assegno, ma la categoria fa anche presente che 5.000 lire annue per i decorati della croce di guerra e 18.500 annue per la medaglia di bronzo sono troppo poche. Io comunque raccomando al Governo di esaminare un po' la questione.

P R E S I D E N T E. A mio avviso il Governo non può accettare una raccomandazione per la prossima legislatura.

B E R N A R D I N E T T I. L'articolo 80 è stato redatto dal Governo. L'assegno straordinario per la medaglia d'oro è stato portato da lire 500.000 a un milione. La legge è stata votata la settimana scorsa, in sede legislativa, dalla 4ª Commissione, già approvata dalla Camera. Quindi qui c'è un errore. Bisogna adeguare l'assegno a quello che è stato già consacrato in una legge di Stato.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Bernardinetti per avercelo ricordato.

F R A N Z A La legge è stata approvata, però non è stata ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, quindi non è ancora operante.

P A L E R M O. È d'iniziativa di alcuni deputati e lo stampato del Senato porta il numero 2674; quindi se ne può fare ricerca.

P R E S I D E N T E. Ma corriamo il pericolo che se questa legge viene pubblicata dopo, si consideri come innovatrice della legge precedente e si riduca a 500.000 lire l'assegno già elevato a un milione; per cui forse la soluzione migliore è quella di modificare l'articolo 80 mettendo al posto di « lire 500.000 annue », « lire 1.000.000 annue ».

F R A N Z A E se il Capo dello Stato restituisce la legge dichiarandola illegale?

B E R N A R D I N E T T I . Possiamo mettere: « spetta l'assegno straordinario di cui alle leggi in vigore ».

M A I E R . Mi sembra che la volontà di chi ha stilato questo articolo sia un'altra, perchè in esso si dice: « Gli assegni annessi alle medaglie al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, si devolvono per intero alla vedova ed agli orfani ». Se si voleva dire che spettava loro un milione si sarebbe detto.

S A L E R N I , *relatore*. Però il secondo comma parla di assegni straordinari « in aggiunta ».

M A I E R . « In sostituzione »: l'assegno straordinario sostituisce quello annesso alla medaglia d'oro. A tutti si dà lo stesso assegno, ma alle medaglie d'oro si dà nei limiti di 500.000 lire. Per conto mio voterò l'articolo 80 così come è stato redatto.

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ringraziare il senatore Bernardinetti che ci ha richiamato questo fatto: che una legge approvata dall'altro ramo del Parlamento e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ha stabilito questo assegno straordinario di un milione di lire. Il quesito che ci siamo posti in seguito a tale informazione era se dire o no « lire un milione annue ».

B E R N A R D I N E T T I . La legge è d'iniziativa parlamentare ed ha portato l'assegno da 500.000 lire a un milione; è stata approvata dalla Camera la settimana scorsa e dal Senato.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati e poi approvato anche dal Senato, provvedeva a concedere alle vedove dei decorati con medaglia d'oro morti successivamente alla guerra, cioè per cause naturali, la metà dell'assegno che i titolari percepivano in vita. Cioè le medaglie d'oro viventi prendevano un assegno speciale di un milione di lire, le loro

vedove non prendevano nulla. Con questo articolo è stato loro concesso un assegno straordinario di lire 500.000.

B E R N A R D I N E T T I . Dopo i chiarimenti del Sottosegretario di Stato ritiro il mio emendamento

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo articolo 80.

(È approvato)

Era stato precedentemente accantonato l'articolo 42 di cui do nuovamente lettura:

Art. 42.

(Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra)

La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 9 e 10 contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annesso tabella G.

Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.

La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.

I senatori Murdaca e Trabucchi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Anche in mancanza di procura le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare durante lo stato di guerra abbia dichiarato di voler contrar-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

re matrimonio, purchè risulti da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti ».

P A L E R M O . Aderisco all'emendamento.

G I G L I O T T I . Anch'io sono favorevole all'emendamento

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento aggiuntivo dei senatori Murdaca e Trabucchi, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 42 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato)

Art. 81.

(Concessione ai genitori ed ai collaterali degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra)

In mancanza di altri aventi diritto gli assegni di cui all'articolo 80 spettano ai genitori, collaterali ed assimilati nell'ordine stabilito dall'articolo 64 e con le norme degli articoli 68, 69, 76 e 78.

Alla concessione degli assegni, di cui al presente articolo, provvedono su domanda le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

(È approvato).

Art. 82.

(Termini di decorrenza della concessione dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra a favore dei congiunti dell'insignito)

Le domande per conseguire gli assegni, di cui al presente Titolo, sono ammesse senza limiti di tempo. I congiunti dei decorati che

presentino la domanda dopo un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, ovvero, se più favorevole, dalla data di emissione del provvedimento di conferimento della decorazione, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Per i minori ed i dementi il termine di cui al comma precedente rimane sospeso finchè duri l'incapacità di agire e purchè non abbiano rappresentante legale.

(È approvato).

Art. 83.

(Concessione dell'assegno ai congiunti dell'insignito di decorazione al valor militare per fatti di guerra)

Per la concessione degli assegni di cui agli articoli 80 e 81 è necessario che la competente Amministrazione militare dichiarari, a richiesta della Direzione provinciale del tesoro, che l'interessato, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, è autorizzato a fregiarsi della decorazione al valor militare.

(È approvato).

Art. 84.

(Perdita e ripristino del diritto all'assegno per decorazione al valor militare)

La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo assegno.

Nei casi di cui al precedente comma, la liquidazione dell'assegno è ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la concessione dell'assegno stesso è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.

Il ripristino del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta la riattivazione dell'assegno al decorato, dalla

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

data in cui il ripristino ha effetto, e la contemporanea cessazione del pagamento nei confronti dei congiunti. Le somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti posteriormente alla data in cui ha effetto il ripristino, sono considerate, in ogni caso, come pagate al decorato.

(È approvato).

Art. 85.

(Comunicazioni delle Amministrazioni competenti al Ministero del tesoro)

Di tutti i provvedimenti che comunque influiscano sul diritto al pagamento dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare, di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle Forze armate, l'Amministrazione competente dà notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua spettanza.

La cessazione o la riattivazione del pagamento dell'assegno deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto del diritto.

(È approvato)

TITOLO VIII

DELLE PROCEDURE

Art. 86.

(Inizio del procedimento di liquidazione)

Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio.

Le domande intese ad ottenere i benefici pensionistici possono anche essere spedite a mezzo di lettere raccomandate e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che appone il timbro a calendario anche sulle domande stesse.

La domanda di cui ai precedenti commi, è presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero alla competente Direzione provinciale

del tesoro, nei casi in cui il compito di provvedere spetti a quest'ultima.

Le domande, i documenti relativi e le legalizzazioni e tutti gli atti inerenti alla procedura di liquidazione delle pensioni di guerra, nonchè il pagamento delle stesse, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o diritto a favore di chiunque.

(È approvato).

Art. 87.

(Procedimento a cura dell'ufficio)

Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o infermità riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti Autorità amministrative e sanitarie.

In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perchè affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio i relativi atti sanitari alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di pensione.

(È approvato)

Art. 88.

(Procedimento a domanda)

Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo, purchè si verifichino le condizioni stabilite dal successivo articolo 89.

Il militare che presenti la domanda dopo un anno dal congedo per riforma o dal collocamento a riposo per l'invalidità di guerra ed il civile che la presenti dopo un anno dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a fruire della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quel-

lo della presentazione della domanda o dei documenti.

I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda o i documenti trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

Nei casi in cui le condizioni di età per il padre e per l'assimilato, e di vedovanza, per la madre e per l'assimilata, si verificano dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno, di cui al precedente comma, si effettua a decorrere dal verificarsi di tali circostanze.

Quando le condizioni previste dall'articolo 67 si verificano dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile e nel caso di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro, la pensione di guerra decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

Per i minori e i dementi i termini di cui al presente articolo rimangono sospesi finché duri l'incapacità di agire e purché non abbiano rappresentante legale.

All'atto della liquidazione della pensione, sono concessi anche i benefici accessori ove dai documenti acquisiti per il riconoscimento del diritto alla pensione risulti che l'interessato sia in possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei benefici medesimi.

(E approvato).

Art. 89.

(Termini per le constatazioni sanitarie.
Prova del decesso e della scomparsa)

Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle competenti Autorità militari o civili, non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra

o attinente alla guerra, oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli 9 e 10. Per i minori e i dementi, il termine predetto rimane sospeso finché duri la incapacità di agire.

Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad infermità contratte durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al precedente comma è di anni dieci purché la preesistenza di manifestazioni morbose collegabili con il parkinsonismo o le altre cause di servizio siano state accertate.

Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose od ideologiche la constatazione sanitaria delle ferite, lesioni o infermità, che si assumano conseguenti allo stato di cattività sofferta, è validamente eseguita in qualunque momento.

Nei casi in cui dagli atti ufficiali risulti che l'interessato, entro il termine di cui al primo comma, abbia subito ricovero ospedaliero od accertamenti da cui sarebbe potuta derivare la prescritta constatazione, ma la relativa documentazione non sia reperibile per causa di forza maggiore, le domande sono ugualmente ammissibili. In tali ipotesi, ai fini della dipendenza da cause di guerra delle invalidità denunciate, può tenersi conto delle particolari caratteristiche delle invalidità medesime e di ogni altro elemento di prova.

Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne la prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità che deve essere redatta dalla competente Autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 7 e trasmessa al sindaco del Comune di ultimo domicilio del-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

lo scomparso per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.

Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di notorietà o certificazione equipollente senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento può essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità.

P A L E R M O . In questo articolo si prevede, al comma terzo: « Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose od ideologiche la constatazione sanitaria delle ferite, lesioni o infermità, che si assumano conseguentemente allo stato di cattività sofferta, è validamente eseguita in qualunque momento ». Da questa norma sono stati esclusi i prigionieri di guerra. Io metterei prima i prigionieri di guerra, poi gli internati, quindi gli ex deportati.

G I G L I O T T I . Aderisco all'emendamento.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . I senatori Palermo e Gigliotti hanno proposto di inserire, nel terzo comma dell'articolo, dopo le parole: « Nei confronti degli » le altre: « ex prigionieri di guerra degli ». L'emendamento è stato accettato dal rappresentante del Governo. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto in votazione.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 89 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 90.

(Attribuzioni del Ministro del tesoro in materia di pensioni di guerra)

Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal

Ministro del tesoro salvo i casi di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Quando il Ministro del tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.

Qualora, in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo alla concessione di un trattamento pensionistico inferiore a quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi.

Il Ministro delibera in ogni caso su proposta del Comitato di liquidazione di cui al successivo articolo 91.

(È approvato).

Art. 91.

(Comitato di liquidazione)

Il Comitato di liquidazione è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Consiglio dei ministri ed è composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato della Corte di appello o equiparati; magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario; ufficiali generali e ufficiali superiori medici; professori ordinari, straordinari, aggregati e liberi docenti di Università, a preferenza delle Facoltà di medicina; direttori generali o equiparati e fun-

zionari di qualifica immediatamente inferiore.

Il Ministro del tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra i congiunti di caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività o a riposo, della carriera direttiva dei Servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

È in facoltà del Ministro del tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

Tutti i membri durano in carica tre anni salvo quanto previsto dal comma successivo e possono essere riconfermati.

I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati quando abbiano superato il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età.

Alla Direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

(È approvato).

Art. 92.

(Funzionamento del Comitato di liquidazione)

Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni.

Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite

in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 91.

Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del Comitato può, tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati.

Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un funzionario nominato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del Comitato.

Spetta al Ministro del tesoro provvedere, con proprio decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione nonché ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni.

In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta un'indennità integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, un'indennità integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennità di cui al precedente comma.

(È approvato)

Art. 93.

(Commissioni mediche per le pensioni di guerra)

Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di uffi-

ciali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno uno di grado non inferiore a quello di tenente colonnello, con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari ed assistenti ospedalieri di ruolo. Fanno altresì parte della Commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La Commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido.

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della Commissione medica di cui al presente articolo farà parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.

Il Ministro del tesoro, con suo decreto, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati.

Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia internato in ospedale psichiatrico, la Commissione può pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermità mentale, su relazione del Direttore dell'ospedale medesimo accompagnata dai documenti clinici pertinenti al caso.

La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidità, secondo le tabelle A, B, E, F ed F1 annesse alla presente legge, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilità a proficuo lavoro degli interessati.

Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso

Nei casi di classificazione delle invalidità e quando all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto all'esame della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 94.

Ai servizi di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro.

(È approvato)

Art. 94.

(Commissione medica superiore)

Il Ministro del tesoro, previa intesa con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto una Commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati, od aiuti di ruolo nelle specialità relative alle lesioni o infermità in esame, di liberi docenti universitari, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della Commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano, purchè docenti universitari.

Un quarto dei membri della Commissione predetta è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La Commissione è presieduta da un tenente generale medico.

B E R N A R D I N E T T I . Proporrei di sostituire, nel primo comma dell'articolo 94, alla fine del penultimo periodo, la frase: « e di uno avente la qualifica di partigiano combattente », con la frase: « e di uno avente la qualifica di congiunto di caduto o disperso in guerra »

P A L E R M O . Io vorrei far notare al senatore Bernardinetti che le vedove e gli orfani di guerra non è che abbiano la pensione in seguito alla visita di un medico legale, ma in quanto sono vedove ed orfani di guerra.

B E R N A R D I N E T T I . L'assegno di previdenza si dà considerando lo stato di salute.

S A L E R N I , *relatore*. Comunque pregherei il senatore Bernardinetti di considerare quello che egli ha detto sotto il profilo del secondo comma per vedere se non lo soddisfi, perchè ivi si dice: « Un quarto dei membri della Commissione predetta è scelto fra quelli proposti dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dalla Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ».

B E R N A R D I N E T T I . Questo potrebbe giustificare una tesi contraria a quella del senatore Palermo, ma d'altra parte confermo la mia.

S A L E R N I , *relatore*. Signor Presidente, io penso che la richiesta del senatore Bernardinetti che vorrebbe sostituire nella Commissione medica superiore un rappresentante dell'Associazione famiglie dei caduti in guerra ad un partigiano combattente, possa ritenersi, a mio avviso, soddisfatta esplicitamente dal secondo comma dell'articolo 94, poichè l'Associazione ha la facoltà di fare proposte e consigliare anche i suoi membri a tutela delle diverse categorie.

B E R N A R D I N E T T I . Io sono il tipo che mi adagio subito alle considerazioni del mio prossimo quando queste sono ben motivate, ma la motivazione del senatore Salerni non mi soddisfa. Se non si vuole accettare il mio emendamento, pazienza; ma non posso dichiararmi soddisfatto da quanto ha detto il senatore Salerni. Non si tratta del riconoscimento della qualifica di partigiano si tratta di una Commissione medica superiore, e quindi,

siccome sono elencati i diversi rappresentanti, io dico che, tra questi, ci debbono essere anche i rappresentanti delle Associazioni.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro* Siccome la nomina della Commissione medica superiore è fatta dal Ministero del tesoro, prendo impegno di far presenti i desideri espressi dal senatore Bernardinetti

B E R N A R D I N E T T I . Ma se la legge afferma il contrario l'impegno non può essere mantenuto

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo articolo 94.

(È approvato)

Art. 95.

(*Funzionamento della Commissione medica superiore*)

La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in sotto-commissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri.

Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidità in esame.

Essa esprime il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui all'articolo 93 esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato. La Commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La Commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro.

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della Commissione medica superiore è chiamato a far parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.

(È approvato)

Art. 96.

(Compensi ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore)

Ai fini della nomina a membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore gli ufficiali medici delle categorie in congedo sono richiamati in servizio per l'espletamento delle loro mansioni per conto ed a carico del Ministero del tesoro.

Ai membri civili delle Commissioni mediche periferiche e della Commissione medica superiore non dipendenti dallo Stato è dovuto un compenso per le prestazioni professionali effettuate.

Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, la misura del compenso di cui al precedente comma.

L'onere per stipendi ed indennità dovuti agli ufficiali medici richiamati in servizio, per i compensi ai medici civili di cui al 2° comma e per il funzionamento in genere delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato)

Art. 97.

(Integrazione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore)

È data facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 100 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Com-

missione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 120.000 mensili.

Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati, dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al precedente comma.

(È approvato)

Art. 98.

(Decadenza delle domande e perdita del diritto alla rinnovazione automatica degli assegni)

Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dalla seconda convocazione deve produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La seconda convocazione deve essere disposta ad almeno due mesi di distanza dalla prima. Nel caso di cui al presente comma, la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, eventualmente spettante, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza degli assegni già attribuiti se tale termine sia più favorevole, questi per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità, deve presentare apposita domanda e gli assegni eventualmente spettanti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggrava-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

mento dell'invalidità entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido e lo eventuale più favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Le Commissioni mediche di cui all'articolo 93, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — i nominativi di coloro che non si sono presentati agli accertamenti sanitari, di cui ai precedenti commi, entro i termini sopra indicati, trasmettendo i documenti comprovanti le avvenute convocazioni.

(È approvato)

Art. 99.

(Decadenza per acquisto di cittadinanza straniera)

I cittadini italiani maggiorenni decadono dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra qualora acquistino od abbiano acquistato per propria volontà una cittadinanza straniera, ovvero conservino, anche tacitamente, la cittadinanza straniera acquistata nella minore età con il concorso della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

(È approvato).

Art. 100.

(Eccezioni in materia di decadenza per acquisto di cittadinanza straniera)

La disposizione di cui all'articolo 99 non si applica:

a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono l'invalidità;

b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione per-

metta la conservazione della cittadinanza italiana;

c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorità;

d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio;

e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro;

f) alla vedova che, per effetto della morte del marito, venga a perdere la cittadinanza italiana.

(È approvato).

Art. 101.

(Ripristino del diritto per riacquisto della cittadinanza italiana)

Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in applicazione dell'articolo 99 può essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana.

Il ripristino ha effetto dalla data della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorità italiana.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, l'interessato deve presentare domanda entro un anno dalla data del predetto provvedimento. Trascorso detto termine, il ripristino ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

(È approvato).

Art. 102.

(Perdita del diritto per condanna)

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità ed a fruire della pensione o dell'assegno già conseguito, si perdono per fatti posteriore all'evento, da cui derivò l'invalidità, dai militari di ogni grado che

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, pronunciata in base ai Codici penali militari, e che renda il condannato indegno di appartenere alle Forze armate.

Coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di tradimento, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno e di fruire della pensione o dell'assegno già conseguito qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato, salvo il caso in cui l'invalido, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, abbia fatto parte di reparti operanti o abbia partecipato ad azioni anche episodiche di guerra, ovvero sia stato prigioniero, od abbia partecipato, alle dipendenze di Autorità civili o militari, ad operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di smiamento, od abbia ottenuto ricompensa al valor militare.

Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro del tesoro, sentito il parere di una Commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno dell'esercito, uno della marina ed uno dell'aeronautica, può concedere la pensione o l'assegno, ove ritenga che, per la particolarità delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onore militare. La composizione della Commissione predetta è integrata con l'inclusione di un segretario scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro.

(È approvato)

Art. 103.

(Devoluzione del trattamento pensionistico nei casi di perdita del diritto da parte dell'invalido)

Nei casi di perdita del diritto da parte dell'invalido, a termini delle disposizioni di cui all'articolo 102, al coniuge e alla prole viene

liquidato, a domanda, il trattamento a cui avrebbero avuto diritto se l'invalido fosse morto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra.

Ove la domanda, di cui al precedente comma, sia presentata oltre l'anno dalla data di perdita del diritto da parte dell'invalido, il trattamento previsto dal comma medesimo è concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Le competenti Direzioni provinciali del tesoro provvedono alla liquidazione del trattamento di cui al presente articolo.

(È approvato).

Art. 104.

(Ripristino del diritto per amnistia, grazia o riabilitazione)

Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto per una qualunque delle cause contemplate dall'articolo 102 può essere ripristinato, con decreto del Ministro del tesoro, quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione.

Il ripristino del diritto decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento che concede l'amnistia o del decreto del Presidente della Repubblica che accorda la grazia ovvero dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, l'interessato deve presentare domanda entro un anno, rispettivamente, dalla dichiaratoria con cui è stata applicata l'amnistia, dalla entrata in vigore del decreto presidenziale o dalla data in cui la sentenza di riabilitazione è passata in giudicato. Ove la domanda sia presentata oltre detto termine, il ripristino ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto le concessioni a favore degli altri aventi diritto, di cui all'articolo 103. Le somme eventualmente corrisposte ai congiunti, posteriormente alla data di ripristino, saranno imputate, limita-

tamente all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate, al trattamento pensionistico ripristinato.

(È approvato).

Art. 105.

(Revoca o modificazione dei provvedimenti)

I provvedimenti concessivi di pensione o di assegno di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica;

b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi;

e) siano venute meno le condizioni economiche o di inabilità a proficuo lavoro che hanno determinato la concessione del trattamento pensionistico a favore dei congiunti;

f) ragione unica o principale della concessione sia stato un evidente errore di diritto.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione, ai sensi del successivo articolo 106 e non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perchè possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'as-

segno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui all'articolo 94, previa visita diretta.

A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

Il miglioramento clinico, conseguito dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dall'articolo 21, per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità, nonchè dall'articolo 20, per la revoca dell'assegno di previdenza.

P A L E R M O . Alla lettera f) si dice: « ragione unica o principale della concessione sia stato un evidente errore di diritto ». Che cosa significa? Propongo che questa lettera venga soppressa.

B R A C C E S I *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Succede qualche volta che gli uffici e lo stesso comitato di liquidazione non si accorgano di avere male interpretato la legge

G I G L I O T T I . Ma l'interpretazione della legge è soggettiva'

S A L E R N I , *relatore.* Mi sembra che l'osservazione fatta dal senatore Palermo, cui si è associato il collega Gigliotti, sia fondata, perchè anche nel Codice di procedura sia civile che penale l'istituto della revoca in tanto è ammesso in quanto sia stato commesso un errore di fatto, non di diritto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo della lettera f), proposto dal senatore Palermo.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

Metto ai voti l'articolo 105, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 106.

(Procedura per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno)

Nei casi di perdita della pensione o dell'assegno, a termini dell'articolo 102, il Ministro del tesoro provvede a sopprimere gli assegni già liquidati.

Nei casi previsti dall'articolo 105 il Ministro del tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione o dell'assegno, sentito il Comitato di liquidazione riunito in sezione speciale, della quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate, di cui all'articolo 91.

Qualora il Ministro del tesoro ritenga che sussistano elementi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del Procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituito in sezione speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede alla immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati. Analogamente, nei casi di denuncia all'Autorità giudiziaria inerente a fatti o circostanze su cui si fonda la liquidazione del trattamento pensionistico, il Ministero del tesoro può in via cautelare, disporre la sospensione dei pagamenti, dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale.

Copia della relazione di cui al precedente comma deve essere notificata, a cura del Comitato, agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti.

Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente od a mezzo di procuratore. La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato.

Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide, in via definitiva, con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale della Corte dei conti.

Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo articolo 109.

La procedura di cui ai commi che precedono deve essere seguita per la revoca o la modificazione dei provvedimenti concessivi di pensione o di assegno adottati dalle Direzioni provinciali del tesoro.

P A L E R M O . Vorrei un chiarimento. Alla fine del terzo comma di quest'articolo si dice: « Analogamente, nei casi di denuncia all'Autorità giudiziaria inerente a fatti e circostanze su cui si fonda la liquidazione del trattamento pensionistico, il Ministro del tesoro può, in via cautelare, disporre la sospensione dei pagamenti dandone . . . ».

Ora, io penso che questa disposizione sia in contrasto con il principio costituzionale, perchè nessuno può essere ritenuto responsabile di reato se non interviene una sentenza. Insomma, sospendere il pagamento della pensione, solo perchè c'è il pericolo che essa sia stata concessa ingiustamente, mi sembra che non sia legittimo.

P R E S I D E N T E . Si tratta di una norma cautelativa, non privativa.

S A L E R N I , relatore. Mi sembra che il principio di diritto costituzionale, enunciato dal senatore Palermo, sia esatto; però, d'altra parte, chi garantisce nell'ipotesi effettivamente prevista dalle disposizioni di legge, cioè in caso di errore o di colpa grave?

Ritengo che si potrebbe eventualmente prevedere una sospensione, ma mai escludere completamente il diritto agli alimenti.

G I G L I O T T I . E dovrebbe essere ridotto anche il periodo della sospensione.

P A L E R M O . Abbiamo dei precedenti in materia: con tutto il rispetto per il ministro Preti, ricordo che egli sospendeva il

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

pagamento delle pensioni e poi si accorgeva dell'errore commesso.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che nella proposta fatta dal collega Salerni vi sia una via di uscita che permette a noi di conciliare il diritto agli alimenti con la misura di cautela...

G I G L I O T T Itenendo conto anche della mia proposta, cioè di sospendere per un certo periodo.

S A L E R N I , *relatore*. Ma se il procedimento penale dura di più?

P R E S I D E N T E . È una norma che dovrà essere applicata, evidentemente, con criterio di saggezza. Chiunque sia dei parlamentari che vigila sull'attività di governo può, in casi che non ritenesse leciti, avvalersi delle facoltà parlamentari.

S A L E R N I , *relatore*. Allora, il Ministro può, in via cautelare, disporre la sospensione dei pagamenti facendo salvo il diritto agli alimenti, perchè questo ormai lo stabilisce la legge anche in casi di reati, e mi pare che si tratti di una norma precisamente sullo stato giuridico del 1955.

P R E S I D E N T E . Il Governo accetta l'emendamento?

B R A C C E S I *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accetto.

P R E S I D E N T E . Allora si dovrebbe dire: « Analogamente... il Ministro del tesoro può, in via cautelare, disporre la sospensione dei pagamenti già autorizzati, fatto salvo però il diritto agli alimenti... ».

D E L U C A . Vorrei riprendere il concetto espresso dai senatori Palermo e Gigliotti, per dire che a mio parere dobbiamo porre un termine agli effetti della sospensione, che possa servire anche da stimolo ai fini di un rapido svolgimento del processo.

S A L E R N I , *relatore*. È un principio morale, umano, ma non giuridico. Io sarei

pure d'accordo di accogliere quanto è stato detto dai colleghi Palermo e Gigliotti — che in questo caso non parlano per spirito di opposizione —, nonchè dal collega De Luca il quale, naturalmente, considera la cosa con senso di profonda umanità; però mi sembra che dal punto di vista giuridico non possiamo porre un termine in relazione alla durata del processo; poichè se si tratta di cautelare, la cautela deve essere totale.

D E L U C A. Si tratta, in fondo, di una norma della quale potremmo anche fare a meno, perchè non è obbligatoria.

P A L E R M O . Siccome c'è una denuncia all'Autorità giudiziaria, il termine non dipende più dall'Amministrazione.

D E L U C A . Limitiamo la cautela.

P R E S I D E N T E . Non mi sembra che, una volta accolto l'istituto della cautela, questa possa poi essere sospesa.

S A L E R N I , *relatore*. O lo accettiamo oppure lo escludiamo, facendo salvo il diritto agli alimenti.

P R E S I D E N T E . Da allora lettura dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 106 nella formulazione concordata in relazione alla proposta dal senatore Palermo:

« Analogamente, nei casi di denuncia all'Autorità giudiziaria inerente a fatti o circostanze su cui si fonda la liquidazione del trattamento pensionistico, il Ministro del tesoro può, in via cautelare, disporre la sospensione dei pagamenti già autorizzati facendo però salvo il diritto agli alimenti e dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 106, nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

Metto ai voti l'articolo 106, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 107.

(Ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare)

Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti nell'articolo 105, il Ministro del tesoro decide con la procedura stabilita dall'articolo 106.

(È approvato).

Art. 108.

(Revoca per atto della Corte dei conti)

Quando la Corte dei conti, investita del giudizio sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 105 e 106, rinvia gli atti al Ministero del tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.

(È approvato)

Art. 109.

(Ricorso alla Corte dei conti)

Contro il provvedimento del Ministro del tesoro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento.

La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.

Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'Autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, è esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte di conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile la ricevuta della raccomandata.

Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore. Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme di cui al Titolo IV della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e relative modificazioni ed aggiunte.

Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.

(È approvato).

Art. 110.

(Competenza della Corte dei conti:
Sezioni civili)

Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del te-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

soro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugnino entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.

Il ricorso può essere prodotto entro novanta giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi, se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purchè la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro novanta giorni dalla prima notificazione.

(È approvato)

Art. 111.

(Competenza della Corte dei conti:
Sezioni speciali)

I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi dalle competenti Sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del Presidente della Corte dei conti.

Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non più di due primi referendari o referendari.

I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o da un presidente di Sezione da lui delegato.

(È approvato).

Art. 112.

(Modificazione o revisione amministrativa
dei decreti)

I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati, di ufficio od a domanda degli interessati, prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui al primo comma dell'articolo 109.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti a riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio od a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c) dell'articolo 105.

Il riesame di cui al precedente comma è, inoltre, ammesso nei casi in cui il diritto alla pensione o all'assegno sia stato negato per le circostanze di cui al primo comma, lettera e) dell'articolo 105, nonchè quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.

Se la domanda sia stata presentata dopo un anno dalla notificazione del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Per le revisioni eseguite d'ufficio entro il termine indicato al primo comma, la nuova liquidazione ha effetto dalla data dalla quale è riconosciuto il diritto. Negli altri casi gli effetti della revisione decorrono dalla data del relativo provvedimento.

(È approvato).

Art. 113.

(Notificazione dei provvedimenti)

Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennità regolati dalla presente legge devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale, nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari, all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale, con le modalità previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393.

È data facoltà al Ministro del tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennità, che, a termini di legge, siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro

cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione) debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.

Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del Comune, ricevuta autenticata dal segretario.

Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarità nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il prefetto della provincia, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di commissari prefettizi. Le spese, in tal caso, sono a carico dei Comuni inadempienti.

(È approvato).

Art. 114.

(Controllo sui provvedimenti emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro)

I provvedimenti emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro, a termini della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle Ragionerie provinciali dello Stato e della Corte dei conti previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 e successive modificazioni.

Sono esclusi dal controllo di cui al precedente comma i provvedimenti emanati in via provvisoria.

(È approvato)

Art. 115.

(Pagamento della pensione e degli assegni)

L'ammontare annuo delle pensioni ed assegni di cui alla presente legge, esclusi gli assegni *una tantum* e l'indennità speciale annua di cui agli articoli 28 e 79 della presente legge, viene corrisposto agli aventi diritto in dodici rate uguali da pagarsi mensilmente, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

(È approvato).

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 116.

(Decorrenza dei nuovi benefici. Domanda)

Le disposizioni della presente legge si applicano in tutti i casi nei quali sia sorto o sorga diritto a pensione, assegno o indennità di guerra che siano avvenuti dopo il 29 settembre 1911 ma, se più favorevoli, rispetto alla precedente legislazione, hanno effetto dal 16 gennaio 1968.

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite dalla presente legge decorrono dal 16 gennaio 1968.

La disposizione relativa alla sospensione dei termini per i minori e i dementi di cui all'ultimo comma dell'articolo 82 ed al penultimo comma dell'articolo 88 ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1961.

Nei confronti delle pensioni od assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti gli aumenti accordati dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio.

Tutti gli altri benefici, ivi compresi quelli derivanti dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle *A* ed *E*, devono essere richiesti, con domanda in carta libera, al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero alla competente Direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termini della presente legge, dalle Direzioni provinciali del tesoro.

Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, i nuovi e maggiori benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

G I G L I O T T I . Dichiaro che i senatori comunisti voteranno contro quest'articolo.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'articolo 116.

(È approvato).

Art. 117.

(*Salvaguardia dei diritti quesiti*)

Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

I congiunti dei militari e dei civili morti per causa di guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali titolari.

Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento gli attuali titolari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quanto potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza, a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

Ai mutilati ed agli invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.

(È approvato).

Art. 118.

(*Abbuono e recupero delle somme liquidate in via provvisoria*)

In tutti i casi in cui è stabilita la competenza delle Direzioni provinciali del tesoro

ad effettuare concessioni in via provvisoria e l'Amministrazione centrale, in sede di provvedimento definitivo, non confermi le concessioni medesime ovvero faccia luogo a liquidazione di un trattamento inferiore, le somme in più corrisposte sono abbuonate, semprechè risulti la buona fede degli interessati.

(È approvato)

Art. 119.

(*Delimitazione della responsabilità dello Stato per danni di guerra alle persone*)

Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti coloro che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi.

(È approvato).

Art. 120.

(*Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione*)

I provvedimenti emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate dalla legge medesima sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti.

Qualora la domanda sia presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale concessione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine le concessioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

(È approvato)

Art. 121.

(Abrogazione delle norme non compatibili)

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Nulla è innovato circa le disposizioni della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e successive modificazioni.

Le pensioni, gli assegni e le indennità di cui alla presente legge sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, sempre che queste non contrastino con quelle della presente legge.

Per gli invalidi di guerra restano, tuttavia, in vigore le eccezioni stabilite dall'articolo 26 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e successive modificazioni.

A decorrere dal 16 gennaio 1968 l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 318, è soppresso.

G I G L I O T T I. In quest'articolo bisognerebbe sopprimere il secondo comma.

S A L E R N I, *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti la soppressione del secondo comma.

(È approvato)

Metto ai voti l'articolo 121 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 122.

(Contributo straordinario all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra)

A favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è concesso un contributo straordinario di lire 2.500.000.000, di cui lire 2.000.000.000 per le esigenze di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e lire 500.000.000 ad integrazione dell'assegnazione prevista per l'anno 1968.

G I G L I O T T I. Dichiaro che il Gruppo comunista voterà contro l'articolo 122.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede la parola, metto ai voti l'articolo 122.

(È approvato).

Art. 123.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi per l'esercizio 1968 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli allegati di cui do lettura:

TABELLA A

LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE
VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE

PRIMA CATEGORIA

1. - La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. - La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3. - La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4. - La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5. - La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
6. - La perdita totale di una mano e di due piedi.
7. - La perdita totale di una mano e di un piede.
8. - La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
9. - La disarticolazione del braccio destro o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
10. - L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
11. - La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
12. - La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione di cosce).
13. - La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
14. - La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
15. - La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
16. - La perdita totale di sei dita delle mani compresi anche i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
17. - La perdita totale di ambo i piedi.

18. - Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca, tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione da costringere a speciale alimentazione.
19. - L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
20. - L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
21. - Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
22. - Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
23. - Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
24. - Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
25. - Tumori maligni a rapida evoluzione.
26. - La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto-vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
27. - Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
28. - Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
29. - Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache).
30. - Castrazione ed evirazione.
31. - Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività fisica.
32. - Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi o permanenti di grado tale da portare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
33. - Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagna alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica.
34. - Esito di laringectomia totale.
35. - Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

36. - Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
37. - Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbia prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 1/25 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).

SECONDA CATEGORIA

1. - Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
2. - L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3. - L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4. - La disarticolazione del braccio sinistro o l'amputazione del collo chirurgico dell'omero.
5. - La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore.
6. - La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra.
7. - La perdita di una coscia a qualunque altezza.
8. - L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
9. - L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
10. - Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
11. - Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
12. - Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13. - Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tale da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14. - Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascrivere alla prima categoria.

15. - Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16. - Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.
17. - La perdita della lingua.
18. - Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario.
19. - La perdita dei testicoli oppure la perdita pressochè totale del pene.
20. - Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, accertata con esame audiometrico.
21. - Le lesioni e l'affezione del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri della prima categoria.
22. - Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferica, interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudichino inguaribili.
23. - Le lesioni da affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
24. - Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 1/25 della normale.

TERZA CATEGORIA

1. - La perdita totale della mano destra o delle sue cinque dita.
2. - La perdita totale di cinque dita fra le mani compresi i due pollici.
3. - La perdita delle cinque dita della mano sinistra e di due delle ultime quattro dita della mano destra.
4. - La perdita del braccio o avambraccio sinistro sopra il terzo inferiore.
5. - La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
6. - La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
7. - La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
8. - La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
9. - L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
10. - Bronchite cronica diffusa, con enfisema e bronchiectasie e gravi e frequenti crisi asmatiche.
11. - Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.

12. - Ipoacusia bilaterale con voce di conversazione gridata *ad concham*, senza affezione purulenta dell'orecchio medio.
13. - La perdita o i disturbi gravi della favella.
14. - L'epilessia con manifestazioni frequenti.
15. - Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.

QUARTA CATEGORIA

1. - L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
2. - La perdita della mano sinistra o delle sue cinque dita.
3. - La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa.
4. - La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
5. - La perdita totale di un pollice e dei due indici.
6. - La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
7. - La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
8. - La perdita di una gamba al terzo inferiore.
9. - L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
10. - Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, eccetera) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
11. - Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
12. - Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
13. - L'epilessia ammenochè per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascrivere a categorie superiori.
14. - Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
15. - Le paralisi periferiche, che non raggiungano il grado di quelle contemplate nella seconda categoria, ma che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
16. - Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

17. - Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita *ad concham*.
18. - Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).
19. - Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
20. - Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
21. - Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/12 a 1/4 della normale.
22. - Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

QUINTA CATEGORIA

1. - L'anchilosi totale della spalla sinistra in posizione parallela all'asse del corpo.
2. - L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa o quasi.
3. - La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.
4. - La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.
5. - La perdita totale di ambo i pollici.
6. - La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
7. - La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani, che non siano il pollice e l'altro indice.
8. - La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
9. - La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
10. - La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
11. - La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o otto dita compresi gli alluci.
12. - La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, che menomi notevolmente la funzione dell'arto.
13. - La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente

stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.

14. - Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.
15. - Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
16. - L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
17. - Gli aneurismi arteriosi od arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
18. - La nefrite e le nefrosi croniche.
19. - Diabete mellito.
20. - L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
21. - Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm. accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
22. - La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
23. - Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/12 ad 1/4 della normale.
24. - Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno di 2/3 della normale.
25. - La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
26. - Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

SESTA CATEGORIA

1. - L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.
2. - L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.

3. - La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.
4. - La perdita totale di cinque dita fra le mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
5. - La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di altre due dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6. - La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
7. - La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
8. - La perdita totale delle tre ultime dita della mano destra.
9. - La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
10. - La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
11. - L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
12. - La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
13. - La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
14. - La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
15. - Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata.
16. - Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascrivere a categoria superiore.
17. - Nefrectomia con integrità del rene superstite.
18. - Psico-nevrosi di media entità.
19. - Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.
20. - Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
21. - La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
22. - Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3 della normale.
23. - Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

SETTIMA CATEGORIA

1. - Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
2. - L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.
3. - L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica destra.
4. - La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici nè gli indici.
5. - La perdita totale delle tre ultime dita della mano sinistra.
6. - La perdita totale dei due indici.
7. - La perdita totale del pollice destro.
8. - La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.
9. - La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.
10. - La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.
11. - La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
12. - La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani compresa quella di un pollice.
13. - La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
14. - La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
15. - La perdita totale di sette o sei dita fra i piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
16. - La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
17. - La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi.
18. - L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
19. - L'anchilosi in estensione del ginocchio.
20. - Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

21. - Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale, di sospetta natura tbc.
22. - Nevrosi cardiaca grave e persistente.
23. - Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonchè i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
24. - Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
25. - Laparocele voluminoso.
26. - Gastroduodenite cronica.
27. - Esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.
28. - Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
29. - Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
30. - Isteronevrosi di media gravità.
31. - Perdita totale dei due padiglioni auricolari.
32. - La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
33. - Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
34. - Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro che ne riducono l'acutezza visiva fra 1/50 ed 1/12 della normale.

OTTAVA CATEGORIA

1. - Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenochè, per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
2. - Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
3. - La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
4. - L'anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica sinistra.
5. - La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici nè gli indici.

6. - La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
7. - La perdita totale del pollice sinistro.
8. - La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.
9. - La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
10. - La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
11. - La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
12. - La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre otto a sei dita fra i piedi.
13. - La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
14. - L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
15. - L'accorciamento non minore di 3 centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
16. - Catarro bronchiale cronico.
17. - Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
18. - Gli esiti di empiema non tubercolare.
19. - Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extrasistolia).
20. - Gastrite cronica.
21. - Esiti di resezione gastrica con neostoma ben funzionante.
22. - Colite catarrale cronica.
23. - Emorroidi voluminose procidenti.
24. - Colecistite cronica ed esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
25. - Albuminuria dosabile persistente; cistite cronica.
26. - Sindrome nevrosiche lievi, ma persistenti.
27. - Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
28. - Ernie viscerali non riducibili e non contenibili.
29. - Perdita totale di un padiglione auricolare.
30. - Sordità unilaterale assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31. - La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizio-

ne della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

32. - Otite media purulenta cronica semplice.
33. - Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
34. - Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di 1/12 a 1/4 della normale.
35. - Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
36. - Dacriocistite purulenta cronica.
37. - Congiuntiviti manifestatamente croniche ribelli alle cure.
38. - Le cicatrici delle palpebre congiuntivali provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

(È approvata).

TABELLA B

LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO
AD INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO

1. - La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
2. - La perdita totale di uno degli indici accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
3. - La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
4. - La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
5. - La perdita della falange ungueale dei due pollici.
6. - La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.
7. - La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
8. - La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
9. - La perdita totale dei due alluci, accompagnata, o non, da quella della falange ungueale di due o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.
10. - La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
11. - La perdita totale della falange ungueale di otto, o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.
12. - Esiti lievi di pleurite basale (parziale oblitterazione del seno c.d.) quando persistano da tempo buone condizioni generali.
13. - Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
14. - La distonia spastica diffusa del colon.
15. - Ernie viscerali riducibili e contenibili.
16. - La perdita di uno dei testicoli.
17. - Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
18. - Riduzione dell'udito unilaterale da 50 centimetri a metri 1.
19. - Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare fra 1/4 e 2/3 della normale.

(È approvata).

AVVERTENZE ALLE TABELLE A E B

a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quinto comma dell'articolo 11 della presente legge, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione « carattere tassativo », come del resto già sancito dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti.

Le parole « grave », « notevole » usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con l'espressione « assoluta, totale, completa », applicata alla perdita di organi o funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura della inabilità stabilita per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto sinistro e analogamente quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi — come sempre si suole — l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

a	5	metri	V = 5/5	ossia	V = 1	(normale)
»	7,5	»	V = 5/7,5	»	V = 2/3	
»	10	»	V = 5/10	»	V = 1/2	
»	15	»	V = 5/15	»	V = 1/3	
»	20	»	V = 5/20	»	V = 1/4	
»	30	»	V = 5/30	»	V = 1/6	
»	40	»	V = 5/40	»	V = 1/8	
»	50	»	V = 5/50	»	V = 1/10	

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia V = 1/8. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50, ossia V = 1/25.

Al disotto di 1/50 — frazione che esprime un visus con cui è soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri — la acutezza visiva non si può determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come nei casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa.

Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.

d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni spontanei e da stimolazione atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per equivalenza.

f) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per cuasa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte, l'organo superstite.

Col termine « organo » deve intendersi una pluralità di elementi anatomici, anche se strutturalmente diversi, tale da configurare un complesso unitario, e ciò perchè tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine « organi pari » va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo o uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione di « perdita parziale » dell'organo superstite (« ... venga a perdere ... in parte l'organo superstite ») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

P A L E R M O . Nelle « Avvertenze » annesse alle tabelle A) e B), primo capoverso, si precisa che la tabella di superinvalidità è tassativa nel senso che deve applicarsi soltanto quando si verificano le precise situazioni ivi contemplate e se ne esclude, conseguentemente, l'equivalenza.

Poichè l'equivalenza trova già attuazione pratica nei due casi previsti dalle lettere B) n. 2 ed F) n. 8, occorrerebbe aggiungere, dopo il punto, la relativa eccezione: « salvo nei casi previsti dalla lettera B) n. 2 e dalla lettera F) n. 8 ».

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* A mio avviso è pleona-

stico, comunque dichiaro che accetto l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Palermo, accettato dal Governo, tendente ad aggiungere alla lettera a) delle « Avvertenze » annesse alle tabelle A e B, dopo le parole: « Corte dei conti », le altre: « salvo nei casi previsti dalla lettera B), n. 2 e dalla lettera F) numero 8 ».

(È approvato).

Metto ai voti le « Avvertenze » annesse alle tabelle A e B, quali risultano con l'emendamento testè approvato

(Sono approvate).

TABELLA C

GRADI MILITARI	C A T E G O R I E							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sottufficiali e truppa	330.000	297.000	264.000	231.000	198.000	165.000	132.000	99.000
Ufficiali inferiori	379.200	342.000	303.600	265.200	228.000	189.600	151.200	114.000
Ufficiali superiori	417.600	375.600	333.600	292.800	250.800	208.800	166.800	124.800
Ufficiali generali	459.600	412.800	367.200	321.600	276.000	229.200	183.600	138.000

(È approvata)

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1. - Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.
2. - Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue . . . L. 984.000)

A-bis)

1. - Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
2. - Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.
In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.
3. - Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

(Annue . . . L. 840.000)

B)

1. - Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
2. - Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
3. - La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.
4. - La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 667.400)

C)

1. - Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
(Annue . . . L. 412.900)

D)

1. - Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(Annue . . . L. 384.000)

E)

1. - Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
2. - Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3. - Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4. - Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
(Annue . . . L. 344.600)

F)

1. - Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. - Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3. - Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4. - Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5. - Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6. - Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7. - Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8. - Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue . . . L. 264.100)

G)

1. - Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2. - La disarticolazione di un'anca.
3. - Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
4. - Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue . . . L. 227.400)

(È approvata).

TABELLA F

CUMULO

	Importi annui
— Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B	L. 900.000
— Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	L. 600.000
— Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	L. 480.000
— Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E	L. 360.000
— Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella A	L. 300.000
— Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella A	L. 240.000
— Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella A	L. 216.000
— Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella A	L. 192.000
— Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella A	L. 168.000
— Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella A	L. 144.000
— Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella A	L. 120.000
— Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella A	L. 84.000

(È approvata).

TABELLA F-1

COMPLESSO DI DUE INFERMITÀ

Categoria	8	7	6	5	4	3	2
2	II+2/10	II+3/10	II+5/10	I	I	I	I
3	II	II	II	I	I	I	
4	III	III	II	II	II		
5	IV	IV	III	III			
6	V	V	IV				
7	VI	VI					
8	VII						

(È approvata)

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA G

Sottufficiali e truppa	275.400
Ufficiali inferiori	292.320
Ufficiali superiori	305.400
Ufficiali generali	311.040

(È approvata).

TABELLA I

Sottufficiali e truppa	327.840
Ufficiali inferiori	346.440
Ufficiali superiori	360.000
Ufficiali generali	366.480

(È approvata)

TABELLA L

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO ALLE VEDOVE ED ORFANI DI INVALIDI
DALLA 2ª ALL'8ª CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFIRMITÀ PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO	I M P O R T I A N N U I							
	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria	5ª categoria	6ª categoria	7ª categoria	8ª categoria	8ª categoria
	SOTTUFFICIALI, TRUPPA E GRADI EQUIPARATI							
Vedova sola	192.504	190.512	189.300	187.140	185.832	184.020	182.244	182.244
Vedova con 1 orfano	231.408	229.020	227.556	224.976	223.404	221.220	219.084	219.084
Vedova con 2 orfani	268.860	266.268	264.684	261.888	260.184	257.820	255.516	255.516
Vedova con 3 orfani	306.312	303.516	301.812	298.800	296.964	294.420	291.936	291.936
Vedova con 4 o più orfani	343.764	340.776	338.952	335.712	333.756	331.020	328.356	328.356
	UFFICIALI INFERIORI E GRADI EQUIPARATI							
Vedova sola	201.108	199.044	197.088	193.308	190.464	187.644	184.980	184.980
Vedova con 1 orfano	241.728	239.256	236.904	232.380	228.960	225.564	222.372	222.372
Vedova con 2 orfani	280.032	277.368	274.824	269.904	266.208	262.536	259.068	259.068
Vedova con 3 orfani	318.348	315.468	312.732	307.440	303.456	299.496	295.764	295.764
Vedova con 4 o più orfani	356.652	353.568	350.640	344.976	340.704	336.456	332.460	332.460
	UFFICIALI SUPERIORI E GRADI EQUIPARATI							
Vedova sola	206.844	204.492	202.236	197.928	194.232	190.692	187.164	187.164
Vedova con 1 orfano	248.604	245.784	243.072	237.912	233.472	229.224	224.988	224.988
Vedova con 2 orfani	287.496	284.436	281.496	275.904	271.092	266.496	261.912	261.912
Vedova con 3 orfani	326.376	323.088	319.920	313.896	308.712	303.756	298.824	298.824
Vedova con 4 o più orfani	365.256	361.728	358.344	351.888	346.344	341.028	335.748	335.748
	UFFICIALI GENERALI E GRADI EQUIPARATI							
Vedova sola	216.576	213.912	212.340	207.576	202.572	197.004	192.732	192.732
Vedova con 1 orfano	260.292	257.088	255.204	249.492	243.480	236.808	231.684	231.684
Vedova con 2 orfani	300.436	296.676	294.636	288.444	281.940	274.704	269.160	269.160
Vedova con 3 orfani	340.008	336.276	334.080	327.408	320.400	312.612	306.636	306.636
Vedova con 4 o più orfani	379.860	375.864	373.512	366.360	358.848	350.508	344.112	344.112

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

Segue: TABELLA L

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO AGLI ORFANI DI INVALIDI
DALLA 2ª ALL'8ª CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITÀ PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO	I M P O R T I A N N U I							
	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria	5ª categoria	6ª categoria	7ª categoria	8ª categoria	8ª categoria
	SOTTUFFICIALI, TRUPPA E GRADI EQUIPARATI							
Fino a 2 orfani	223.668	222.348	221.532	220.092	219.228	218.016	216.828	216.828
Fino a 3 orfani	261.612	260.016	259.032	257.316	256.272	254.808	253.392	253.392
Fino a 4 orfani	300.504	298.512	297.300	295.140	293.832	292.020	290.244	290.244
Fino a 5 e più orfani	339.408	337.020	335.556	332.976	331.404	329.220	327.084	327.084
	UFFICIALI INFERIORI E GRADI EQUIPARATI							
Fino a 2 orfani	229.404	228.036	226.728	224.208	222.312	220.428	218.652	218.652
Fino a 3 orfani	268.488	266.844	265.272	262.248	259.980	257.712	255.576	255.576
Fino a 4 orfani	309.108	307.044	305.088	301.308	298.464	295.644	292.980	292.980
Fino a 5 e più orfani	349.728	347.256	344.904	340.380	336.960	333.564	330.372	330.372
	UFFICIALI SUPERIORI E GRADI EQUIPARATI							
Fino a 2 orfani	233.220	231.660	230.160	227.280	224.820	222.456	220.104	220.104
Fino a 3 orfani	273.072	271.188	269.388	265.944	262.980	260.148	257.328	257.328
Fino a 4 orfani	314.844	312.492	310.236	305.928	302.232	298.692	295.164	295.164
Fino a 5 e più orfani	356.604	353.784	351.072	345.912	341.472	337.224	332.988	332.988
	UFFICIALI GENERALI E GRADI EQUIPARATI							
Fino a 2 orfani	239.712	237.936	236.892	233.712	230.376	226.668	223.824	223.824
Fino a 3 orfani	280.860	278.724	277.476	273.660	269.652	265.200	261.792	261.792
Fino a 4 orfani	324.576	321.912	320.340	315.576	310.572	305.004	300.732	300.732
Fino a 5 e più orfani	368.292	365.088	363.204	357.492	351.480	344.808	339.684	339.684

(È approvato).

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

Pensioni normali

TABELLA M

Sottufficiali e truppa	158.400
Ufficiali inferiori	170.520
Ufficiali superiori	179.880
Ufficiali generali	197.280
(È approvata).	

TABELLA O

Sottufficiali e truppa	210.240
Ufficiali inferiori	223.200
Ufficiali superiori	232.200
Ufficiali generali	249.240
(È approvata).	

GENITORI

Pensioni speciali

TABELLA S

Sottufficiali e truppa	93.360
Ufficiali inferiori	97.440
Ufficiali superiori	100.560
Ufficiali generali	106.320
(È approvata).	

TABELLA T

Sottufficiali e truppa	107.880
Ufficiali inferiori	112.200
Ufficiali superiori	115.200
Ufficiali generali	120.840
(È approvata).	

TABELLA P

E S E R C I T O

Gradi
nell'Esercito italiano

Gradi
nell'esercito ex austro-ungarico

a) *Ufficiali*

Maresciallo d'Italia
Generale d'Armata

Feldmarschall
Generaloberst

*Ufficiali generali**Generalitat*

Generale di Corpo d'Armata

General der Kavallerie
General der Infanterie
Feldzeugmeister

Tenente generale e generale di
Divisione

Feldmarschalleutnant

Maggiore generale e generale di
Brigata

Generalmajor

*Ufficiali superiori**Stabsoffiziere*

Colonnello
Tenente colonnello
Maggiore

Obrst
Oberstleutnant
Major

*Ufficiali inferiori**Oberoffiziere*

Capitano
Tenente
Sottotenente

Hauptmann e Rittmeister (caval-
leria)
Oberleutnant
Leutnant

b) *Truppa**Sottufficiali di carriera**Stabsunteroffiziere*

Aspirante ufficiale
Aiutante di battaglia
Maresciallo ordinario, capo o mag-
giore (a seconda degli anni di
servizio)

Kadett-aspirant e F enrich
Offizierstellvertreter
Stabsfeldwebel

*Graduati di truppa**Unteroffiziere*

Sergente e sergente maggiore (a seconda degli anni di servizio)
 Caporal maggiore
 Caporale

Feldwebel
 Zugsführer
 Korporal

*Truppa**Mannschaft*

Soldato
 Appuntato

Soldat
 Gefreiter (Vermeister Patrouilleführer)

M A R I N A

Gradi
 nella Marina italiana

Gradi
 nella Marina ex austro-ungarica

a) *Ufficiali di Vascello*a) *Seeoffiziere*

Ammiraglio
 Vice-Ammiraglio di Armata
 Vice-Ammiraglio di Squadra
 Contrammiraglio di Divisione
 Contrammiraglio
 Capitano di vascello
 Capitano di fregata
 Capitano di corvetta
 Tenente di vascello
 Sottotenente di vascello
 Guardiamarina

Admiral
 Vizeadmiral (Se ha avuto comando di forze navali riunite)
 Vizeadmiral

 Kontreadmiral
 Linienschiffskapitän
 Fregattenkapitän
 Korvettenkapitän
 Linienschiffsleutnant
 Fregattenleutnant
 Korvettenleutnant

b) *Ufficiali macchinisti*b) *Maschinenbetriebsleiter*

Tenente generale ispettore
 Generale vice ispettore
 Generale
 Colonnello
 Tenente colonnello
 Maggiore

.

 Oberster Maschinenbetriebsleiter
 Obermaschinenbetriebsleiter 1 K1
 Obermaschinenbetriebsleiter 2 K1

Capitano	}	Maschinenbetriebsleiter 1 K1
		Elektrobetriebsleiter 1 K1
Tenente	}	Maschinenbetriebsleiter 2 K1
		Elektrobetriebsleiter 2 K1
Sottotenente	

c) *Genio navale*

c) *Marineningenieur*

Tenente generale ispettore	
Generale vice ispettore	
Generale	}	General Schiffsbauingenieur
		General Maschineningenieur
		Marine Artillerie Generalingenieur
		General Elektroingenieur
		General Ingenieur

d) *Corpo Sanitario
Militare Marittimo*

d) *Marineaerztliche
Offizierskorps*

Generale Capo	
Generale	Marinegeneralstabsarzt	
Colonnello	Marineoberstabsarzt 1 K	
Tenente colonnello	Marineoberstabsarzt 2 K	
Maggiore	Linienschiffsarzt	
Tenente	}	Fregattenarzt o Provisorischer
		Fregattenarzt

e) *Corpo di Commissariato
Militare Marittimo*

e) *Marinekommissariat*

Generale Capo
Generale	Marinegeneralkommissär
Colonnello	Marineoberkommissär 1 K1
Tenente colonnello	Marineoberkommissär 2 K1
Maggiore	Marineoberkommissär 3 K1
Capitano	Marinekommissär 1 K1
Tenente	Marinekommissär 2 K1
Sottotenente

f) *Ufficiali chimici farmacisti*

Tenente colonnello	Militärmedikamenten Obererwal- ter
Maggiore	Militärmedikamenten Verwalter
Capitano	Militärmedikamenten Oberoffiziale
Tenente	Militärmedikamenten Offiziale

Colonnello	Oberst Schiffsbau Oberingenieur Oberster Maschinebauingenieur Maschinebauoberingenieur 1 K1 Oberster Artillerie Oberingenieur 1 K1 Marine Artillerie Oberingenieur 1 K1 Oberster Elektroingenieur Elektro Oberingenieur 1 K1 Oberster Land und Wasserbauingenieur Land und Wasserbau Oberingenieur 1 K1
Tenente colonnello .	Schiffsbau Oberingenieur 2 K1 Maschinbauoberingenieur 2 K1 Marine Artillerie Oberingenieur 2 K1 Elektro Oberingenieur 2 K1 Land und Wasserbau Oberingenieur 2 K1 Marineoberchemicher 1 K1
Maggiore	Schiffsbau Oberingenieur 3 K1 Maschinbauoberingenieur 3 K1 Marine Artillerie Oberingenieur 3 K1 Elektro Oberingenieur 3 K1 Land und Wasserbau Oberingenieur 3 K1 Marineoberchemicher 2 K1
Capitano	Schiffsbau Ingenieur 1 K1 Maschinbauingenieur 1 K1 Marineartillerie Ingenieur 1 K1 Elektro Ingenieur 1 K1 Land und Wasserbau Ingenieur 1 K1 Marinechemicher 1 K1
Tenente	Schiffsbau Ingenieur 2 K1 Maschinenbauingenieur 2 K1 Marineartillerie Ingenieur 2 K1 Elektro Ingenieur 2 K1 Land und Wasserbau Ingenieur 2 K1 Marinechemicher 2 K1

(È approvata).

TABELLA R

QUALIFICHE GERARCHICHE PARTIGIANE PER I COMANDANTI E GLI APPARTENENTI AI COMANDI DELLE FORMAZIONI PARTIGIANE

1	2	3
Per le formazioni dislocate a nord della linea gotica (1)	Per le formazioni dislocate a sud della linea gotica (1)	Gradi militari corrispondenti alle qualifiche gerarchiche di cui alle colonne 1 e 2 ai fini solamente del trattamento economico
<p>Comandante generale del Corpo Volontario della Libertà, Membro del Comando generale del Corpo Volontari della Libertà, Comandante di legione, Membro della Giunta militare dei Comandi regionali di Liberazione, Comandante di zona o di piazza.</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>Comandante di gruppo divisioni partigiane. Comandante di divisione partigiana. Comandante di brigata partigiana. Comandante di battaglione partigiano. Comandante di distaccamento partigiano. Comandante di squadra partigiana (2) Comandante di nucleo partigiano.</p>	<p>Comandante civile e militare di Roma e dipendente territorio in zona di guerra, Comandante dei raggruppamenti Bande Partigiane dell'Italia centrale, Membro del Comando raggruppamenti Bande Partigiane dell'Italia centrale, Membro del Comando civile e militare di Roma e dipendente territorio in zona di guerra, Membro della Giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale Centrale, Membro della Giunta militare dei Comitati regionali di Liberazione.</p> <p>Comandante di tutte le unità appartenenti alla stessa organizzazione differenziata dell'Italia centrale. Comandante di unità partigiana corrispondente a quella contro indicata. Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello contro indicato. Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello contro indicato. Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello contro indicato. Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello contro indicato. Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello contro indicato.</p> <p>Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello contro indicato.</p>	<p>Tenente colonnello.</p> <p>Tenente colonnello.</p> <p>Tenente colonnello. Maggiore. Capitano. Tenente. Sottotenente. Sergente maggiore o Maresciallo ordinario. Sergente.</p>

(1) Limitatamente agli incarichi affidati normalmente ad ufficiali: le qualifiche gerarchiche partigiane diverse da quelle indicate nelle colonne 1 e 2 vengono riconosciute secondo la seguente equiparazione:

A) La qualifica di commissario di guerra è equiparata a quella del comandante della formazione di cui detto commissario faceva parte;

B) Le qualifiche di vice-comandante di formazione partigiana, di vice-commissario di guerra, d'ispettore con incarichi organizzativi, di capo di stato maggiore di unità partigiana non superiore alla divisione, sono equiparate alla qualifica cui corrisponde (col. 3) il grado immediatamente inferiore a quello corrispondente alla qualifica del comandante della stessa formazione;

C) Le qualifiche di intendente, di capo servizio, di capo di stato maggiore di unità partigiana superiore alla divisione sono equiparate alla qualifica inferiore di due gradi (col. 8) a quella corrispondente alla qualifica del comandante della stessa formazione.

(2) Le commissioni di cui al decreto-legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n.518, all'atto di riconoscere tale qualifica gerarchica partigiana, dovranno specificare il corrispondente grado militare agli effetti del trattamento economico (sergente maggiore o maresciallo ordinario).

(È approvata).

TABELLA U

EQUIPARAZIONE DEI GRADI DEI PERSONALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA UNIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANTIAEREA A QUELLI CORISPONDENTI DELL'ESERCITO, LIMITATAMENTE AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

9 GIUGNO 1943, N. 588

	Gradi dell'Esercito
GRADI CIVILI	
GRADO 5º. — Questore di 1ª classe; Ispettore generale di 1ª classe; Generale ispettore del Corpo delle guardie di P.S.; Comandante delle scuole del Corpo nazionale vigili del fuoco	Generale di brigata.
GRADO 6º. — Questore di 2ª classe; Ispettore generale di P.S. di 2ª classe; Colonnello del Corpo delle guardie di P.S.; Ispettore superiore e ufficiale di 1ª classe del Corpo nazionale vigili del fuoco	Colonnello.
GRADO 7º. — Vice questore Commissario capo di P.S.; Tenente colonnello del Corpo delle guardie di P.S.; Ufficiale di 2ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Tenente colonnello.
GRADO 8º. — Commissario di P.S.; Maggiore del Corpo delle guardie di P.S.; Ufficiale di 3ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Maggiore.
GRADO 9º. — Commissario aggiunto di P.S.; Capitano del Corpo delle guardie di P.S.; Impiegato di polizia di 1ª classe e archivistica capo di P.S.; Ufficiale di 4ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Capitano.
GRADO 10º. — Vice Commissario di P.S.; Tenente del Corpo delle guardie di P.S.; Impiegato di polizia di 2ª classe e primo archivistica di P.S.; Ufficiale di 5ª classe e primo ufficiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Tenente.
GRADO 11º. — Vice commissario aggiunto di P.S. e volontario vice commissario aggiunto di P.S.; Sottotenente del Corpo delle guardie di P.S.; Impiegato di polizia di 3ª classe e archivistica di P.S.; Ufficiale di 6ª classe e secondo ufficiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Sottotenente.
Applicato di P.S.; Maresciallo di 1ª classe del Corpo delle guardie di P.S.; Maresciallo di 1ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Maresciallo maggiore.
Maresciallo di 2ª classe del Corpo delle guardie di P.S.; Maresciallo di 2ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Maresciallo capo.
Maresciallo di 3ª classe del Corpo delle guardie di P.S.; Maresciallo di 3ª classe e maresciallo volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Commesso capo	Maresciallo ordinario.
Allievo d'ordine e allievo d'ordine in prova di P.S.; Brigadiere del Corpo delle guardie di P.S.; Brigadiere e brigadiere volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Primo commesso	Sergente maggiore.
Vice brigadiere del Corpo delle guardie di P.S.; Vice brigadiere e vice brigadiere volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Usciere capo e commesso	Sergente.
Guardia scelta del Corpo delle guardie di P.S.; Vigile scelto e vigile scelto volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Usciere	Caporale maggiore.
Guardia di P.S.; Vigile e vigile volontario di 1ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Inserviente	Caporale.
Allievo guardia del Corpo delle guardie di P.S.; Allievo vigile e vigile volontario di 2ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Inserviente in prova	Soldato.
Personale dell'U.N.P.A.	Soldato.

(E approvata).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

Ricordo alla Commissione che il senatore Cuzari ha presentato un ordine del giorno relativo alla scala mobile. Essendo assente il presentatore, si intende ritirato.

P A L E R M O . Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Abbiamo esaminato con lo scrupolo che ci è abituale questo disegno di legge. È con senso di profondo rammarico che debbo rilevare l'eccessivo ritardo con il quale esso è stato presentato, ritardo che ci ha impedito di apportare modificazioni migliorative.

Il Governo, alla fine della legislatura, ha confermato ancora una volta la sua insensibilità nei confronti del problema dei mutilati di guerra. Voi tutti ricorderete come fin dal 1943 sono stati presentati disegni di legge d'iniziativa parlamentare, di cui la Commissione aveva anche iniziato l'esame. Ebbene, alla fine di questa legislatura, il Governo, ignorando i disegni di legge d'iniziativa parlamentare già presentati, ha proposto questo suo disegno di legge che, onorevoli colleghi, non ci soddisfa, pure se dobbiamo riconoscere che indubbiamente dei passi avanti si sono fatti.

Dopo venti anni di legislatura repubblicana noi pensavamo che i problemi dei mutilati di guerra avrebbero dovuto essere risolti definitivamente, soprattutto tenendo conto che quest'anno cade il 50° anniversario della fine della prima guerra mondiale. Penso che il Governo, per celebrare questa data, avrebbe potuto presentare l'atteso provvedimento. Ma il punto che vorrei richiamare alla vostra attenzione è che i problemi più importanti, riflettenti la categoria dei mutilati, vale a dire la 13ª mensilità e la scala mobile, non sono stati presi in considerazione dal Governo.

S A L E R N I . La 13ª mensilità, sì!

P A L E R M O . Non la date a tutti.

A proposito poi della decorrenza del provvedimento dal 16 gennaio, mentre avrebbe dovuto essere dal 1° gennaio, devo esprimere, non dico la mia protesta, ma la mia meraviglia per avere il Governo stralciato dai

60 miliardi ben due miliardi e 500 milioni che avrebbero dovuto essere dati alla 7ª e 8ª categoria, le quali hanno avuto aumenti veramente irrisori. La somma è stata destinata all'Opera mutilati ed invalidi di guerra, che, essendo organismo statale addetto alla protezione degli invalidi di guerra, degli orfani, delle vittime civili ed altre categorie, è finanziata dal Governo. Il solo fatto che il Governo faccia ricadere una parte di tale finanziamento sulla categoria è assai doloroso.

Ad ogni modo, poichè il tempo stringe, non abbiamo potuto batterci perchè i nostri emendamenti venissero approvati. Vuol dire che il problema non è risolto. Accettiamo questo disegno di legge così com'è, quale avvio alla soluzione che ci auguriamo la prossima legislatura vorrà dare al problema dei mutilati ed invalidi di guerra, rendendo al fine loro giustizia.

D E L U C A . Ho preso la parola per dichiarare, sia a titolo personale sia come interprete del pensiero dei colleghi della Democrazia cristiana, il nostro voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso, così come l'abbiamo dato ai singoli articoli.

Riteniamo che sia stato fatto uno sforzo considerevole e meritevole di apprezzamento per andare incontro alla benemerita categoria. Se in avvenire potranno essere fatti ulteriori sforzi, ne saremo ben lieti, anzi auspichiamo che ciò avvenga presto.

Data la ristrettezza del tempo a disposizione, un perfezionamento del testo presentato dal Governo non è stato possibile. Il testo che approviamo rappresenta, comunque, un riconoscimento sensibile dei titoli di benemerita acquistati dai singoli beneficiari. Se fosse stato possibile soddisfare le loro attese prima d'ora certo sarebbe stato meglio.

Al di là del voto di oggi valga — ripetiamo — l'auspicio che in avvenire si possano trovare i mezzi per migliorare il trattamento della categoria.

P A L E R M O . Io voterò a favore.

G I G L I O T T I . Una brevissima aggiunta a quanto ha detto il senatore Paler-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)173^a SEDUTA (29 febbraio 1968)

ino sul disegno di legge, che noi, ripeto, approviamo.

Voglio ricordare che a questo provvedimento, che pur non interamente soddisfa le attese dei mutilati, si è giunti proprio in quanto il Gruppo comunista presentò, col voto contrario del Governo l'emendamento per i 60 miliardi

Chiedo che la mia dichiarazione venga inserita in verbale

S A L E R N I , *relatore*. Non nella veste di relatore, ma nella veste di rappresentante del Gruppo socialista, mi associo *toto corde* a quello che ha detto il collega De Luca della maggioranza governativa, perchè effettivamente questo disegno di legge, anche se non corrisponde interamente, non dico ai desideri del Gruppo comunista o dell'opposizione, ma ai desideri di tutta la maggioranza, rappresenta pur sempre un avvio a quella che sarà l'organica sistemazione di tutta la materia pensionistica di guerra.

Il disegno di legge rappresenta già un fatto positivo, in quanto è stato compiuto il massimo sforzo possibile, nei limiti di quelli che il bilancio consentiva e l'opposizione obiettivamente ha dato il suo riconoscimento a tale fatto. Naturalmente esso — lo ripetiamo — non costituisce l'*optimum*, ma è quell'adeguato riconoscimento che la Patria deve ai mutilati ed invalidi di guerra per il loro sacrificio e per il loro dolore.

In conclusione, a nome del Gruppo socialista, esprimo parere favorevole.

B E R N A R D I N E T T I . Mi riallaccio alla discussione generale. Questo disegno di legge recepisce alcune nostre istanze e, tutto sommato, costituisce il risultato del complesso lavoro della Commissione che fu nominata due anni or sono dal Presidente del Consiglio dei ministri. In quella Commissione abbiamo lavorato per parecchi mesi. Molte nostre istanze non sono state accolte. Rimaste fuori oggi da questo provvedimento, esse debbono senz'altro rimanere presenti a noi stessi e costituire impegno ad un futuro riesame della materia.

A tutto ciò aggiungo quanto ho dichiarato in discussione generale: che bisogna vedere,

nel rapporto pensionistico di guerra, l'aspetto perequativo in maniera tale che le pensioni indirette, che sono molto modeste, possano, speriamo, in un futuro non lontano, essere portate a un livello tale per cui si possa usare il sostantivo della « perequazione » e non della « sperequazione », ciò che si nota soprattutto a proposito dell'assegno di previdenza che è così limitato rispetto agli assegni di previdenza goduti attualmente dai mutilati.

Per le considerazioni che ho riportato anche in altre sede su quest'argomento, pur dichiarando che oggi siamo d'accordo di accettare quello che è stato possibile formulare da parte del Governo, facciamo voti che, con una certa fondata speranza, si possa successivamente poter risolvere *in toto* il problema relativo alle pensioni di guerra e soprattutto alle pensioni indirette.

M A I E R . Anch'io mi associo alle dichiarazioni fatte dai colleghi: nell'esprimere il voto favorevole a questo disegno di legge, che pur non soddisfacendo in pieno, rappresenta tuttavia un sacrificio notevole per il Paese.

D E L U C A . Io desidero mettere in rilievo l'estrema saggezza con cui la Presidenza di questa 5^a Commissione ha organizzato i suoi lavori, ed estendo l'elogio anche per quel che riguarda tutta l'attività della Commissione stessa.

P R E S I D E N T E . Mi sia consentito rivolgere un ringraziamento ai relatori che hanno svolto un lavoro durato almeno un paio d'anni, un lavoro, vorrei dire, imponente anche per l'esame degli atti. Debbo dire, poi, che i relatori hanno sostenuto questa discussione non facile con assoluta competenza. Desidero ringraziare inoltre, in modo particolare, l'onorevole rappresentante del Governo che ha dovuto subire, qualche volta, gli effetti di una certa diffidenza, non rivolta alla sua persona, ben inteso, da parte della Commissione; e poi ringrazio i colleghi che con la loro diligenza hanno permesso di portare a termine questa faticosa discussione.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

173ª SEDUTA (29 febbraio 1968)

SALERNI, *relatore*. È di cattivo gusto parlare dopo le dichiarazioni dell'onorevole Presidente, però, dato che è assente il correlatore che è *magna pars* della relazione, mi sia consentito ringraziare, anche da parte del senatore Trabucchi, il Presidente, per l'apprezzamento da lui espresso nei nostri riguardi, anche a nome di tutta la Commissione.

BRACCESI *Scritosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha accolto il voto del Senato, e se non è stato pronto ad impiegare i 60 miliardi, ciò è dipeso dal fatto che, anche per doveroso omaggio alla Camera dei deputati, doveva aspettare che questa approvasse il suo bilancio. Oggi il bilancio è stato approvato anche in quella sede, perciò la previsione è stata esattamente indicata, il che ci ha permesso di redigere il disegno di legge così come è pervenuto al vostro esame. Però debbo dire che il Consiglio dei ministri è stato collegialmente interessato perchè decidesse le condizioni di massima su cui indirizzare la nuova legge, e ha deliberato di sostenere e migliorare le condizioni dei grandi invalidi, cioè dalla prima alla terza categoria, accordando miglioramenti anche alle categorie inferiori ma soprattutto tenendo presenti coloro che avevano più bisogno. La percentuale fissata per l'invalidità è stata mantenuta solamente per la base, per l'assegno integrativo ci sono state modificazioni. Comunque, complessivamente, la volontà del Parlamento è stata accolta dal Governo, e vorrei dire anche con soddisfazione, perchè mi consta che parecchi ministri sono stati consenzienti e hanno premuto perchè il disegno di legge fosse così predisposto. Per parte mia posso dire che tanto i relatori, quanto gli uffici della direzione

generale sono stati in grado di preparare, con notevole sacrificio, questo voluminoso provvedimento.

Per fornire qualche dato: oltre alle sensibili rivalutazioni dei trattamenti pensionistici riservati ai superinvalidi ed agli iscritti alle prime tre categorie, rivalutazioni superiori alle richieste formulate dalle associazioni, sono stati elevati gli assegni di previdenza e di incollocamento, spettanti rispettivamente agli anziani sprovvisti di risorse economiche ed ai disoccupati ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava mentre, nel campo delle pensioni indirette, le provvidenze sono state prevalentemente concentrate a favore degli anziani, degli inabili al lavoro e di coloro che sono in condizioni di disagio economico. Sono state infine incluse 66 nuove voci d'infermità nella tabella di invalidità e si è rivalutata la classificazione di talune menomazioni, per adeguare la legislazione ai moderni criteri medico-legali.

Con questo credo di poter affermare che il Governo ha adempiuto il suo dovere.

PRESIDENTE Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione il disegno di legge n. 2782-*Urgenza* nel suo complesso.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2782-*Urgenza*, restano assorbiti i disegni di legge nn. 249, 263, 565, 794, 867, 868, 869, 944 e 983, i quali saranno, pertanto, cancellati dall'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari